

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

241.

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2002

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FABIO MUSSI**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	V-XVII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-91

	PAG.		PAG.
Missioni	1	Preavviso di votazioni elettroniche	2
Disegno di legge: Modifica articoli 4-bis e 41-bis legge n. 354 del 1975 (approvato dal Senato) (A.C. 3288) ed abbinate (A.C. 3313-3415) (Seguito della discussione e approvazione)	1	Ripresa discussione – A.C. 3288	2
<i>(Esame articoli – A.C. 3288)</i>	1	<i>(Esame articolo 1 – A.C. 3288)</i>	2
Presidente	1	Presidente	2
		Pisapia Giuliano (RC)	4
		Russo Spena Giovanni (RC)	2
		Sinisi Giannicola (MARGH-U)	5

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Forza Italia: FI; Democratici di Sinistra-L'Ulivo: DS-U; Alleanza Nazionale: AN; Margherita, DL-L'Ulivo: MARGH-U; UDC (CCD-CDU): UDC; Lega Nord Padania: LNP; Rifondazione comunista: RC; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Verdi-L'Ulivo: Misto-Verdi-U; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.linguist.; Misto-Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: Misto-LdRN.PSI; Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa: Misto-UDEUR-PpE.

	PAG.		PAG.
Valentino Giuseppe, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	4	(<i>Modalità dell'applicazione dell'IVA su cessioni in ambito non comunitario - n. 3-00747</i>)	36
Vitali Luigi (FI), <i>Relatore</i>	3	Contento Manlio, <i>Sottosegretario per l'economia e le finanze</i>	36
(<i>La seduta, sospesa alle 11,25, è ripresa alle 11,35</i>)	5	Delmastro Delle Vedove Sandro (AN)	38
Presidente	5	(<i>Determinazione, ai fini ICI, del valore degli immobili ove sono situati gli impianti dell'ENEL - n. 3-01167</i>)	38
Boato Marco (Misto-Verdi-U)	5, 6, 7	Caparini Davide (LNP)	40
Buemi Enrico (Misto-SDI)	7	Contento Manlio, <i>Sottosegretario per l'economia e le finanze</i>	38
Pisapia Giuliano (RC)	6	(<i>Decreto interdirigenziale sul riequilibrio finanziario e gestorio delle agenzie di scommesse ippiche e sportive - n. 3-01270</i>) ...	41
(<i>Esame articolo 2 - A.C. 3288</i>)	8	Contento Manlio, <i>Sottosegretario per l'economia e le finanze</i>	41
Presidente	8	Masini Mario (FI)	43
Bianco Gerardo (MARGH-U)	33	(<i>La seduta, sospesa alle 15,45, è ripresa alle 16,30</i>)	44
Boato Marco (Misto-Verdi-U)	15, 18, 24, 27	Ripresa discussione - A.C. 3288	44
Buemi Enrico (Misto-SDI)	14, 19, 24, 28	(<i>Ripresa esame articolo 2 - A.C. 3288</i>)	44
Carboni Francesco (DS-U)	13	Presidente	44
Cento Pier Paolo (Misto-Verdi-U)	14	Boato Marco (Misto-Verdi-U)	45
Ceremigna Enzo (Misto-SDI)	25	Palma Nitto Francesco (FI)	44
Cola Sergio (AN)	9	Pecorella Gaetano (FI), <i>Presidente della II Commissione</i>	46
Craxi Bobo (Misto-LdRN.PSI)	28	Sinisi Giannicola (MARGH-U)	46
Lumia Giuseppe (DS-U)	26	Valentino Giuseppe, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	44
Lussana Carolina (LNP)	13	Vitali Luigi (FI), <i>Relatore</i>	45, 47
Mancini Giacomo (DS-U)	14, 18, 19, 28	(<i>Esame articolo 3 - A.C. 3288</i>)	47
Mantini Pierluigi (MARGH-U)	16	Presidente	47
Mazzoni Erminia (UDC)	22	Boato Marco (Misto-Verdi-U)	48
Moroni Chiara (Misto-LdRN.PSI)	25	Mancini Giacomo (DS-U)	48
Palma Nitto Francesco (FI)	21, 33	Pisapia Giuliano (RC)	47
Pisapia Giuliano (RC)	15, 27	Sinisi Giannicola (MARGH-U)	47
Saponara Michele (FI)	23	Valentino Giuseppe, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	47
Sinisi Giannicola (MARGH-U) .	13, 18, 23, 30, 31	Vitali Luigi (FI), <i>Relatore</i>	47
Taormina Carlo (FI)	11, 25	(<i>Esame articolo 4 - A.C. 3288</i>)	49
Valentino Giuseppe, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	10, 28	Presidente	49
Vendola Nichi (RC)	8	Valentino Giuseppe, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	49
Ventura Giacomo Angelo Rosario (FI)	12, 16	Vitali Luigi (FI), <i>Relatore</i>	49
Vitali Luigi (FI), <i>Relatore</i>	9, 33	(<i>Esame articolo 5 - A.C. 3288</i>)	50
Zanettin Pierantonio (FI)	25	Presidente	50
(<i>La seduta, sospesa alle 13,25, è ripresa alle 15</i>)	34		
Missioni (Alla ripresa pomeridiana)	34		
Interrogazioni (Svolgimento)	34		
(<i>Nomine in ambito teatrale - nn. 3-01667 e 3-01668</i>)	34		
Pescante Mario, <i>Sottosegretario per i beni e le attività culturali</i>	34		
Rositani Guglielmo (AN)	35		

	PAG.		PAG.
Sinisi Giannicola (MARGH-U)	50	Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 236 del 2002: Termini legislativi in scadenza (approvato dal Senato) (A.C. 3450) (Seguito della discussione e approvazione)	69
(Esame articolo 6 – A.C. 3288)	50		
Presidente	50		
(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 3288) ..	51	(Ripresa esame articolo unico – A.C. 3450) .	69
Presidente	51	Presidente	69
Bandoli Fulvia (DS-U)	61	Boato Marco (Misto-Verdi-U)	74, 75
Biondi Alfredo (FI)	63	Boccia Antonio (MARGH-U)	79
Bressa Gianclaudio (MARGH-U)	64	Bressa Gianclaudio (MARGH-U)	73
Buemi Enrico (Misto-SDI)	56	Bruno Donato (FI), <i>Presidente della I Commissione</i>	79
Carboni Francesco (DS-U)	54	Burtone Giovanni Mario Salvino (MARGH-U)	79
Cento Pier Paolo (Misto-Verdi-U)	55	Duca Eugenio (DS-U)	72
Chiaromonte Franca (DS-U)	61	Lolli Giovanni (DS-U)	71
Cola Sergio (AN)	58	Lucchese Francesco Paolo (UDC)	78
Craxi Bobo (Misto-LdRN.PSI)	55	Mantini Pierluigi (MARGH-U)	73, 77
Giachetti Roberto (MARGH-U)	64	Oricchio Antonio (FI), <i>Relatore</i>	72
Lumia Giuseppe (DS-U)	62	Parolo Ugo (LNP)	73, 76
Lussana Carolina (LNP)	59	Quartiani Erminio Angelo (DS-U)	78
Nicolosi Nicolò (Misto-LdRN.PSI)	63	Valentino Giuseppe, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	73
Mancini Giacomo (DS-U)	62	Valpiana Tiziana (RC)	70
Mazzoni Erminia (UDC)	51	Ventucci Cosimo, <i>Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento</i>	78
Moroni Chiara (Misto-LdRN.PSI)	56		
Pisapia Giuliano (RC)	52	(La seduta, sospesa alle 18,45, è ripresa alle 18,55)	79
Romano Francesco Saverio (UDC)	64	Presidente	79
Sinisi Giannicola (MARGH-U)	57	Boato Marco (Misto-Verdi-U)	79
Soda Antonio (DS-U)	63	Colasio Andrea (MARGH-U)	80
Vitali Luigi (FI), <i>Relatore</i>	65	De Simone Titti (RC)	80
(Coordinamento – A.C. 3288)	65	Giulietti Giuseppe (DS-U)	81
Presidente	65	Oricchio Antonio (FI), <i>Relatore</i>	79
(Votazione finale e approvazione – A.C. 3288) .	65	Ventucci Cosimo, <i>Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento</i>	79
Presidente	65		
Sull'ordine dei lavori	66	(Esame ordini del giorno – A.C. 3450)	81
Presidente	66	Presidente	81
Boato Marco (Misto-Verdi-U)	67	Arnoldi Gianantonio (FI)	82
Cossiga Giuseppe (FI)	68	Mantini Pierluigi (MARGH-U)	82
Giordano Francesco (RC)	66	Ventucci Cosimo, <i>Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento</i>	81, 82, 83
Intini Ugo (Misto-SDI)	68		
La Russa Ignazio (AN)	67	(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 3450) ..	83
Minniti Marco (DS-U)	67	Presidente	83
Pistelli Lapo (MARGH-U)	67	Boato Marco (Misto-Verdi-U)	85
Ramponi Luigi (AN), <i>Presidente della IV Commissione</i>	66	Bressa Gianclaudio (MARGH-U)	83
Rizzi Cesare (LNP)	68		

	PAG.		PAG.
Di Giandomenico Remo (UDC)	83	(Votazione finale e approvazione – A.C. 3450) .	88
Marcora Luca (MARGH-U)	87	Presidente	88
Marone Riccardo (DS-U)	86		
Oricchio Antonio (FI), <i>Relatore</i>	88	Ordine del giorno della seduta di domani .	89
(Coordinamento – A.C. 3450)	88		
Presidente	88	Votazioni elettroniche (Schema) ...	<i>Votazioni I-LX</i>

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'Allegato A.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'Allegato B.

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

La seduta comincia alle 11,05.

La Camera approva il processo verbale della seduta del 12 dicembre 2002.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono settantacinque.

Seguito della discussione del disegno di legge S. 1487: Modifica articoli 4-bis e 41-bis legge n. 354 del 1975 (approvato dal Senato) (3288 ed abbinato).

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il seguito del dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge e dei relativi emendamenti, avvertendo che le Commissioni I e V hanno espresso i prescritti pareri.

Informa l'Assemblea che, in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85-bis del regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principi o riassuntive, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, fermo restando l'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare: il gruppo di Rifondazione comunista e la componente politica Verdi -L'Ulivo del gruppo Misto hanno segnalato gli emendamenti da porre comunque in votazione.

Avverte infine che il presidente del gruppo Misto ha chiesto il voto segreto su

tutti gli emendamenti e che la Presidenza accederà a tale richiesta nei casi in cui ne ricorrano i presupposti regolamentari.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE avverte che decorrono da questo momento i termini regolamentari di preavviso per le votazioni elettroniche.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GIOVANNI RUSSO SPENA manifesta la contrarietà del gruppo di Rifondazione comunista al disegno di legge in esame, volto a stabilizzare un trattamento carcerario speciale particolarmente severo.

LUIGI VITALI, *Relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, concorda.

GIULIANO PISAPIA, osserva che la lotta al fenomeno mafioso è un obiettivo condiviso da tutte le forze politiche, manifesta netta contrarietà all'articolo 1 del disegno di legge, che il suo emendamento 1.1 propone di sopprimere: esso, infatti, estende inopinatamente i divieti per la concessione dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario.

GIANNICOLA SINISI ricorda che alcuni emendamenti da lui presentati sono volti a ripristinare il testo approvato a larga maggioranza dal Senato.

PRESIDENTE, per consentire l'ulteriore decorso del regolamentare termine di preavviso, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,25, è ripresa alle 11,35.

MARCO BOATO dichiara il voto favorevole della componente politica Verdi-L'Ulivo del gruppo Misto sugli identici emendamenti Pisapia 1.1, Taormina 1.2 e Cento 1.10.

La Camera, con votazione segreta elettronica, respinge gli identici emendamenti Pisapia 1.1, Taormina 1.2 e Cento 1.10.

GIULIANO PISAPIA illustra le finalità del suo emendamento 1.6.

MARCO BOATO dichiara voto favorevole sull'emendamento Pisapia 1.6.

La Camera, con votazioni segrete elettroniche, respinge gli emendamenti Pisapia 1.6 e 1.7.

MARCO BOATO dichiara voto contrario sull'emendamento Lumia 1.5.

La Camera, con votazione segreta elettronica, respinge l'emendamento Lumia 1.5.

ENRICO BUEMI illustra le finalità del suo emendamento 1.8 e ne raccomanda l'approvazione.

MARCO BOATO dichiara voto favorevole sull'emendamento Buemi 1.8.

La Camera, con votazioni segrete elettroniche, respinge gli emendamenti Buemi 1.8 e 1.9; con votazione nominale elettronica approva, quindi, l'articolo 1.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

NICHI VENDOLA, richiamata la fase emergenziale che ha giustificato l'adozione di norme particolarmente severe, quale l'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, osserva che la criminalità organizzata di tipo mafioso deve essere combattuta con gli strumenti propri di uno Stato di diritto.

SERGIO COLA ritiene opportune le modifiche all'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 proposte con l'articolo 2 del disegno di legge in esame, ferma restando la necessità di rivolgere particolare attenzione alle garanzie costituzionali.

LUIGI VITALI, *Relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Pisapia 2.60, nonché sull'emendamento Pisapia 2.61, identico all'emendamento Cento 2.65, purché riformulato; esprime altresì parere contrario sui restanti emendamenti presentati, ricordando il dibattito svoltosi in Commissione sulla giurisdizionalizzazione del procedimento di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, nel concordare con il parere espresso dal relatore, osserva che l'articolo 2 del disegno di legge, nel testo della Commissione, offre sufficienti garanzie al detenuto in ordine all'eventuale applicazione delle misure restrittive previste dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

CARLO TAORMINA, giudicate non condivisibili le considerazioni svolte dal relatore e dal rappresentante del Governo, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.4, che propone la previsione di un trattamento penitenziario particolarmente rigoroso esclusivamente nei casi di effettiva necessità verificati dall'autorità giurisdizionale.

GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA dichiara voto favorevole sull'emendamento Taormina 2.4.

FRANCESCO CARBONI dichiara il voto contrario del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo sull'emendamento Taormina 2.4, sottolineando che la stabilizzazione del regime carcerario previsto dall'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975 è conforme agli indirizzi della Corte costituzionale e della Corte europea di giustizia.

GIANNICOLA SINISI dichiara il voto contrario del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo sull'emendamento Taormina 2.4, che rischia di snaturare il ruolo svolto dalla magistratura nella lotta alla mafia.

CAROLINA LUSSANA dichiara il voto contrario del gruppo della Lega nord Padania sull'emendamento Taormina 2.4, preannunciando analogo orientamento sulle proposte emendative volte alla giurisdizionalizzazione del procedimento previsto per l'applicazione delle misure restrittive di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975.

PIER PAOLO CENTO manifesta un orientamento favorevole all'emendamento Taormina 2.4, che ritiene ispirato a buon senso.

ENRICO BUEMI dichiara di condividere le finalità dell'emendamento Taormina 2.4.

La Camera, con votazione segreta elettronica, respinge l'emendamento Taormina 2.4.

GIACOMO MANCINI illustra le finalità del suo emendamento 2.2, ritenendo doveroso demandare all'autorità giudiziaria la decisione relativa all'applicazione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

MARCO BOATO dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Mancini 2.2.

GIULIANO PISAPIA dichiara voto favorevole sull'emendamento Mancini 2.2,

richiamando il parere della I Commissione sull'articolo 2 del disegno di legge, nel testo della Commissione.

PIERLUIGI MANTINI manifesta condivisione, a nome del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo, per le considerazioni svolte dal deputato Sinisi in merito alle tematiche concernenti la giurisdizionalizzazione del procedimento per l'applicazione delle misure restrittive di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975.

GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA ritiene inopportuno attribuire all'autorità amministrativa la competenza circa l'applicazione di misure restrittive quali quelle previste dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario: l'emendamento Mancini 2.2 deriva, invece, dall'ossequio ad elementari regole di civiltà giuridica.

La Camera, con votazioni segrete elettroniche, respinge gli emendamenti Mancini 2.2, Fragalà 2.3 e Buemi 2.6; con votazione nominale elettronica, respinge inoltre l'emendamento Buemi 2.8; con votazione segreta elettronica, respinge infine l'emendamento Buemi 2.9.

GIACOMO MANCINI, giudicato non condivisibile, in considerazione dei risultati finora conseguiti, l'intendimento di estendere l'applicazione del regime previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.10, identico all'emendamento Buemi 2.11.

MARCO BOATO dichiara di voler sottoscrivere gli identici emendamenti Mancini 2.10 e Buemi 2.11, sui quali esprimerà voto favorevole.

GIANNICOLA SINISI dichiara il voto contrario del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo sugli identici emendamenti Mancini 2.10 e Buemi 2.11, sottolineando l'opportunità di estendere il regime carcerario previsto dall'articolo 41-*bis* dell'or-

dinamento penitenziario ai responsabili del delitto di tratta di persone in schiavitù.

La Camera, con votazioni segrete elettroniche, respinge gli identici emendamenti Mancini 2.10 e Buemi 2.11, nonché l'emendamento Fragalà 2.12.

GIACOMO MANCINI illustra le finalità del suo emendamento 2.13 e ne raccomanda l'approvazione.

ENRICO BUEMI illustra le finalità del suo emendamento 2.14, identico all'emendamento Mancini 2.13.

La Camera, con votazioni segrete elettroniche, respinge gli identici emendamenti Mancini 2.13 e Buemi 2.14, gli identici Fragalà 2.16 e Buemi 2.17, nonché gli emendamenti Buemi 2.19 e 2.23, Pisapia 2.25, Mancini 2.24 e 2.26 e Pisapia 2.29.

NITTO FRANCESCO PALMA illustra le finalità del suo emendamento 2.35.

ERMINIA MAZZONI dichiara di voler sottoscrivere, anche a nome dei deputati Ranieli, Brusco e Romano, l'emendamento Palma 2.35, sottolineando l'opportunità di prevedere adeguati strumenti di garanzia della libertà personale nell'applicazione — non più straordinaria — dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

MICHELE SAPONARA dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Palma 2.35, del quale auspica l'approvazione.

GIANNICOLA SINISI, sottolineato che la Corte costituzionale non ha mai contestato la legittimità dell'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975, dichiara di non condividere le finalità dell'emendamento Palma 2.35 che, ove approvato, determinerebbe, di fatto, la giurisdizionalizzazione del procedimento.

ENRICO BUEMI, anche a nome dei deputati Socialisti democratici italiani, dichiara voto favorevole sull'emendamento

Palma 2.35, che introduce elementi di garanzia per l'imputato, nel rispetto dei principi costituzionali.

MARCO BOATO, manifestata condivisione per le considerazioni svolte dal deputato Mazzoni, dichiara voto favorevole sull'emendamento Palma 2.35.

CARLO TAORMINA ritiene condivisibili le finalità dell'emendamento Palma 2.35 ed invita l'Assemblea ad approvarlo.

PIERANTONIO ZANETTIN dichiara di voler sottoscrivere, anche a nome del deputato Oricchio, l'emendamento Palma 2.35, che auspica sia approvato.

CHIARA MORONI dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Palma 2.35, del quale auspica l'approvazione.

ENZO CEREMIGNA, manifestata condivisione per le considerazioni svolte dal deputato Sinisi, dichiara voto contrario sull'emendamento Palma 2.35.

GIUSEPPE LUMIA dichiara il voto contrario dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo sull'emendamento Palma 2.35, ritenendolo inidoneo ad assicurare un'effettiva tutela dei diritti dei detenuti e della sicurezza dei cittadini.

La Camera, con votazione segreta elettronica, respinge l'emendamento Palma 2.35.

GIULIANO PISAPIA motiva l'opportunità di sopprimere, al comma 1 dell'articolo 2, il terzo periodo del capoverso 2-*ter*, come proposto nel suo emendamento 2.36.

MARCO BOATO auspica l'approvazione dell'emendamento Pisapia 2.36.

ENRICO BUEMI riterrebbe opportuno stabilire principi minimi di garanzia per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

BOBO CRAXI invita il rappresentante del Governo a motivare ulteriormente il parere contrario espresso sull'emendamento Pisapia 2.36.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge l'emendamento Pisapia 2.36 e gli identici Buemi 2.38 e Cento 2.63.

GIACOMO MANCINI illustra le finalità del suo emendamento 2.39.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Mancini 2.39; con votazioni segrete elettroniche, respinge gli emendamenti Mancini 2.41 e Fragalà 2.42 e 2.43; con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Buemi 2.44; con votazioni segrete elettroniche, respinge quindi gli emendamenti Buemi 2.45 e 2.46.

GIANNICOLA SINISI ritira il suo emendamento 2.47.

La Camera, con votazione segreta elettronica, respinge l'emendamento Fragalà 2.48.

GIANNICOLA SINISI ritira l'emendamento Lumia 2.49, di cui è cofirmatario.

La Camera, con votazioni segrete elettroniche, respinge gli emendamenti Sinisi 2.52, 2.53 e 2.54, Cento 2.64 e Buemi 2.56; con votazioni nominali elettroniche, respinge gli identici emendamenti Mancini 2.57 e Buemi 2.58, nonché l'emendamento Pisapia 2.59; approva quindi l'emendamento Pisapia 2.60.

PRESIDENTE prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Pisapia 2.61 proposta dal relatore.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'emendamento Pisapia 2.61, nel testo riformulato.

NITTO FRANCESCO PALMA, parlando sull'ordine dei lavori, riterrebbe opportuna

una correzione al comma 1, capoverso 2-*sexies*, dell'articolo 2 del disegno di legge.

GERARDO BIANCO, parlando anch'egli sull'ordine dei lavori, dichiara di condividere l'esigenza prospettata dal deputato Palma.

LUIGI VITALI, *Relatore*, propone di accantonare la votazione dell'articolo 2 del disegno di legge al fine di consentire alla Commissione di valutare opportunamente la soluzione da adottare in relazione all'esigenza prospettata dai deputati Palma e Gerardo Bianco.

PRESIDENTE avverte che, non essendovi obiezioni, la votazione dell'articolo 2 del disegno di legge deve intendersi accantonata.

Rinvia quindi il seguito del dibattito al prosieguo della seduta, che sospende fino alle 15.

La seduta, sospesa alle 13,25, è ripresa alle 15.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione alla ripresa pomeridiana della seduta sono settantuno.

Svolgimento di interrogazioni.

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*, in risposta alle interrogazioni Rositani nn. 3-1667 e 3-1668, entrambe vertenti su nomine in ambito teatrale, sottolinea preliminarmente l'autonomia gestionale della quale beneficiano, ai sensi del decreto legislativo n. 367 del 1996, gli enti di interesse nazionale operanti nel settore musicale. Osservato, inoltre, che la funzione di vigilanza su tali enti, attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, non coincide con il controllo analitico dei singoli atti, purché gli stessi non siano palesemente *contra legem*, rileva che non

sussistono i presupposti per un intervento ministeriale in ordine alle nomine richiamate nell'atto ispettivo.

GUGLIELMO ROSITANI si dichiara insoddisfatto della risposta; ritiene che il Ministero per i beni e le attività culturali, quale Dicastero vigilante, sarebbe dovuto intervenire, attesa la palese illegittimità delle nomine in questione.

MANLIO CONTENTO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*, in risposta all'interrogazione Delmastro Delle Vedove n. 3-747, concernente la modalità di applicazione dell'IVA su cessioni in ambito non comunitario, nel richiamare la normativa vigente in materia, peraltro conforme ai principi comunitari, rileva che le proposte di modifica prospettate nell'atto ispettivo si porrebbero in contrasto con tali principi; precisa altresì che l'avvenuta esportazione può essere provata sia con attestazioni ufficiali delle autorità estere sia con dichiarazione del cliente che confermi la ricezione della merce accompagnata da idonea documentazione di trasporto internazionale. Nell'assicurare che il Ministero sta svolgendo un'analisi approfondita degli inconvenienti effettivamente riscontrati, si dichiara disponibile ad un confronto con le associazioni di categoria al fine di individuare soluzioni che possano conciliare le esigenze delle amministrazioni pubbliche — che intendono evitare forme di elusione fiscale — con quelle delle imprese.

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-DOVE si dichiara pienamente soddisfatto, in particolare per la parte conclusiva della risposta e per il fatto che il Governo ha riconosciuto l'importanza delle problematiche richiamate nell'atto ispettivo.

MANLIO CONTENTO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*, in risposta all'interrogazione Caparini n. 3-1167, sulla determinazione, ai fini ICI, del valore degli immobili ove sono situati gli impianti dell'ENEL, premesso che il valore degli immobili ai fini ICI è determinato in

base alle disposizioni del decreto legislativo sul riordino della finanza degli enti territoriali, ricorda che l'ENEL ha presentato numerose dichiarazioni di variazione del valore catastale degli immobili sede di impianti, incidendo negativamente sul gettito delle imposte comunali: al fine di compensare tali minori entrate, il Governo è intervenuto stanziando adeguate risorse finanziarie a favore degli enti territoriali, da ultimo con apposito provvedimento. Assicura infine che, relativamente al caso del comune di Sellero, richiamato nell'atto ispettivo, il Ministero solleciterà le opportune verifiche al fine di accertare eventuali violazioni di legge.

DAVIDE CAPARINI prende atto con soddisfazione della risposta fornita dal sottosegretario, che denota l'intendimento del Governo di risolvere con sollecitudine un'annosa questione.

MANLIO CONTENTO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*, in risposta all'interrogazione Masini n. 3-1270, concernente il decreto interdirigenziale sul riequilibrio finanziario e gestorio delle agenzie di scommesse ippiche e sportive, osserva preliminarmente che alla definizione del provvedimento hanno fattivamente contribuito anche le categorie direttamente interessate. Rilevato, inoltre, che il Consiglio di Stato ed il TAR del Lazio si sono recentemente pronunziati nel senso della legittimità e della correttezza del decreto impugnato, ritiene non possa escludersi l'opportunità di un'organica rivisitazione della disciplina in tema di scommesse. Talune richieste avanzate dalle organizzazioni di categoria — il cui contenuto è stato recepito in appositi emendamenti al disegno di legge finanziaria per il 2003, attualmente all'esame del Senato — appaiono tuttavia di difficile accoglimento.

MARIO MASINI, nel rivolgere un ringraziamento al sottosegretario per il carattere puntuale ed esaustivo della risposta, sottolinea la necessità di definire sol-

lecitamente i contenziosi pendenti e di superare le attuali difficoltà finanziarie dell'UNIRE.

PRESIDENTE sospende la seduta fino alle 16,30.

La seduta, sospesa alle 15,45, è ripresa alle 16,30.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 3288 ed abbinato.

PRESIDENTE avverte che la Commissione ha presentato l'ulteriore emendamento 2.70.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, lo accetta.

NITTO FRANCESCO PALMA giudica l'emendamento 2.70 della Commissione insufficiente a definire correttamente la portata normativa del capoverso 2-*sexies* dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge: prospetta pertanto l'opportunità di un'ulteriore modifica del testo, preannunciando altrimenti l'intendimento di astenersi nella votazione dell'articolo 2.

LUIGI VITALI, *Relatore*, ritiene sufficientemente chiara la formulazione proposta dalla Commissione.

MARCO BOATO invita la Commissione a tenere conto dei rilievi formulati dal deputato Palma, eventualmente attraverso un'ulteriore modifica del testo.

GAETANO PECORELLA, *Presidente della II Commissione*, ritiene che non sia indispensabile apportare ulteriori modifiche al testo dell'articolo 2 del disegno di legge.

PRESIDENTE osserva che, per evitare eventuali dubbi interpretativi ed in assenza di obiezioni, si potrebbe sostituire, nell'ultimo periodo dell'articolo 2, il termine « provvedimento » con « ordinanza ».

GIANNICOLA SINISI ritiene che la modifica prospettata non assuma un rilievo sostanziale.

LUIGI VITALI, *Relatore*, giudica preferibile non apportare ulteriori modifiche al testo proposto dalla Commissione.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva l'emendamento 2.70 della Commissione e l'articolo 2, nel testo emendato.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

LUIGI VITALI, *Relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, concorda.

GIANNICOLA SINISI ritira l'emendamento Lumia 3.5, di cui è cofirmatario.

GIULIANO PISAPIA ritiene condivisibili le finalità dell'emendamento Buemi 3.2.

MARCO BOATO dichiara di voler sottoscrivere gli emendamenti Buemi 3.2 e Mancini 3.1, sui quali esprimerà voto favorevole.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Buemi 3.2.

GIACOMO MANCINI illustra le finalità del suo emendamento 3.1.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge l'emendamento Mancini 3.1 ed approva l'articolo 3.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

LUIGI VITALI, *Relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Pisapia 4.2, purché riformulato, e parere contrario

sui restanti emendamenti, ove segnalati dai gruppi parlamentari e non preclusi.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, concorda.

La Camera, con votazione segreta elettronica, respinge l'emendamento Taormina 4.1.

PRESIDENTE prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Pisapia 4.2 proposta dal relatore.

La Camera, con votazione segreta elettronica, approva l'emendamento Pisapia 4.2, nel testo riformulato; con votazione nominale elettronica approva, quindi, l'articolo 4, nel testo emendato.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 5 e dell'unico emendamento ad esso riferito.

GIANNICOLA SINISI ritira il suo emendamento 5.1.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva l'articolo 5 nonché l'articolo 6, al quale non sono riferiti emendamenti.

PRESIDENTE passa alle dichiarazioni di voto finale.

ERMINIA MAZZONI dichiara il voto favorevole dei deputati del gruppo dell'UDC (CCD-CDU) su un disegno di legge che modifica opportunamente gli articoli 4-bis e 41-bis della legge n. 354 del 1975; sottolinea altresì che nel corso dell'iter parlamentare il testo del provvedimento è stato oggetto di modifiche migliorative.

GIULIANO PISAPIA dichiara il voto contrario del gruppo di Rifondazione comunista su un disegno di legge inidoneo a perseguire gli obiettivi auspicati, nonché lesivo dei principi fondamentali di uno Stato di diritto; ritiene altresì inaccettabile che si possano adottare, nei confronti dei detenuti, misure vessatorie ed inique,

nonché contrarie al senso di umanità al quale deve ispirarsi l'espiazione della pena.

FRANCESCO CARBONI dichiara il voto favorevole del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo sul disegno di legge in esame, condividendone l'impianto normativo. Manifesta inoltre apprezzamento, in particolare, per la stabilizzazione delle misure recate dall'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975, che ritiene possa contribuire ad una più intensa ed efficace azione di contrasto del fenomeno mafioso.

BOBO CRAXI manifesta un orientamento contrario ad un disegno di legge che introduce definitivamente nell'ordinamento giuridico le misure restrittive e vessatorie recate dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario ed auspica su di esso un pronunciamento della Corte costituzionale.

PIER PAOLO CENTO dichiara il voto contrario dei deputati della componente politica Verdi-L'Ulivo del gruppo Misto sul disegno di legge in esame.

CHIARA MORONI dichiara l'astensione sul disegno di legge in esame, manifestando perplessità sul merito del provvedimento.

ENRICO BUEMI, nel ritenere che la lotta alla criminalità debba essere condotta conformemente ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e nel rigoroso rispetto dei diritti umani, esprime l'orientamento contrario dei deputati Socialisti democratici italiani al disegno di legge in esame.

GIANNICOLA SINISI esprime l'orientamento favorevole dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo al disegno di legge in esame, recante misure opportune ed efficaci sia nell'azione di contrasto della criminalità organizzata sia per la tutela della sicurezza dei cittadini.

SERGIO COLA dichiara il voto favorevole dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale sul disegno di legge in esame, che giudica idoneo a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica ed a contrastare la criminalità organizzata, il terrorismo e la riduzione in schiavitù.

CAROLINA LUSSANA dichiara il convinto voto favorevole dei deputati del gruppo della Lega nord Padania su un disegno di legge volto a stabilizzare le norme recate dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che deve ritenersi una misura preventiva con la quale si intende interrompere qualsiasi collegamento tra i detenuti e le organizzazioni criminali esterne. Manifesta infine apprezzamento per l'ampliamento delle fattispecie criminose alle quali potrà applicarsi il regime penitenziario previsto dall'articolo 41-*bis*.

FRANCA CHIAROMONTE dichiara voto contrario sul disegno di legge in esame, ritenendo che le misure da esso recate si pongano in contrasto con fondamentali principi di civiltà giuridica.

FULVIA BANDOLI dichiara voto contrario sul disegno di legge, ritenendo le misure recate dall'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975, oltre che inique, inidonee a favorire un'efficace azione di contrasto del fenomeno mafioso.

GIACOMO MANCINI, giudicate le misure recate dal disegno di legge in esame inidonee a contrastare il fenomeno della criminalità organizzata e lesive delle libertà individuali, dichiara voto contrario.

GIUSEPPE LUMIA ritiene che le misure recate dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario non siano lesive di principi costituzionalmente sanciti e dei diritti dei detenuti; auspica altresì una più incisiva ed efficace azione di contrasto del fenomeno mafioso.

ANTONIO SODA dichiara che esprimerà un voto in dissenso dalla posizione

del proprio gruppo sul disegno di legge in esame, che ritiene determini una grave lacerazione dello Stato di diritto.

NICOLÒ NICOLOSI dichiara voto favorevole su un disegno di legge che contribuirà a contrastare con efficacia il fenomeno mafioso.

ALFREDO BIONDI dichiara voto contrario sul disegno di legge in esame, recante disposizioni che si pongono in contrasto con principi costituzionali.

FRANCESCO SAVERIO ROMANO, nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Pisapia, lamenta la mancanza di un indirizzo politico univoco della maggioranza sui temi della giustizia: dichiara pertanto l'astensione sul disegno di legge.

ROBERTO GIACHETTI dichiara voto contrario sul disegno di legge in esame, ritenendo che l'obiettivo di contrastare la criminalità organizzata non possa essere conseguito con disposizioni speciali, quali le norme dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

GIANCLAUDIO BRESSA dichiara voto contrario sul disegno di legge.

LUIGI VITALI, *Relatore*, ritiene che il disegno di legge in esame, del quale auspica l'approvazione, testimoni l'intendimento del Parlamento di contrastare efficacemente la criminalità organizzata.

La Presidenza è autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

La Camera, con votazione finale elettronica, approva il disegno di legge n. 3288.

PRESIDENTE dichiara assorbite le concorrenti proposte di legge.

Sull'ordine dei lavori.

FRANCESCO GIORDANO chiede che il Governo riferisca sollecitamente alla Camera sulle dichiarazioni che il ministro

Martino avrebbe reso nella giornata odierna, secondo le quali il Governo italiano avrebbe già assicurato la propria disponibilità a concedere basi navali e spazi aerei per un eventuale conflitto con l'Iraq.

LUIGI RAMPONI, *Presidente della IV Commissione*, assicura che il ministro della difesa, audito dalle Commissioni di difesa della Camera e del Senato in seduta congiunta, non ha affatto dichiarato di aver già reso disponibili lo spazio aereo o le basi militari del nostro Paese. Egli ha altresì aggiunto che qualsiasi decisione verrà assunta solo dopo aver reso precise informazioni al Parlamento ed una volta acquisite le sue determinazioni.

IGNAZIO LA RUSSA, parlando per un richiamo al regolamento, ritiene che un eventuale dibattito incidentale sulla questione posta dal deputato Giordano dovrebbe più opportunamente aver luogo al termine della seduta.

PRESIDENTE ricorda il parere espresso il 24 ottobre 1996 dalla Giunta per il regolamento, secondo il quale interventi sull'ordine dei lavori concernenti materie di particolare rilievo ed urgenti possono essere pronunziati non solo al termine della seduta, ma anche quando l'Assemblea stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno.

MARCO MINNITI sottolinea la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal ministro Martino durante e dopo l'audizione in Commissione: per tale motivo egli dovrebbe fornire chiarimenti alla Camera.

MARCO BOATO si associa alla richiesta formulata dal deputato Giordano, stante la delicatezza della materia.

LAPO PISTELLI si associa anch'egli alla richiesta formulata dal deputato Giordano, ritenendo opportuno un confronto parlamentare su una materia sulla quale l'opinione pubblica deve peraltro essere correttamente informata.

CESARE RIZZI ricorda che il Governo presieduto dall'onorevole D'Alema decise di prendere parte ad un intervento militare senza consultare preventivamente il Parlamento.

GIUSEPPE COSSIGA dichiara di non condividere l'uso strumentale di notizie di stampa.

UGO INTINI ritiene opportuno che il Governo riferisca alla Camera in ordine alle dichiarazioni eventualmente rese dal ministro della difesa.

PRESIDENTE assicura che riferirà al Presidente della Camera perché rappresenti al Governo il tenore del dibattito incidentale sviluppatosi a seguito della richiesta sull'ordine dei lavori formulata dal deputato Giordano.

Seguito della discussione del disegno di legge S. 1805, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 236 del 2002: Termini legislativi in scadenza (approvato dal Senato) (3450).

PRESIDENTE riprende l'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione e delle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli identici articoli aggiuntivi Turco 4.05 e Bindi 4.06, nonché gli articoli aggiuntivi Boato 4.08 ed Alfonso Gianni 4.012.

TIZIANA VALPIANA richiama le finalità dell'articolo aggiuntivo Alfonso Gianni 4.014, di cui è cofirmataria.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli articoli aggiuntivi Alfonso Gianni 4.014, Battaglia 4.07 e Bindi 4.09.

GIOVANNI LOLLI paventa le deleterie conseguenze che potrebbero determinarsi

ove non fosse adeguatamente finanziato l'istituto del reddito minimo di inserimento.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo aggiuntivo Battaglia 4.010.

EUGENIO DUCA illustra le finalità del suo articolo aggiuntivo 4.011 e ne raccomanda l'approvazione.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'articolo aggiuntivo Duca 4.011.

ANTONIO ORICCHIO, *Relatore*, modificando il precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Bressa 6-bis.1, purché riformulato.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, concorda.

GIANCLAUDIO BRESSA accetta la riformulazione del suo emendamento 6-bis.1.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'emendamento Bressa 6-bis.1, nel testo riformulato.

PIERLUIGI MANTINI ritiene inopportuna la proroga di termini prevista dall'articolo 7-bis del decreto-legge.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli identici emendamenti Lion 7-bis.1 e Realacci 7-bis.5, nonché l'emendamento Lion 7-bis.2.

MARCO BOATO raccomanda l'approvazione dell'emendamento Lion 7-bis.3, di cui è cofirmatario, identico all'emendamento Gambini 7-bis.4.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli identici emendamenti Lion 7-bis.3 e Gambini 7-bis.4, nonché gli emendamenti Raffaldini 9.1, 9.3, 10.1 e 10.2.

MARCO BOATO dichiara voto favorevole sull'emendamento Raffaldini 10.3.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Raffaldini 10.3.

UGO PAROLO, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ritira il suo emendamento 11.1.

PIERLUIGI MANTINI sottolinea l'inefficacia delle disposizioni recate dall'articolo 12 del decreto-legge.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti Boato 12.1 e Zanella 13-bis.1, 13-bis.2 e 13-bis.3.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI invita il relatore ed il Governo a valutare con attenzione il contenuto del suo emendamento 13-quater.1 (*Nuova formulazione*), del quale illustra le finalità.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Quartiani 13-quater.1 (Nuova formulazione).

FRANCESCO PAOLO LUCCHESI illustra le finalità del suo articolo aggiuntivo 13-undecies.01, manifestando disponibilità a ritirarlo ove il Governo preannunzi di voler accogliere un ordine del giorno di analogo contenuto.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*, ribadisce il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Lucchese 13-undecies.01.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESI lo ritira, preannunziando la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto.

ANTONIO BOCCIA, a nome del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo, fa proprio l'articolo aggiuntivo Lucchese 13-undecies.01.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'articolo aggiuntivo Lucchese 13-undecies.01, fatto proprio dal gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo.

DONATO BRUNO, *Presidente della I Commissione*, ricordato che il Governo ha presentato l'ulteriore articolo aggiuntivo 13-undecies.06, chiede una breve sospensione della seduta, per consentire la riunione del Comitato dei nove.

PRESIDENTE, accedendo alla richiesta del presidente della I Commissione, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,45, è ripresa alle 18,55.

ANTONIO ORICCHIO, *Relatore*, accetta l'articolo aggiuntivo 13-undecies.06 del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*, ne raccomanda l'approvazione.

MARCO BOATO rinnova le perplessità già espresse in ordine alla dichiarazione di inammissibilità di talune proposte emendative.

TITTI DE SIMONE dichiara voto contrario sull'articolo aggiuntivo 13-undecies.06 del Governo, lamentando l'inaccettabile vuoto normativo esistente in materia di editoria.

ANDREA COLASIO dichiara il voto favorevole dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo sull'articolo aggiuntivo 13-undecies.06 del Governo.

GIUSEPPE GIULIETTI dichiara voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 13-undecies.06 del Governo, invitando tuttavia l'Esecutivo a mantenere gli impegni assunti in tema di editoria anche mediante un apposito atto parlamentare di indirizzo.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo aggiuntivo 13-undecies.06 del Governo.

PRESIDENTE passa alla trattazione degli ordini del giorno presentati e non preclusi, avvertendo che la Presidenza non ritiene ammissibile l'ordine del giorno Ranieli n. 9.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*, accetta gli ordini del giorno Verdini n. 4, Di Luca n. 5, Patria n. 7, Volontè n. 8 e Parolo n. 11, nonché l'ordine del giorno Mantini n. 10, purché riformulato; accoglie come raccomandazione i restanti ordini del giorno.

PIERLUIGI MANTINI, non accettando la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 10.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*, non accetta l'ordine del giorno Mantini n. 10.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'ordine del giorno Mantini n. 10.

PRESIDENTE passa alle dichiarazioni di voto finale.

REMO DI GIANDOMENICO dichiara il voto favorevole dei deputati del gruppo dell'UDC (CCD-CDU) sul disegno di legge di conversione, rilevando che la decisione di prorogare la sperimentazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento denota l'intendimento della maggioranza e del Governo di affrontare in termini diversi i temi ad esso sottesi: preannunzia la presentazione di una proposta di legge in materia.

GIANCLAUDIO BRESSA, pur manifestando apprezzamento per le modifiche apportate al testo approvato dal Senato, lamenta il carattere eterogeneo delle materie disciplinate dal provvedimento d'ur-

genza, che peraltro non affronta temi come la retribuzione del personale del comparto sicurezza, che dovrebbero invece essere oggetto di un urgente intervento legislativo.

MARCO BOATO dichiara voto contrario sul disegno di legge di conversione di un provvedimento d'urgenza eterogeneo e confuso, privo dei requisiti costituzionali di straordinaria necessità ed urgenza.

RICCARDO MARONE, manifestato apprezzamento per la reintroduzione della norma che proroga la sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, sottolinea l'incapacità del Governo di rispettare i termini previsti per l'esercizio delle deleghe legislative ad esso conferite; dichiara, quindi, voto contrario sul disegno di legge di conversione.

LUCA MARCORA dichiara il voto contrario del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo sul disegno di legge di conversione, lamentando, in particolare, l'immotivata soppressione, da parte del Senato, dell'articolo 3 del provvedimento d'urgenza, nel testo del Governo.

ANTONIO ORICCHIO, *Relatore*, premesso che il gruppo di Forza Italia esprimerà voto favorevole sul disegno di legge di conversione, sottolinea la disponibilità mostrata dalla maggioranza e dal Governo a recepire le istanze rappresentate dall'opposizione con riferimento, in particolare, alla proroga della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento.

La Presidenza è autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

La Camera, con votazione finale elettronica, approva il disegno di legge di conversione n. 3450.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 18 dicembre 2002, alle 9,30.

(Vedi resoconto stenografico pag. 89).

La seduta termina alle 19,35.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

La seduta comincia alle 11,05.

GABRIELLA PISTONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 12 dicembre 2002.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Amoruso, Armani, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Burani Procaccini, Castagnetti, Colucci, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Martino, Marzano, Mattarella, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Rizzo, Rotondi, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Stucchi, Tassone, Trantino, Valpiana, Viespoli e Violante sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono settantacinque, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1487 – Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario (approvato dal Senato)

(3288) e delle abbinare proposte di legge: Taormina; Pisapia e Boato (3313-3415) (ore 11,08).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario; e delle abbinare proposte di legge d'iniziativa dei deputati Taormina; Pisapia e Boato.

Ricordo che nella seduta del 9 dicembre scorso si è svolta la discussione sulle linee generali.

La ripartizione dei tempi è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (*vedi calendario*).

(Esame degli articoli – A.C. 3288)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione e delle proposte emendative presentate.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere, distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A – A.C. 3288 sezione 1*).

Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A – A.C. 3288 sezione 2*).

Informo l'Assemblea che, in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85-bis del regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principi o riassuntive, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare.

A tal fine il gruppo di Rifondazione comunista e la componente dei Verdi del gruppo misto hanno segnalato gli emendamenti da porre comunque votazione.

Avverto, infine, che il presidente del gruppo misto ha chiesto il voto segreto su tutti gli emendamenti. La Presidenza sottoporrà, naturalmente, al voto segreto gli emendamenti per i quali sussistono i presupposti richiesti dall'articolo 49 del regolamento.

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 11,10).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 3288.

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 3288)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 3288 sezione 3).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, ritengo, innanzitutto, che occorra circoscrivere il contesto e l'oggetto stesso della nostra discussione. Stiamo, infatti, discutendo di nuove norme per la carcerazione speciale, che riguardano sia il circuito previsto dall'articolo 41-bis della legge penitenziaria, definitivo e non più soggetto a periodiche proroghe, sia le limitazioni all'accesso ai benefici penitenziari. Allora, ci sembra fuor di dubbio (per questo motivo presentiamo un emendamento soppressivo dell'articolo 1) che, con un populismo securitario ossessivo ed ag-

gressivo, tante voci democratiche e trasparenti, che sono dissenzienti da questo inasprimento della carcerazione speciale, vengano accusate di volontà di attenuazione della lotta al crimine. Qui emergono una falsa coscienza ed una coazione a ripetere giustizialista.

Noi, come Rifondazione comunista, non vogliamo cadere in questa trappola, perché sappiamo, anche con dubbi, sofferenze ed errori, che il delicato equilibrio fra le esigenze di sicurezza e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali di ogni persona, anche detenuta per reati gravissimi, allude ad uno dei nodi decisivi dell'agire civile e democratico di una società.

Stiamo discutendo, infatti, un disegno di legge che rende permanente un sistema molto aspro e pervasivo di differenziazione del circuito carcerario. È un errore grave che reca con sé profili molto forti di incostituzionalità, che istituzionalizza un sistema di controllo vessatorio, anzi in verità « tortura » è la definizione dell'ordinamento europeo. Viene distrutto il principio base informatore della legge Gozzini in nome di un teorema, in verità, indimostrato.

Facciamo, infatti, parlare i dati ufficiali del Ministero della giustizia: solo 11 mafiosi su 498 nel 1992 e, ancor meno, 7 su 678 quest'anno sono stati spinti dal regime carcerario speciale a confidarsi con l'autorità inquirente. Dunque, l'inefficacia dell'articolo 41-bis da questo punto di vista è manifesta. È chiaro, quindi, che la differenziazione del regime carcerario diventa il corto circuito, il luogo di precipitazione di una politica debole, incapace, spesso collusa con i processi anche economici di accumulazione mafiosa.

Chi può pensare seriamente che la nuova borghesia mafiosa si combatta con il 41-bis dopo che sono stati smantellati tutti i controlli sulla circolazione dei capitali, tutti i controlli finanziari, bancari, sugli intrecci societari, dopo gli scudi fiscali? Perché, invece di fare propaganda, non vengono letti con attenzione i drammatici ed informati rapporti della Guardia di finanza? Perché le banche centrali, compresa la Banca d'Italia, omettono ogni

controllo sull'intreccio tra economia legale ed economia illegale? Perché mancano del tutto i controlli patrimoniali contro i patrimoni mafiosi? Queste sono le domande che facciamo a chi accusa propagandisticamente di impallidimento della lotta contro la mafia.

L'articolo 41-*bis* è una sorta di eterogeneità dei fini, una coltre che copre tutte le manchevolezze, tutte le ipocrisie dei sepolcri imbiancati della mancata lotta contro la mafia. Del resto, è di poche settimane fa la pubblicazione del nuovo rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia da parte del comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene inumane o degradanti. Il rapporto dedica proprio all'applicazione dell'articolo 41-*bis* un apposito capitolo. La linea di confine entro cui ragionare è stata definita, del resto, dal 1997 dalla Corte costituzionale: le restrizioni devono limitarsi ad evitare collegamenti con le organizzazioni criminali esterne. Ogni ulteriore caratteristica meramente afflittiva non trova giustificazione nella Costituzione.

Alcuni aspetti del provvedimento, quindi, non sono accettabili se partiamo dalla Costituzione e dalla finalità rieducativa che ogni pena deve avere. Non è possibile prevedere di proroga in proroga, senza un tetto alle proroghe, teoricamente un'intera esistenza in carcere a meno che — prevede la norma — il detenuto non collabori con la giustizia. Qui è l'eterogeneità dei fini, questa appare come un'impropria finalità della norma. Il regime speciale di carcerazione non può essere utilizzato come norma sulla dissociazione.

Continua, poi, a non essere previsto un pieno controllo giurisdizionale: questo è un aspetto di impallidimento e di evanescenza della supervisione giurisdizionale già sanzionato dalla Corte europea per i diritti umani. Circa le limitazioni ai benefici viene allargato di molto il campo di coloro che ne potranno usufruire. Ma siamo veramente tranquilli che dopo l'approvazione della Bossi-Fini non cadano nella rete anche i migranti e perfino i richiedenti asilo? Vogliamo aggravare le vergogne di cui il nostro paese si sta

quotidianamente coprendo nei confronti degli asilanti, come della famiglia siriana? Chi sono i nuovi terroristi alla luce del maccartismo della guerra preventiva? Anche i Caruso, i Casarini, le compagne ed i compagni disobbedienti li vogliamo rinchiodare in carceri speciali o in regime di carcerazione speciale? Tra l'altro, chi non ha sinora usufruito, nel corso della carcerazione, di un beneficio ben difficilmente ne usufruirà in futuro perpetuando una logica di emergenza.

Anche l'inversione dell'onere della prova è inaccettabile.

Non va accertata l'esistenza di collegamenti per escludere dal beneficio, ma va dimostrata la loro non esistenza per usufruirne. E come si fa? È un'inversione dell'onere della prova inaccettabile.

In definitiva, e concludo, l'estensione dell'articolo 41-*bis* e il suo ampliamento ad altre categorie non definite della popolazione detenuta sono temi gravi, sui quali varrebbe la pena di riflettere. Noi invitiamo l'Assemblea a farlo con i nostri emendamenti. È infatti proprio di emergenza in emergenza, colleghe e colleghi, che lo Stato di diritto si sta trasformando in Stato penale (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

Poiché non vedo il relatore in aula, chiedo al presidente della Commissione giustizia se desidera esprimere i pareri al posto del relatore.

GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Presidente, credo sia necessaria la presenza del relatore. Ma ecco, Presidente, vedo che il relatore sta arrivando.

LUIGI VITALI, Relatore. Mi scusi, signor Presidente, ma stavamo lavorando per l'Assemblea.

La Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pisapia 1.1, Taormina 1.2 e Cento 1.10, che avrà luogo a scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Vorrei dire in primo luogo, come premessa, che spero e confido — anche se in questo momento non sono presenti in aula molti colleghi — che questa discussione, pur dividendoci nel confronto sugli emendamenti, non ci divida con accuse strumentali rispetto a chi è a favore e a chi invece è contro la mafia.

L'obiettivo è comune: combattere efficacemente la mafia ed evitare che chi è detenuto possa avere contatti con le organizzazioni ancora esistenti all'esterno del carcere. Quello che ci divide e che ci dividerà, di fronte a questo obiettivo comune, riguarda la scelta del metodo più efficace, cioè dello strumento più utile per il reinserimento dei detenuti e per impedire la recidiva ed al fine, in ultima analisi, di impedire che chi è detenuto abbia contatti con la criminalità organizzata.

Entrando nel merito del mio emendamento soppressivo dell'articolo 1, credo occorra far presente a tutti colleghi che non stiamo parlando dell'articolo 41-*bis*, bensì di una modifica sostanziale della legge Gozzini. L'articolo 4-*bis* prevede in generale un'estensione del divieto di concedere tutti i benefici dell'ordinamento penitenziario, salvo la scarcerazione anticipata (quindi in particolare l'ammissione al lavoro esterno, l'affidamento al servizio sociale, la semilibertà, i permessi premio), per chiunque non collabori con la giustizia. È un incitamento alla collaborazione, che contrasta con la genuinità e quindi con l'attendibilità di chi collabora, perché

evidentemente se una persona collabora con la giustizia, perché indotta da un atteggiamento premiale o dal fatto che, in caso contrario, non potrebbe ottenere i benefici dell'ordinamento penitenziario, tale persona non è attendibile. Lo ha detto la Suprema Corte più volte: la credibilità dei collaboratori di giustizia si deve valutare anche sulla base della spontaneità e del disinteresse della loro dichiarazione.

Aggiungo inoltre che l'articolo 1, che estende a numerosi altri reati quelle limitazioni oggi previste per i reati di mafia, contrasta non solo con il principio costituzionale, in base al quale ogni pena deve tendere alla rieducazione del condannato, senza esclusioni di carattere oggettivo (perché questo prevede la Costituzione), ma contrasta con la direttiva generale dell'ordinamento penitenziario.

Basti ricordare che l'articolo 1, che ne indica i principi direttivi, stabilisce espressamente: che il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona; che il trattamento deve essere improntato ad assoluta imparzialità; che non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o nei confronti degli imputati non indispensabili a fini giudiziari; che, nei confronti dei condannati e degli internati, deve essere attuato un trattamento rieducativo che, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, tenda al reinserimento sociale dei detenuti.

Ma vi è di più, questa norma contrasta apertamente con uno dei principi cardine del nostro ordinamento processuale: quello della libertà morale della persona nell'assunzione della prova, prevista dall'articolo 188 del codice di procedura penale. Impedendo che non solo per i reati di mafia, ma anche per quelli di eversione e per altri reati, possano essere concessi i benefici dell'ordinamento penitenziario se non vi è collaborazione, si incide profondamente sulla libertà di determinazione degli imputati e sulla libertà di determinazione nelle dichiarazioni rese negli interrogatori da parte di persone detenute. Ripeto, tutto ciò contrasta con quanto

contenuto nell'articolo 188 del codice di procedura penale, il quale stabilisce espressamente che non possono essere utilizzati, neppure con il consenso delle persone interessate, metodi o tecniche idonee ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare il fatto.

Dunque, pensate quanto possa incidere, sotto il profilo morale, psicologico e sotto il profilo della capacità di ricordare e di valutare i fatti, una norma che impedisca i benefici previsti dalla nostra Costituzione e dal nostro ordinamento penitenziario, qualora non vi sia la collaborazione da parte del detenuto, dell'imputato, del condannato (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, intervengo sull'articolo 1 e segnatamente su questo primo emendamento per svolgere alcune dichiarazioni di carattere generale e per evitare di doverle ripetere in occasione dell'esame dei singoli emendamenti che ho presentato.

Alcuni di questi emendamenti — signor Presidente, onorevoli colleghi — hanno l'unica finalità di ripristinare il testo, approvato quasi all'unanimità, dal Senato. Si tratta di una finalità di economia dei lavori parlamentari, ma anche di una finalità politica, volta a dare un chiaro segnale su cosa si intenda per una condivisione parlamentare degli indirizzi di contrasto del crimine mafioso, sia attraverso gli strumenti del 41-bis sia con riferimento ad altri strumenti come le videoconferenze o l'articolo 4-bis di cui stiamo discutendo in questo momento.

Signor Presidente, preferirei che questa Assemblea si industriasse molto di più per cercare nuovi strumenti di contrasto al crimine mafioso piuttosto che indulgere sul ripensamento e sulla verifica di istituti che, invece, hanno fornito buona prova di sé, tant'è che, ancora oggi, sono oggetto di ripetuti assalti da parte del crimine orga-

nizzato nei confronti di coloro che ne sono stati e ne sono tuttora i protagonisti.

Per questo, signor Presidente, evitando di ripropormi in questo senso in tutte le circostanze, cercheremo di mantenere fermo un orientamento che la Commissione parlamentare antimafia, la Commissione giustizia e l'Assemblea del Senato hanno voluto, pur non potendo negare che un buon lavoro è stato fatto nella condivisione di un obiettivo comune.

PRESIDENTE. Per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta fino alle 11,35.

La seduta, sospesa alle 11,25, è ripresa alle 11,35.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, come anticipato, sarò brevissimo. Annuncio il voto favorevole dei Verdi a questi tre identici emendamenti soppressivi, uno dei quali è stato presentato dalla componente di cui faccio parte. Faccio mie le motivazioni espresse poco fa dal collega Pisapia e non le ripeto per brevità.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pisapia 1.1, Taormina 1.2 e Cento 1.10, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti e Votanti</i>	258
<i>Maggioranza</i>	130
<i>Voti favorevoli</i>	28
<i>Voti contrari</i>	230

Sono in missione 71 deputati.

Prendo atto che gli onorevoli Dorina Bianchi e Perrotta non sono riusciti a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 1.6, che avrà luogo a scrutinio segreto.

EUGENIO DUCA. La votazione è individuale o collettiva?

PRESIDENTE. Come lei preferisce. Tutti insieme il voto è collettivo, uno per uno è individuale.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, sarò brevissimo. Mi rivolgo a tutti i colleghi e, in particolare, a quelli del gruppo della Lega nord. Con questo emendamento si intende eliminare l'impossibilità di godere dei benefici dell'ordinamento penitenziario, salvo che non si collabori con la giustizia, anche per i reati di eversione. Vorrei ricordare che tra i reati di eversione vi sono proprio quelli per i quali si chiede e si è chiesta l'abrogazione da parte nostra e da parte di tutti i gruppi parlamentari ma, in particolare, da parte della Lega nord.

È vero che nel provvedimento si richiede che il reato di eversione debba avere anche manifestazioni di violenza; ma, vorrei ricordare che, sulla base delle direttive europee, anche una propaganda sovversiva, pur se nazionale, e, quindi, un reato d'opinione contestualizzato in un blocco stradale o nell'occupazione pacifica di un edificio pubblico diventeranno atti di eversione.

Quindi, credo che, se non si interviene a modificarla almeno con questo emendamento, che è estremamente limitativo, questa norma sarà estremamente pericolosa e inciderà profondamente sul diritto di esprimere le proprie opinioni e di condurre battaglie su certi reati, che, pur risalenti ad un periodo che speravamo fosse definitivamente superato, purtroppo esistono ancora nel nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, avendo pochissimo tempo a disposizione, anche in questo caso faccio mie le motivazioni del collega Pisapia, che condivido pienamente, e annuncio il voto favorevole all'emendamento Pisapia 1.6, che del resto ho anche sottoscritto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	281
<i>Votanti</i>	280
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	141
<i>Voti favorevoli</i>	39
<i>Voti contrari</i>	241

Sono in missione 71 deputati).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i>	282
<i>Maggioranza</i>	142
<i>Voti favorevoli</i>	34
<i>Voti contrari</i>	248

Sono in missione 71 deputati).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lumia 1.5, che avrà luogo a scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, sono costretto a parlare da qui perché al

mio posto non si accende il microfono. Annuncio il voto contrario a questo emendamento che tende a reintrodurre una delle più limitate, ma positive, modifiche che la Commissione ha introdotto in sede referente.

Questo emendamento cancella il lavoro fatto in sede referente e tendere a reintrodurre quello che era stato tolto. Annuncio, quindi, il voto contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

La votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lumia 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	287
<i>Maggioranza</i>	144
<i>Voti favorevoli</i>	29
<i>Voti contrari</i>	258

Sono in missione 71 deputati).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 1.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, invito i colleghi a prestare un momento di attenzione a questo emendamento. Qui si tratta di ripristinare un principio che credo abbia una sua esigenza fondamentale di essere applicato nel nostro ordinamento. L'onere della prova non compete alla parte che viene accusata, ma all'accusa. Invece, in questo provvedimento si invertono le situazioni e si chiede alla parte accusata di dimostrare di essere innocente. Credo sia un principio fondamentale che deve essere ripristinato e pertanto invito i colleghi a votare a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo che il parere della Commissione e del Governo era contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, parlerò frequentemente, ma brevissimamente. Anche in questo caso condivido le motivazioni espresse dall'onorevole Buemi e annuncio il voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

La votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 1.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	289
<i>Maggioranza</i>	145
<i>Voti favorevoli</i>	37
<i>Voti contrari</i>	252

Sono in missione 71 deputati).

Anche la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 1.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	292
<i>Maggioranza</i>	147
<i>Voti favorevoli</i>	37
<i>Voti contrari</i>	255

Sono in missione 71 deputati).

Prendo atto che l'onorevole Brusco non è riuscito a votare.

La prossima votazione avrà luogo a scrutinio palese in quanto la votazione sugli articoli non è a scrutinio segreto.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	296
<i>Votanti</i>	293
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	147
<i>Hanno votato sì</i>	271
<i>Hanno votato no</i>	22

Sono in missione 71 deputati).

Prendo atto che l'onorevole Brusco non è riuscito a votare.

(Esame dell'articolo 2 – A.C. 3288)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A – A.C. 3288 sezione 4)*

Ha chiesto di parlare l'onorevole Vendola. Ne ha facoltà.

NICHI VENDOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questi anni, pur con estrema problematicità, abbiamo difeso l'articolo 41-bis e lo abbiamo fatto a partire dalla necessità di impermeabilizzare la detenzione dei boss mafiosi, di impedire che dall'interno di un penitenziario i boss potessero continuare a comandare i propri eserciti. Tuttavia, nel difenderlo abbiamo prestato attenzione alle obiezioni che venivano da tanta parte della cultura garantista sulla lesione implicita del precetto costituzionale il quale prevede la pena come un percorso rieducativo.

Devo dire che quell'articolo 41-bis trova origine in una stagione importante dell'an-

timafia, quella che abbiamo conosciuto all'indomani delle stragi di Capaci e di Via d'Amelio. In altre parole, si tratta di un nucleo di norme, anche emergenziali, ma in un contesto di straordinaria rivendicazione del diritto alla giustizia, alla legalità, della lotta contro la mafia.

Oggi, di quella stagione, signor Presidente, è rimasto molto poco. È rimasto soltanto il nocciolo duro e aspro delle norme emergenziali.

Noi pensavamo ad un 41-bis piccolo e sobrio; voi ci proponete un 41-bis smisurato ed ebbro. Si tratta di un 41-bis che ci inquieta perché non possiamo non leggerlo nel contesto di una Europa in cui – lo diceva poco fa il collega Pisapia – anche l'occupazione di edificio pubblico o un blocco stradale possano essere reati con l'aggravante di eversione. Questo significa, come è stato detto dal collega Russo Spena, che stiamo slittando inesorabilmente dallo Stato di diritto allo Stato penale; anzi, allo Stato penale di guerra.

Qualcuno ha parlato di società del coprifuoco; io penso che dobbiamo cogliere con attenzione i segnali che vengono da questa Europa e da questo mondo che si accinge a mettersi l'elmetto ed a combattere la sua guerra.

Vorrei anche dire che, mentre non si fanno neanche un passo in avanti ma si fanno molti passi indietro nei confronti della lotta a livello finanziario ed economico della mafia, mentre non si mette mai a fuoco il rapporto tra mafia e sistema di impresa, mentre evapora completamente il nodo stringente del rapporto tra mafia e politica – ed in questo caso vige la storiografia alla Bruno Vespa dell'innocentismo delle classi dirigenti –, si interviene sempre propagandisticamente e con spirito di vendetta sul tema dell'esecuzione della pena.

Signor Presidente, concludendo il mio intervento vorrei anche dire che questo 41-bis smisurato ed ebbro è una trasformazione della carcerazione in tomba, è un'idea sepolcrale della pena. Alla pena si aggiunge un supplemento di pena e lo Stato scarica sul detenuto le responsabilità

proprie, perché dovrebbe essere sua competenza garantire l'«impermeabilizzazione» del carcere.

Cari colleghi, penso che la mafia non debba mai essere combattuta con strumenti che, tante volte, scivolano verso la barbarie; la mafia va combattuta perché è barbarie e va combattuta fino in fondo con gli strumenti di uno Stato di diritto (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, intervengo per svolgere solo qualche telegrafica osservazione in contrapposizione a quanto detto ora dall'onorevole Vendola.

Mi pare che questo 41-*bis*, messo a regime, risponda, non solo all'esigenza di contrastare il fenomeno mafioso che è tuttora sussistente e dal quale, purtroppo, non sappiamo quando ci libereremo, ma serve anche per tutelare un altro tipo di esigenza di sicurezza rappresentata dal terrorismo che sta esplodendo a livello internazionale in modo così eclatante. Per cui, se noi non ci guardassimo anche da questo pericolo con questo strumento, effettivamente dimostreremmo di essere poco responsabili.

Quindi, fatte queste premesse, mettere a regime il 41-*bis* dovrebbe trovare tutti quanti d'accordo. Sorge però solamente un problema che io preannuncio in questo momento e sul quale poi successivamente ci soffermeremo in modo molto più diffuso, nel momento in cui discuteremo l'emendamento presentato dall'onorevole Palma. Proprio perché il 41-*bis* è a regime non possono non sorgere problemi che hanno rilevanza costituzionale. Il problema che ha interessato la Commissione giustizia per tre o quattro sedute è relativo alla necessità o meno di giurisdionalizzare l'applicazione del 41-*bis*. Ciò, non solo perché questa esigenza è stata rappresentata da coloro che hanno preso parte a questo interessante, affascinante dibattito, ma anche per un'indicazione che è stata chiaramente manifestata dalla

Commissione affari costituzionali, ancorché non sotto la forma di condizione, ma sotto quella della opportunità. La Commissione affari costituzionali si è espressa segnalando l'opportunità di prevedere che l'adozione dei provvedimenti applicativi delle misure previste dal nuovo articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario sia affidata all'autorità giudiziaria, anziché all'autorità amministrativa, al fine di un più ragionevole bilanciamento dei principi costituzionali in materia di libertà personale, di garanzia giurisdizionale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Non vi è chi non veda che con il 41-*bis* vi è una chiara restrizione di una libertà, tra l'altro già in quiescenza attraverso lo stato di detenzione; quindi, vi è la necessità di porre attenzione sotto questo profilo. Per cui ritengo che il problema vero che sussiste nella disamina dell'articolo 2 sia essenzialmente questo.

In merito a tale problema, infatti, vi è una sorta di divisione di opinioni sulla quale la Camera si dovrà sicuramente pronunciare.

Pertanto, concludendo, non sono assolutamente d'accordo con le osservazioni svolte dall'onorevole Vendola perché le esigenze di porre a regime l'articolo 41-*bis* sono molteplici. Si avverte solamente questo problema che penso la Camera risolverà secondo coscienza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 2, fatta eccezione per l'emendamento Pisapia 2.60, sul quale il parere è favorevole, nonché sugli identici emendamenti Pisapia 2.61 e Cento 2.65 in merito ai quali la Commissione esprime parere favorevole a condizione che vengano riformulati nel modo seguente: «qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca

della misura, il Ministro, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalità il Ministro deve procedere ove il reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta.»

Se i presentatori degli identici emendamenti accettano la suddetta riformulazione, il parere della Commissione è favorevole anche sui medesimi.

Signor Presidente, se possibile, vorrei adesso enunciare la posizione della Commissione giustizia e del Comitato ristretto in ordine al noto e dibattuto problema della giurisdizionalizzazione, sollevato dai colleghi Vendola e Cola.

L'atteggiamento del relatore in questa sede è stato quello di ossequio totale alle decisioni, assunte (molte unanimemente, altre a maggioranza) in Commissione giustizia, tant'è vero che in questa sede è stato espresso parere contrario sia su alcuni emendamenti modificativi del testo licenziato dalla Commissione sia su altre proposte emendative (mi riferisco agli emendamenti presentati dagli onorevoli Sinisi e Lumia), che intendevano ripristinare l'originaria formulazione che, invece, la Commissione ha modificato. Pertanto, il relatore si è attenuto completamente alle indicazioni emerse in Commissione.

Al riguardo, vorrei segnalare ai colleghi, soprattutto a quanti non masticano di problemi prettamente tecnico-giuridici, che è stato ritenuto, prima dalla commissione nazionale antimafia e poi, quasi all'unanimità, dal Senato, che fosse opportuno che il provvedimento rimanesse in capo al ministro della giustizia. Ciò non significa che abbiamo statuito un'invasione di campo del ministro della giustizia, che è un organo amministrativo, in una sfera giurisdizionale, perché sembrerebbe che il ministro applichi o meno il regime dettato dall'articolo 41-bis a suo piacimento.

Innanzitutto, il ministro lo applica su proposta e acquisite le informazioni ed, in secondo luogo, vi è un accertamento immediato dell'autorità giudiziaria, in quanto

entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento, il detenuto o il suo difensore possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza. Pertanto, di fatto esiste un intervento giurisdizionale.

Inoltre, è prevalsa (in Commissione, in stretta misura) l'idea di far mantenere a questo provvedimento una valenza di carattere amministrativo perché il potere del ministro, in questo caso, sarebbe limitato alla sola sospensione di quelle regole e degli istituti che già oggi nell'ordinamento penitenziario appartengono alla competenza di ciascuna amministrazione penitenziaria. Pertanto, non si sta inventando assolutamente niente.

Inoltre, lo stabilire questo potere in capo al ministro significherebbe concentrare le competenze; pertanto, in tal modo si evitano inopportune disparità di trattamento sul territorio, si garantisce celerità nell'applicazione e non viene meno comunque il controllo giurisdizionale che è esercitato dal tribunale di sorveglianza.

Pertanto, ritengo che, in merito ad un provvedimento del genere, di così grande importanza e valenza politica, non valga la pena dividere il Parlamento dopo che, non dico la commissione nazionale antimafia, ma il Senato della Repubblica ha dibattuto ed ha votato in questa maniera. Credo che la Commissione giustizia abbia prospettato interventi migliorativi sulla qualità della vita all'interno di questo tipo di sistema.

Per quanto possano essere dotte ed interessanti le discussioni in merito, invito l'Assemblea a confermare l'orientamento della Commissione e del Comitato ristretto che, peraltro, è lo stesso che è stato votato quasi all'unanimità dal Senato della Repubblica.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il Governo intende spendere qualche considerazione su questo argomento, molto dibattuto, perché giurisdizionalizzazione significa in buona sostanza osservazione, alla luce di principi di maggiore garanzia, di un momento importante della vita del detenuto.

La giurisdizionalizzazione è la mediazione intellettuale che presiede all'adozione successiva del provvedimento ed offre quindi maggiori garanzie perché vi sono più intelligenze a confronto per valutare se quel provvedimento sia dovuto e se quel soggetto meriti di essere sottoposto alle restrizioni che fatalmente l'applicazione dell'articolo 41-*bis* comporta.

È un tema così importante, proposto in termini di grande efficacia da coloro che hanno predisposto gli emendamenti, che ha necessariamente determinato un'attenzione particolare. Credo che si possa serenamente aderire al parere formulato dal relatore per un'unica ragione, ovvero che la mediazione intellettuale e la valutazione plurima che sottende all'adozione del provvedimento del ministro in questo caso sono presenti integralmente.

Vorrei ricordare che il provvedimento viene emesso dopo che il ministro ha sentito il pubblico ministero che procede alle indagini preliminari, la direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrale specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità, il procuratore nazionale antimafia. Vi è quindi una serie di apporti che tranquillizzano in un certo senso l'organo politico che dovrà emettere il provvedimento.

Di più: successivamente, questo provvedimento può essere sottoposto a controllo giurisdizionale da parte del tribunale di sorveglianza. Ecco allora che tutte le perplessità e le ragioni che le istanze garantiste avevano sottolineato possono essere fugate alla luce di una lettura più attenta e serena dell'articolo così come licenziato dalla Commissione.

Per questa ragione aderisco con convinzione all'opinione del relatore, pur rispettando in grande misura gli emendamenti proposti dai colleghi, che certamente hanno meritato attenzione non di poco momento. (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Intervento evidentemente apprezzato!

Passiamo alla votazione dell'emendamento Taormina 2.4

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato le parole che sono state poc'anzi pronunciate dal sottosegretario Valentino e in precedenza anche l'intervento svolto dall'onorevole Vitali, relatore su tale provvedimento.

Devo dire, a titolo personale, come è stato giustamente ricordato, che sono in netto dissenso. Vorrei innanzitutto ribadire ai colleghi che questo non è un emendamento soppressivo della disciplina di rigore per il carcere, ma costituisce invece un tentativo di contemperamento delle varie esigenze: da una parte di quelle relative ad un controllo interno alla detenzione, laddove essa presenti rischi di contatto con l'esterno e, dall'altra, dell'esigenza di garantire che ciò avvenga effettivamente quando di necessità.

Quindi, non si tratta di una norma che ha caratteristiche lassiste, ma di una norma che si preoccupa del bilanciamento degli interessi costituzionali che sono in gioco in questo frangente. Siccome la prima preoccupazione deve essere quella di non introdurre norme incostituzionali nel nostro ordinamento, vorrei ricordare che la Corte costituzionale su questo problema è intervenuta frequentemente — l'onorevole Russo Spina ha ricordato alcuni di questi interventi — e lo ha fatto per mettere alcuni paletti. Il primo è quello di ribadire che lo spazio residuo di libertà, che appartiene anche ai detenuti, sia uno spazio come quello che la Costituzione prende in considerazione per qualsiasi altro cittadino.

La Corte costituzionale, proprio in relazione all'esigenza di garantire che si tratti di una libertà costituzionale protetta, come sempre, nei suoi interventi ha messo un altro paletto: quello di ritenere che intanto l'articolo 41-*bis* attuale possa avere legittimità di esistenza nel nostro ordinamento in quanto esso sia ritenuto di carattere eccezionale. La Corte costituzionale ha ribadito numerose volte il suo pensiero, che ha come conseguenza il fatto

che, nel momento in cui l'eccezionalità della previsione normativa viene meno, anche l'ordinamento deve adeguarsi alla normalizzazione e deve applicare le regole costituzionali.

Dico questo perché nel momento in cui noi stabilizziamo il regime di carcere rigoroso, lo facciamo divenire cioè uno strumento — anche se con esclusione di alcuni reati — di normale applicazione e duraturo nel tempo, è evidente che non possiamo prescindere dall'applicazione di un principio costituzionale come quello recato dall'articolo 13, che prescrive che i provvedimenti limitativi delle libertà personali siano di provenienza giudiziaria e non del ministro della giustizia. Credo si tratti di un problema reale, che porta automaticamente, nel momento in cui l'eccezionalità viene meno, a fare capo alle regole ordinarie dell'accertamento.

Dico questo, Presidente e onorevoli colleghi — e mi avvio alla conclusione — perché credo sia importante ribadire che non può essere il titolo del reato, qualunque esso sia, gravissimo quanto si voglia, a condurre automaticamente all'applicazione del carcere duro *ex* articolo 41-*bis* attuale. Credo sia necessario, invece, che un provvedimento di questa portata, di questa incidenza sia calibrato su comportamenti interni al carcere, che esigono l'accertamento, che esigono l'individuazione, che esigono, in una parola, l'intervento della giurisdizione. Per queste ragioni io credo che questo emendamento si sia fatto carico delle varie esigenze e meriti la riflessione della Camera.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giacomo Angelo Rosario Ventura. Ne ha facoltà.

GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA. Signor Presidente, condivido pienamente l'intervento dell'onorevole Taormina, perché mi pare che, a proposito di questo argomento, in quest'aula, aleggi qualcosa che, molto modestamente, ritengo estremamente negativo. Credo che ogni deputato e il Parlamento nel suo

complesso possano permettersi di indulgere in qualsiasi tipo di comportamento tranne che in quello della quasi preoccupazione del venir meno della propria moralità, fino sconfinare nella proditorietà.

Credo che, fino a quando in questo paese la politica non ripristinerà il proprio primato innanzitutto morale, affinché nelle aule del Parlamento si possa essere in condizione di guidare e a volte anche di precedere, attraverso un carisma che il rappresentante del popolo deve poter sempre sprigionare, nella vita politica di questo paese rimarrà molta incertezza.

Qui c'è da stabilire un dato richiamato, a chiarissime note, da più deputati in modo trasversale, senza ordine di appartenenza o coloritura politica: in realtà, quando si va ad irregimentare questo tipo di istituto, si è completamente e palesemente fuori dai dettati dell'articolo 27 della Costituzione secondo il quale la pena deve mirare alla formazione ed al recupero del detenuto.

PRESIDENTE. Onorevole Giacomo Ventura...

GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA. Non sono in discussione l'articolo 41-*bis* o gli imputati colpiti da questo regime. Tuttavia, un paese che si rispetti deve poter affidare, dichiaratamente, misure così restrittive ed afflittive — come si fa nella relazione al testo normativo —, miranti anche al ravvedimento e alla collaborazione dell'interessato, e questo delicatissimo istituto alla giurisdizione e, quindi, ad un giudice.

Mi avvio a conclusione, evidenziando un ulteriore aspetto relativo alla possibilità di imbattersi nei ritardi della giustizia. Ma le soluzioni sono tante, compresa quella dell'ordinanza a titolo provvisorio, salvo poi innescare il procedimento ordinario giurisdizionale.

Per questo motivo, esprimerò un voto a favore sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CARBONI. Signor Presidente, il gruppo dei Democratici di sinistra esprimerà un voto contrario sull'emendamento al nostro esame e sulle altre proposte emendative del medesimo tenore.

Ne abbiamo già esposto le ragioni in sede di discussione sulle linee generali e le ha ribadite il relatore; sono le ragioni conclusive della riflessione svolta in Commissione. Noi le condividiamo.

Se dovessimo approvare l'emendamento al nostro esame, arriveremmo al risultato paradossale di avere, con riferimento al primo comma dell'articolo 41-bis, che riguarda i detenuti comuni (quindi, con condizioni di pericolosità all'interno dell'istituto), un regime amministrativo, mentre per i detenuti considerati di origine mafiosa (che, quindi, a causa dei loro contatti con la mafia, rappresentano una pericolosità) vi sarebbe un regime più attenuato e controllato. In tal modo, si toglierebbe alla parte politica la responsabilità di mantenere una visione unitaria del problema a livello nazionale, frammentando i provvedimenti tra i diversi giudici di sorveglianza e tra le diverse procure. Per queste ragioni esprimeremo un voto contrario.

Il testo tiene conto delle indicazioni della Corte costituzionale e della Corte europea. Quindi, oggi, con la stabilizzazione, il regime che viene introdotto è all'interno delle indicazioni date dalla Corte costituzionale che, in precedenza, riteneva non operare una censura poiché si era in regime di precarietà. Vi sono tutte le condizioni perché il testo rimanga così come è proposto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi, deputati del gruppo della Margherita, non possiamo sostenere l'emendamento dell'onorevole Taormina, anzi, voteremo contro per due ordini di ragione. In primo luogo, perché cancella dieci anni di esperienze positive nell'applicazione dell'articolo 41-bis: ne

muta sostanzialmente i requisiti, ne deforma le finalità, ne abbatte la efficacia. In secondo luogo (si tratta di una ragione di principio ancora più seria), perché, con la giurisdizionalizzazione proposta, si spostano le politiche della sicurezza, nel rapporto interno al carcere, dal ministro della giustizia al giudice. Si spostano le politiche della sicurezza, esterne rispetto al carcere, dal ministro dell'interno al giudice.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stata fatta troppa confusione sul ruolo del giudice in ordine alla lotta alla mafia. La lotta alla mafia la conduce lo Stato; i giudici applicano le leggi!

Mi sorprende che si voglia introdurre, attraverso queste proposte emendative, un così grave elemento di inquinamento culturale del ruolo del giudice.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, la posizione del mio gruppo, su questo emendamento e su tutti gli altri che riguardano la giurisdizionalizzazione, è di netta contrarietà, anche perché riteniamo di stretta competenza dell'autorità amministrativa (quindi, del ministro) il provvedimento di adozione del regime di carcere duro, senza che, per questo, vengano meno le garanzie poste a tutela della libertà e dei diritti dei detenuti condannati.

La nostra contrarietà alla giurisdizionalizzazione rispetta pienamente anche il principio della separazione dei poteri: qui non si tratta dell'applicazione della sanzione, ma di una modalità di esecuzione della pena, dell'adozione di un regime particolare che viene adottato per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica; ebbene, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non compete all'autorità giurisdizionale, ma a quella amministrativa. Pertanto, ribadiamo la nostra contrarietà.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, desidero esprimere il mio consenso a questo emendamento Taormina 2.4, il cui contenuto è analogo a quello di emendamenti presentati anche dai deputati Verdi e da altri appartenenti al gruppo misto.

È del tutto evidente che siamo di fronte ad una norma speciale che non è di pura e semplice amministrazione, che non concerne la mera esecuzione della sanzione penale. Il combinato disposto delle disposizioni di questo disegno di legge, che elimina la temporaneità del provvedimento di applicazione dell'articolo 41-*bis* e, contemporaneamente, non introduce la giurisdizionalizzazione del provvedimento medesimo, con la connessa attribuzione ad un soggetto terzo della verifica in ordine all'applicabilità della norma citata, è inficiato da evidenti vizi di costituzionalità.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non so chi stia fischiando, ma non mi pare un atteggiamento consono a questa sede!

PIER PAOLO CENTO. Quindi, credo si tratti di un emendamento di buon senso che, se accolto (questo oppure uno dei successivi dello stesso tenore), renderebbe più facile e più ampio il consenso sull'intero disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, questo emendamento tende a ripristinare una garanzia all'interno dell'ordinamento a fronte di questa normativa che sottrae alla valutazione del giudice provvedimenti ulteriormente restrittivi delle libertà dei detenuti ed ulteriormente afflittivi.

Qui non si tratta di dire se sia giusto o sbagliato: l'applicazione di questa norma modifica, in maniera sostanziale, le condizioni dei detenuti; quindi, non si tratta di un provvedimento di sicurezza, ma giudiziario, che tende ad incrementare l'efficacia punitiva della pena inflitta. Se è così, l'affidamento della relativa valuta-

zione alla giurisdizione è indispensabile, altrimenti passiamo dalla legislazione speciale a quella ordinaria senza le garanzie previste per un normale processo e per l'applicazione delle pene ordinarie.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Taormina 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	348
<i>Votanti</i>	346
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	174
<i>Voti favorevoli</i>	44
<i>Voti contrari</i>	302).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mancini 2.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mancini, al quale ricordo che dispone di due minuti. Ne ha facoltà.

GIACOMO MANCINI. Signor Presidente, ritengo che l'articolo 41-*bis* debba essere riformato in modo da farlo rientrare nell'alveo costituzionale.

A questo scopo, ho ritenuto di presentare alcune proposte emendative perché nutro la ferma convinzione che anche nella lotta alla mafia, nella quale tutte le istituzioni debbono essere impegnate, bisogna rispettare i diritti di libertà. In particolare, con questo emendamento, propongo di adeguare il provvedimento al principio costituzionale che sancisce che la libertà di ogni individuo può essere limitata unicamente da un atto motivato dell'autorità giudiziaria.

Questa esigenza fondamentale di rispetto dell'architettura di uno Stato di di-

ritto è evidenziata in maniera perentoria dalla Commissione affari costituzionali — che il relatore si è dimenticato di citare —, che, redigendo il suo parere, ha invitato la Camera a prevedere che il regime del cosiddetto carcere duro sia disposto non più dall'autorità amministrativa, ma da quella giudiziaria; quindi, non più dal ministro della giustizia, ma dal tribunale di sorveglianza. Solo in questo modo si potrà evitare quella censura di incostituzionalità che ha accompagnato questo provvedimento nei dieci anni in cui è stato in vigore. Il provvedimento è stato rispettato dalla Corte costituzionale soltanto perché aveva il carattere di norma temporanea legata all'emergenza. Se oggi, signor Presidente — come ahinoi sembra — vi è la volontà di stabilizzare questa normativa, cioè la si vuole considerare non più emergenziale ma definitiva, è doveroso stabilire che a decidere sull'applicazione del 41-*bis*, cioè su una così grave restrizione della libertà personale, non sia più il ministro, un organo politico, che per definizione è di parte, con tutti i rischi che esso comporta, ma un giudice terzo appartenente ad un ordine indipendente. Se ciò non dovesse avvenire, se cioè sarà consentita ancora al ministro l'applicazione o la non applicazione di questo regime liberticida, diventerà reale il rischio di trasformare il nostro paese in uno Stato di polizia, del quale tutti noi dovremmo avere paura.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, il collega Giacomo Mancini ha fatto onore al nome che porta. Sottoscrivo le motivazioni che ha espresso e, se posso, sottoscrivo anche il suo emendamento e annuncio il voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, anch'io intendo annunciare il voto favo-

revole del gruppo di Rifondazione comunista all'emendamento dell'onorevole Mancini. Con questo emendamento entriamo nel merito della questione fondante di questo provvedimento, su cui ci si è divisi in maniera costruttiva in Commissione: la giurisdizionalizzazione dell'applicazione dell'articolo 41-*bis*.

Una premessa: voglio innanzitutto ringraziare il relatore onorevole Vitali per l'attenzione e per la correttezza con cui ha posto il problema, pur nella non condivisione delle problematiche sollevate da chi ha presentato questo emendamento o emendamenti analoghi.

Bisogna ricordare, colleghi, che nel momento stesso in cui il 41-*bis* diventa una norma a regime, sia che la si consideri un supplemento di pena sia (come io ritengo) che la si consideri come una misura di prevenzione, visto che la finalità è quella di prevenire che il detenuto possa avere rapporti con la criminalità organizzata dall'interno del carcere, a questo punto, l'applicazione di questa misura richiede un controllo, una decisione da parte di un organo giurisdizionale, in un procedimento di carattere giurisdizionale nel contraddittorio delle parti.

Sotto questo profilo è corretta la proposta dell'onorevole Mancini, che prevede il tribunale di sorveglianza come organo competente; analoga e simile proposta è quella prevista dall'emendamento successivo, su cui già mi soffermo per non farlo successivamente, che demanda al tribunale delle misure di prevenzione la decisione sulla applicazione dell'articolo 41-*bis* che, come già detto, è proprio una misura di prevenzione rispetto a chi è detenuto.

Voglio dire che devono esserci la garanzia di un giudice terzo — in sedute pubbliche come avviene per il tribunale di sorveglianza o in camera di consiglio nel procedimento di prevenzione — e la reale presenza di un contraddittorio tra le parti, dove il pubblico ministero porti avanti le sue richieste e cerchi di dimostrare gli elementi per cui sia necessaria l'applicazione l'articolo 41-*bis* e la difesa o il detenuto possano fornire al giudice gli

elementi per dimostrare che non vi sono i presupposti per l'applicazione di queste misure di prevenzione carceraria.

Solo così, in una situazione in cui l'articolo 41-*bis* diventerà norma definitiva, noi possiamo conciliare questa norma con i principi costituzionali. Voglio ricordare, anche se è già stato ricordato, il parere della Commissione affari costituzionali: «*a*) all'articolo 2, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che l'adozione dei provvedimenti applicativi delle misure previste dal nuovo articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario sia affidata all'autorità giudiziaria anziché all'autorità amministrativa, al fine di un più ragionevole bilanciamento dei principi costituzionali in materia di libertà personale e di garanzie giurisdizionali (...)». Si parla tanto di giusto processo, di contraddittorio delle parti e questo è uno dei momenti più difficili, più delicati in cui si vede chi è effettivamente garantista e chi lo è solo a parole. Inoltre, la Commissione affari costituzionali invita a tener conto anche dei principi che tendono a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Noi siamo convinti che la lotta alla mafia tanto è più forte quanto è più severa, tanto è più efficace quanto più sono rispettate le garanzie e i principi di uno Stato di diritto.

Per queste ragioni, voteremo a favore dell'emendamento Mancini 2.2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo della Margherita sostiene la posizione già illustrata dall'onorevole Sinisi su questo punto fondamentale. Lo facciamo, evidentemente, con grande senso di responsabilità e per non disperdere, nella lotta contro la violenza mafiosa, quel patrimonio di unità che si è realizzato con il voto al Senato e lo facciamo — lo dico anche ai colleghi dell'Ulivo e del centrosinistra — non senza il carico delle perplessità, dei dubbi, della necessità che la pena, anche ove costituisca una modalità dell'applica-

zione di politiche di sicurezza, sia e resti conforme alle esigenze di umanità.

Abbiamo discusso in Commissione di questi aspetti e siamo anche convinti che ci sarà un tempo in cui si potrà, con atti forse diversi e con mezzi differenti, indicare misure più adeguate per il controllo del potere mafioso nelle carceri e dei collegamenti esterni. Penso alla necessità di un controllo stabile attraverso intercettazioni ambientali della frequenza di comunicazioni e quindi alla possibilità di eliminare misure che appaiono vessatorie ed antiche, forse non del tutto adeguate a garantire il divieto di una facile comunicazione tra l'interno e l'esterno delle carceri. A tutto ciò siamo e restiamo sensibili e, pur tuttavia, credo — e mi rivolgo, ancora una volta, ai colleghi del centrosinistra — che non possa essere sottovalutata la necessità di riferire al Governo, all'esecutivo, la responsabilità del contrasto alla mafia e la pericolosità di una dispersione, invece, dei controlli e dei presupposti attraverso il meccanismo della giurisdizionalizzazione, ossia del controllo da parte dell'autorità giudiziaria.

Credo che il momento grave e difficile imponga questa unità e che essa sia un bene prezioso su questo tema. A queste riflessioni ispiriamo il nostro voto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giacomo Angelo Rosario Ventura. Ne ha facoltà.

GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA. Signor Presidente, condivido assolutamente la definizione di questo istituto che viene data nell'emendamento proposto dal collega Mancini. È indubbio che siamo di fronte ad una misura limitativa della libertà, non fondata su prove di colpevolezza e direi nemmeno fondata, per come le stesse misure di prevenzione richiedono, su vaghi indizi. È un istituto assolutamente unico che si fonda sulla presunzione, per la verità giustificata, data la natura del reato, di un recesso difficile dal sinallagma criminale che ha legato il responsabile del reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale al sodalizio criminale.

Ma tuttavia non possiamo non tener conto del fatto che, pur trattandosi di un male necessario, nel momento in cui lo si istituzionalizza rendendolo permanente, non può sottrarsi a regole di civiltà giuridica elementare. La misura di prevenzione è stata rimessa alla giurisdizione nel 1957, ma nel passato regime fascista era una misura adottata dall'autorità amministrativa.

In questo caso, non bisogna temere pregiudizio alcuno, poiché la possibilità di assumere nell'immediato, « interinalmente », il provvedimento ci mette al riparo dal paventato — e per la verità realistico — timore dei ritardi della giustizia.

Ritengo che questo tipo di misura, da considerarsi assolutamente preventiva e quanto mai attuale e necessaria, non possa essere rimessa né all'autorità amministrativa né a quella dello stesso ministro, al quale giunge in seguito ad un filtro ed un'indicazione da parte dall'autorità carceraria. Sono istituti delicatissimi, oggi più che mai, perché vengono estesi ai reati di opinione quali, in fondo, sono quelli relativi al terrorismo.

Invito l'Assemblea a tener conto, secondo quanto esposto nel mio precedente intervento, del fatto che il parlamentare deve essere lungimirante, a volte anche sfidando l'incomprensione, senza rinunciare alla propria coscienza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mancini 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	364
<i>Maggioranza</i>	183
<i>Voti favorevoli</i>	61
<i>Voti contrari</i>	303

Avverto che anche la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fragalà 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	365
<i>Votanti</i>	363
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	182
<i>Voti favorevoli</i>	55
<i>Voti contrari</i>	308

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	370
<i>Maggioranza</i>	186
<i>Voti favorevoli</i>	55
<i>Voti contrari</i>	315

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 2.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	369
<i>Votanti</i>	364
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	183

Hanno votato sì 34
Hanno votato no 330

A seguito della reiezione degli emendamenti che attribuivano il potere di adozione del provvedimento di sospensione delle regole ordinarie di trattamento carcerario all'autorità giudiziaria, resta ferma la titolarità di tale potere in capo al ministro della giustizia.

Sono pertanto preclusi gli identici emendamenti Pisapia 2.21 e Buemi 2.22, che si pongono in diretto contrasto con tale previsione, nonché gli emendamenti Buemi 2.30, e gli identici emendamenti Pisapia 2.31 e Buemi 2.32, che attribuiscono il potere di revoca all'autorità giudiziaria, risultando palesemente incongrui.

Passiamo all'emendamento Buemi 2.9.

Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 2.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti 366
Votanti 363
Astenuti 3
Maggioranza 182
Hanno votato sì 40
Hanno votato no 323

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Mancini 2.10 e Buemi 2.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, evidentemente a titolo personale, l'onorevole Mancini. Ne ha facoltà.

GIACOMO MANCINI. Grazie, Presidente. Il provvedimento in oggetto nasce in seguito alla forte emozione provocata dalle stragi di mafia risalenti ai primi anni novanta, ha (ma dovrei dire aveva) carattere emergenziale e si prefigge lo scopo di fornire strumenti ritenuti utili per contrastare e sconfiggere la criminalità organiz-

zata; non si sta discutendo se combattere la mafia, ma come farlo. Dopo dieci anni di applicazione è doveroso compiere un bilancio sui risultati ottenuti, che non può definirsi positivo se si pensa al turbamento ancora causato dalla criminalità organizzata nella vita democratica di alcune realtà, soprattutto del Mezzogiorno.

Per questo motivo non convince, essendo di fronte a strumenti non certo risolutivi, la volontà di insistere e, addirittura, di allargare la sfera di applicazione ad altri reati che, tra l'altro, sono monosoggettivi, ossia sono commessi da una sola persona e, quindi, privi del carattere associativo, per i quali, di conseguenza, non è nemmeno realizzabile l'interruzione dei collegamenti tra gli associati reclusi e quelli in libertà, che è il fine dichiarato di tale provvedimento.

Per questo motivo chiedo ai colleghi di esprimere un voto favorevole su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, anche in questo caso condivido gli emendamenti in esame e le motivazioni poco fa esposte dal collega Giacomo Mancini. Vorrei, pertanto, aggiungere la mia firma agli identici emendamenti Mancini 2.10 e Buemi 2.11 e preannuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, in effetti, interpretando a rigore questi articoli, si dovrebbe reputare che ci troviamo di fronte a fattispecie concernenti delitti di natura individuale. Tuttavia, signor Presidente, si tratta della tratta degli esseri umani, del traffico degli schiavi, che solitamente sono ricompresi tra le attività più lucrose della criminalità organizzata.

Vorrei, poi, ricordare ai colleghi che hanno proposto questo emendamento che l'Italia è stata sede della conferenza di Palermo sulla lotta alla criminalità organizzata e che il primo protocollo aggiuntivo proposto da noi ha riguardato proprio il traffico degli esseri umani. Pertanto, la connessione per materia non solo è stretta, ma ha visto il nostro paese in prima fila per affermarla in una Convenzione internazionale delle Nazioni Unite a Palermo.

Per queste ragioni, signor Presidente, il gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo esprimerà un voto contrario su questi identici emendamenti ed è a favore dell'estensione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario al traffico degli schiavi e degli esseri umani.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Mancini 2.10 e Buemi 2.11, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	371
<i>Votanti</i>	369
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	185
<i>Voti favorevoli</i>	55
<i>Voti contrari</i>	314).

Avverto che anche la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fragalà 2.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	369
<i>Votanti</i>	365
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	183
<i>Voti favorevoli</i>	40
<i>Voti contrari</i>	325).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Mancini 2.13 e Buemi 2.14.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mancini. Ne ha facoltà.

GIACOMO MANCINI. Signor Presidente, se attraverso questo provvedimento si vuole troncare il collegamento tra il detenuto e l'organizzazione criminale di cui fa parte, è doveroso prevedere prove rigorose sull'esistenza effettiva di questo collegamento. Tale esigenza è ineluttabile, se solo si pone mente alle gravissime privazioni della libertà individuale che devono subire i detenuti soggetti al carcere duro. Per questo motivo chiedo ai colleghi di esprimere un voto favorevole su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, anche in questo caso, non si possono assumere provvedimenti di particolare gravità, escludendo benefici e quant'altro, senza prove certe, soltanto in base a valutazioni di carattere generale o tenendo conto del fatto che la persona in esame non ha esplicitato in maniera definitiva la sua separazione rispetto alle organizzazioni mafiose. L'onere della prova in ordine alla necessità di escludere il detenuto dai benefici compete — lo ripeto ancora una volta — all'accusa e non sicuramente alla persona che viene sottoposta al vaglio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici

emendamenti Mancini 2.13 e Buemi 2.14, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	368
<i>Votanti</i>	367
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	184
<i>Voti favorevoli</i>	56
<i>Voti contrari</i>	311).

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Fragalà 2.16 e Buemi 2.17, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	372
<i>Votanti</i>	369
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	185
<i>Voti favorevoli</i>	47
<i>Voti contrari</i>	322).

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 2.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i>	371
<i>Maggioranza</i>	186
<i>Voti favorevoli</i>	50
<i>Voti contrari</i>	321).

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 2.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	371
<i>Votanti</i>	370
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	186
<i>Voti favorevoli</i>	58
<i>Voti contrari</i>	312).

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	374
<i>Votanti</i>	370
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	186
<i>Voti favorevoli</i>	57
<i>Voti contrari</i>	313).

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mancini 2.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	371
<i>Votanti</i>	370

<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	186
<i>Voti favorevoli</i>	55
<i>Voti contrari</i>	315).

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mancini 2.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	371
<i>Votanti</i>	370
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	186
<i>Voti favorevoli</i>	56
<i>Voti contrari</i>	314).

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i>	369
<i>Maggioranza</i>	185
<i>Voti favorevoli</i>	54
<i>Voti contrari</i>	315).

Avverto che gli identici emendamenti Buemi 2.34 e Cento 2.62 sono formali.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Palma 2.35.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, immagino a titolo personale, l'onorevole Palma. Ne ha facoltà.

NITTO FRANCESCO PALMA. Signor Presidente, credo che l'onorevole Taormina e gli altri colleghi intervenuti nel

dibattito abbiano già rappresentato i forti dubbi di costituzionalità che la disciplina che ci accingiamo ad approvare desta con particolare riferimento al ruolo del giudice.

Il mio emendamento non comporta la cosiddetta giurisdizionalizzazione, nel senso che il provvedimento viene ad essere emesso dal ministro della giustizia. Il sistema previsto nella legge che ci accingiamo ad approvare è nel senso che il provvedimento venga emesso dal ministro, che avverso tale provvedimento possa essere avanzato reclamo e che, in ordine a tale reclamo, decida il tribunale di sorveglianza. Il mio emendamento prevede, invece, che la fase del reclamo debba essere necessariamente saltata nel senso che il provvedimento reso dal ministro viene subito ed automaticamente sottoposto al vaglio del tribunale di sorveglianza. Dico ciò perché a me pare necessario che il giudice si avvicini il più possibile ad un provvedimento che, a differenza di tutti gli altri emessi all'interno degli istituti carcerari, non prevede alcuna forma di contraddittorio, pur mutuando le regole degli altri istituti. In definitiva, la differenza che esiste tra uno Stato di polizia ed uno Stato di diritto è esattamente la gravidanza del controllo e la vicinanza del giudice ad un provvedimento immediatamente lesivo dei diritti del soggetto, in particolare quando tali diritti comportano un'ulteriore compressione di una libertà già compressa in ragione dell'avvenuta custodia in carcere.

Ho sentito che il sistema, in fin dei conti, prevede tempi estremamente rapidi: si dice che entro dieci giorni il tribunale di sorveglianza deve decidere.

Ma chiunque conosca le cose della giustizia sa perfettamente che quel termine di dieci giorni è un termine meramente ordinatorio, così come sa perfettamente che quella decisione del giudice può tranquillamente arrivare a diversi mesi di distanza dal momento in cui è stato emesso il provvedimento. È per questo che nell'emendamento da me proposto il sistema si ribalta, nel senso che se entro 60 giorni — che mi pare essere un termine congruo per la valutazione del provvedi-

mento stesso — il tribunale di sorveglianza non lo confermasse ovvero non decidesse sul provvedimento stesso, questo provvedimento perderebbe efficacia.

Signor Presidente, in conclusione del mio intervento vorrei semplicemente dire che, quando la durezza non si conforma ai principi generali di un ordinamento, essa è una durezza strumentale; strumentale probabilmente a un antimafia di tipo virtuale, ma strumentale senz'altro a far cadere una legge sotto il vaglio della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Intervengo sull'emendamento Palma 2.35 in primo luogo per preannunciare la mia volontà di sottoscriverlo, insieme agli onorevoli Ranieli, Brusco e Romano.

Avevo chiesto prima la parola. Non muovo un addebito alla Presidenza, ma dico ciò solo per spiegare il motivo dei voti contrari espressi dal gruppo in occasione della votazione dei precedenti emendamenti, aventi ad oggetto comunque il tema della giurisdizionalizzazione.

Nel preannunciare il mio voto favorevole sull'emendamento Palma 2.35, vorrei documentare la coerenza del nostro atteggiamento rispetto a quanto avvenuto in Commissione giustizia, dove ho firmato, a nome del gruppo dell'UDC (CCD-CDU), un emendamento avente ad oggetto la giurisdizionalizzazione del procedimento. All'interno della Commissione, su questo tema, si è creata infatti una divaricazione fra coloro che hanno sostenuto (con riferimento all'articolo 41-*bis*) la natura di strumento di lotta dello Stato nei confronti di fenomeni di criminalità organizzata e quelli che invece hanno visto nell'articolo 41-*bis* uno strumento coercitivo, una misura restrittiva della libertà personale e quindi, come tale, da affidare alla magistratura e dunque all'organo giurisdizionale.

Credo che con questo emendamento presentato dall'onorevole Palma si rag-

giunga un giusto compromesso, utile alla più proficua utilizzazione dello strumento previsto dall'articolo 41-*bis*. Tale articolo (e le misure che attraverso di esso si introducono nel nostro ordinamento) è uno strumento di tutela dai fenomeni di criminalità organizzata (mafiosa o similari), ma al tempo stesso è anche una misura che incide sulla libertà individuali.

Allora, nel momento in cui si inseriscono nel nostro ordinamento delle misure che hanno un'incidenza così penetrante, è difficile pensare di poter lasciare, nella stabilizzazione dello strumento, la competenza all'organo amministrativo e dunque al ministro. È fondamentale che quegli elementi di certezza, quegli elementi di provato collegamento con le associazioni criminali (mafiose o altre), passino attraverso il vaglio della magistratura.

Attraverso l'emendamento Palma 2.35 non si scompone il quadro del testo, così come esso ci proviene dalla Commissione e così come il Governo vorrebbe che fosse approvato, bensì si fornisce solo un'ulteriore garanzia di sicurezza, nel momento in cui questo strumento da straordinario diventa stabile.

La Corte costituzionale, a cui qualcuno ha fatto riferimento, non ha mai rilevato l'illegittimità della competenza del ministro, in quanto si trovava di fronte ad uno strumento temporaneo che, di volta in volta, veniva prorogato.

Oggi, con questo provvedimento, inseriamo stabilmente tale misura come strumento di tutela che, indubbiamente, incide sulle libertà personali. Attraverso l'emendamento Palma 2.35 e con la procedura che il presentatore ha illustrato, riusciamo ad introdurre nel nostro ordinamento questo strumento grave, ma lo facciamo prevedendo le tutele e le garanzie che meritano i diritti fondamentali della persona e del cittadino. E il detenuto è un cittadino, che ha il diritto di essere tutelato come tutti gli altri!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, anch'io chiedo l'autorizzazione a sottoscrivere l'emendamento Palma 2.35, che condivido in pieno e invito i colleghi ad esprimere sullo stesso un voto favorevole.

Noi di Forza Italia, nel nostro programma elettorale, abbiamo parlato di sicurezza, ma anche di garanzie e del processo giusto, che abbiamo voluto e abbiamo votato. Orbene, nel processo giusto, è data importanza al giudice terzo che, nel contraddittorio delle parti, interviene e decide autonomamente. Dobbiamo garantire al cittadino che le decisioni siano prese nel rispetto del contraddittorio a tutela dei diritti di tutti.

Ecco perché esprimerò un voto favorevole su questo emendamento, invitando tutti i colleghi a fare altrettanto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Corte costituzionale, nel corso degli anni, si è occupata ripetutamente di questo istituto e mai ha eccepito l'illegittimità del potere conferito al ministro di assumere su di sé la responsabilità della politica della sicurezza del nostro paese nella lotta alla criminalità organizzata.

Intendo far chiarezza su un punto sul quale qualcuno può essere stato indotto in errore da convincimenti che sono del tutto destituiti di fondamento. Qui non è in discussione il diritto di libertà dei cittadini né il potere costituzionale conferito ai giudici di disporre. Qui sono in discussione le misure adottate dallo Stato per impedire a mafiosi conclamati in provvedimenti giudiziari di continuare a perpetrare i loro crimini attraverso i dimostrati collegamenti con le organizzazioni criminali alle quali appartengono.

Non si tratta di discutere se un cittadino debba essere più o meno libero, si tratta di discutere se una società debba essere più o meno difesa dalle organizzazioni criminali. E mi permetto di fare una

considerazione, anche questa spero risolutiva. Non ho mai detto che chi è contro il 41-bis è per la mafia e non dirò mai che chi è per la giurisdizionalizzazione è a favore della mafia. Ma, non consento nemmeno a nessuno di affermare che chi è a favore del 41-bis è contro l'umanità, è contro il trattamento umano dei detenuti, in quanto ciò non è vero (*Applausi di deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Lega nord Padania*)! E soprattutto non è vero per chi ha partorito questa esperienza sul sangue di amici che sono morti nella lotta alla mafia; questo non è vero (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e dei deputati Polledri e Angela Napoli*)!

Detto ciò, voglio ricordare come l'emendamento introduca di fatto la giurisdizionalizzazione, in quanto affida al ministro della giustizia e al ministro dell'interno un potere provvisorio limitato in cinque giorni e riaffida al potere giudiziario, quindi ai giudici, la facoltà — ripeto: la facoltà, perché neanche il dovere è previsto — di disporre in conformità o meno. Infatti, in base a questo emendamento, il giudice potrebbe anche non disporre affatto e, quindi, dopo 60 giorni, far decadere la misura. A quel punto, chi sarebbe responsabile della lotta alla mafia nel nostro paese? Il ministro o il giudice che, per il carico di lavoro, non ha fatto il proprio dovere?

Come si va a spiegare alle vedove che c'era un giudice che, avendo un eccessivo carico di lavoro, non poteva adottare il provvedimento? Di ciò dobbiamo farci carico quando affrontiamo questo tema.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il potere amministrativo del ministro è stato valutato dalla Corte costituzionale: il trattamento penitenziario è prerogativa di chi ha responsabilità sulle strutture penitenziarie. Con questo provvedimento viene confermato che il capo, il responsabile assoluto, il ministro, ne ha la titolarità.

Vorrei soltanto ricordare che una sentenza della Corte costituzionale ha sostenuto l'obbligatorietà della prosecuzione dell'osservazione e del trattamento riedu-

cativo. Questa previsione costituzionale è pienamente raccolta nel provvedimento in esame. Non soltanto si dice che il ministro deve continuare a sorvegliare e deve fare in modo che, non appena i legami siano stati recisi, il provvedimento sia revocato, ma si aggiunge che le garanzie giurisdizionali sono fornite dal potere di reclamo. Nell'attesa che un giudice provveda, un ministro avrà la responsabilità e lo Stato potrà dire di aver fatto fino in fondo il suo dovere nella lotta alla mafia nel nostro paese (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, la lotta alla mafia, come la lotta a qualsiasi altra forma di criminalità, deve avvenire nel pieno rispetto delle regole costituzionali, nel pieno rispetto dei nostri principi costituzionali. La deroga a tali principi, sicuramente, rende più debole e anche meno autorevole l'azione dello Stato nei confronti di queste forme di criminalità.

I Socialisti democratici italiani, pertanto, sosterranno l'emendamento 2.35 del collega Nitto Palma, perché ritengono che esso sia la condizione minima come salvaguardia di diritti e di garanzie fondamentali.

Un certo tipo di situazione delicata che si determina nell'applicazione dell'articolo 41-bis necessita di un controllo di garanzia. Senza questo contraddittorio, previsto nell'azione di verifica del provvedimento del ministro, vengono meno i principi e, pertanto, ci si avvia verso il declino della riduzione delle garanzie democratiche e dei diritti fondamentali degli individui, qualsiasi essi siano, detenuti o meno. Si tratta di un declino verso il quale non siamo d'accordo ad andare. Pertanto, confermo il voto favorevole come condizione minima per l'approvazione di una norma che, da oggi, con questo provvedimento passa dalla temporaneità ad un regime definitivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, abbiamo condiviso, sottoscritto e votato gli emendamenti presentati dai colleghi Pisapia, Buemi, Cento e Mancini. Come è stato spiegato dal collega Palma, che lo ha presentato, questo emendamento rappresenta una subordinata rispetto alle altre proposte; tuttavia, condivido pienamente ciò che la collega Erminia Mazzoni ha detto poco fa nel suo intervento e ciò che anche il collega Buemi ha ripreso.

Non credo che in questa materia debba aver valore la contrapposizione tra centrodestra e centrosinistra. E non è un caso che, nelle votazioni di questi emendamenti, abbiano attraversato l'aula non soltanto la stragrande maggioranza dei voti contrari — che sono stati contrari nel centrodestra e in gran parte del centrosinistra — ma anche le decine di voti favorevoli.

A me dispiace che non si condivida una posizione che è rigorosa e determinata nell'impegno alla lotta contro la mafia — che rappresenta un dovere istituzionale, politico e morale — e che è anche a salvaguardia delle più elementari garanzie di uno Stato di diritto, che è tale soltanto se le sue garanzie valgono per tutti cittadini e anche per tutti i detenuti, salve le garanzie di sicurezza. Una volta salvaguardate le fondamentali esigenze di sicurezza che sono state ricordate, non possiamo venir meno alla salvaguardia delle garanzie dello Stato di diritto.

Ripeto che questo emendamento rappresenta una subordinata. Mi fa piacere dare atto alla collega Mazzoni di aver espresso motivazioni in modo tale che io possa condividerle pienamente. È bene che in aula si manifesti la trasversalità su materie di questo tipo. Pertanto, mi auguro che questo emendamento possa essere approvato e, comunque, annuncio il voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo perso-

nale, l'onorevole Taormina, al quale ricordo che ha un minuto a disposizione. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. Signor Presidente, intervengo per annunciare la mia adesione a questo emendamento che, come è stato ora detto dal collega Boato, costituisce una subordinata rispetto alla precedente. Tuttavia, risolve un problema, ossia quello di consentire che un intervento di tipo giurisdizionale si faccia carico di capire le ragioni per le quali quel provvedimento viene adottato. Negli interventi precedenti ho sentito parlare di contrasto alla criminalità organizzata, di contrasto al fenomeno mafioso e altro. Io credo che qui venga in discussione una sola cosa e lo dicono i provvedimenti: ossia il fatto che bisogna stabilire se tra l'interno e l'esterno del carcere si siano verificati quei collegamenti che sono ritenuti pericolosi dall'ordinamento. Questo emendamento consente, anche se in seconda battuta, di fare questo tipo di riscontro e credo che subordinatamente debba essere approvato.

Anche da parte mia c'è l'invito ai colleghi di Forza Italia a votare a favore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Zanettin, al quale ricordo che ha un minuto a disposizione. Ne ha facoltà.

PIERANTONIO ZANETTIN. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia firma e quella dell'onorevole Oricchio all'emendamento Palma 2.35 che condivido. Nel motivare questa mia firma, ricordo che sono stato l'estensore del parere della Commissione affari costituzionali che molti colleghi hanno citato. Credo che l'emendamento dell'onorevole Palma, quindi l'inserimento di un intervento da parte della magistratura di sorveglianza in ordine all'adozione del provvedimento, sia il minimo per poter garantire un profilo di costituzionalità ad un intervento di siffatta natura che necessariamente incide sui principi di libertà personale.

Pertanto, per quanto mi riguarda, invito anche l'intero gruppo di forza Italia a votare a favore dell'emendamento Palma 2.35.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Moroni. Ne ha facoltà.

CHIARA MORONI. Signor Presidente, intervengo soltanto per annunciare il voto favorevole all'emendamento Palma 2.35 che condividiamo completamente e che riteniamo costituisca la condizione minima di salvaguardia delle garanzie democratiche, di tutela dei diritti e della dignità delle persone, in un'ottica di garantismo che noi sosteniamo e perpetuiamo a 360 gradi. Inoltre, chiedo al Presidente di aggiungere la mia firma a questo emendamento: lo condividiamo profondamente, ci auguriamo possa essere uno spunto di riflessione e che possa essere approvato in questo Parlamento, che compirebbe certamente un importante passo avanti nel senso del garantismo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ceremigna. Ne ha facoltà.

ENZO CEREMIGNA. Signor Presidente, è con notevole rammarico che su questo emendamento annuncio il mio voto in dissenso dal gruppo. Siamo di fronte ad un punto di passaggio sul quale nella Commissione parlamentare antimafia, della quale faccio parte, si è discusso molto a lungo, molto propriamente e appassionatamente, fino a giungere ad una deliberazione che ci ha trovato unanimi.

Credo che si dovrebbe essere il più possibile aderenti a quel tipo di elaborazione. Ovviamente, non ho il tempo per approfondire la discussione su questo punto specifico. Rimando, però, all'intervento del collega Sinisi, del quale condivido molte delle affermazioni da lui esposte. Dunque, annuncio il mio voto contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lumia. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE LUMIA. Signor Presidente, anche noi del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo annunciamo il nostro voto contrario.

La questione, sostanzialmente, è stata a lungo dibattuta, vi sono state tante occasioni di riflessione; la Commissione parlamentare antimafia ha rappresentato un luogo molto autorevole nell'ambito del quale si sono anche raggiunte delle convergenze che, in seguito, hanno consentito un'elaborazione ed anche un iter spedito al Senato e mi auguro che ciò consentirà anche alla Camera una posizione molto ferma e decisa.

Tale questione è relativa all'interruzione del flusso di collegamenti tra i boss che si trovano dentro le carceri e quelli fuori. Questo flusso di collegamenti appartiene alla natura dell'associazione e dell'organizzazione mafiosa. Un boss che fa parte della mafia non sospende questa appartenenza quando si trova dentro le carceri, ma vi è sempre legato. Anzi, il boss in quanto tale, dall'interno del carcere, deve esercitare la sua funzione di comando senza la quale perderebbe immediatamente, nell'ambito della gerarchia mafiosa, il suo ruolo. Egli perderebbe punti, prestigio, il suo grado di coesione e la sua capacità di condizionamento. Questo vincolo di appartenenza deve essere reciso e non può essere constatato successivamente. Quando un boss dall'interno delle carceri esprime una funzione di comando, decide chi deve essere ucciso, quale esercizio commerciale deve essere taglieggiato, quale appalto bisogna truccare, quale politico bisogna votare. Ebbene, quando successivamente il fatto viene accertato siamo in presenza di un reato ed in questo caso deve intervenire l'azione giudiziaria, il giudice, il sistema con tutte le sue procedure, i suoi gradi di giudizio, la sua complessità, il sistema delle garanzie.

Quando, invece, bisogna impedire che questo collegamento venga esercitato, quando bisogna organizzare l'esecuzione della pena, affinché essa possa realmente essere scontata all'interno delle carceri con le garanzie rieducative e trattamentali,

il ministro, lo Stato, l'organizzazione del Governo devono intervenire anche attraverso il DAP (dipartimento di polizia penitenziaria). Il sistema ci deve mettere realmente in condizione di applicare nel giusto modo la pena stabilita dal giudice.

Qualora dovessimo uscire da questo binario, andremmo facilmente incontro alla cosiddetta incostituzionalità; nel momento in cui si interviene e si trasforma la modalità della pena in qualcos'altro, questo provvedimento, successivamente e facilmente, potrebbe andare incontro a quella incostituzionalità che molti tirano in ballo perché, a torto o a ragione, sono preoccupati dalla possibilità che si verifichi una lesione dei diritti costituzionali. La lesione dei diritti costituzionali può essere prodotta facilmente da un'invasione e da una trasformazione dalla modalità della pena in un'ulteriore pena, cioè in un qualcosa di diverso dall'organizzazione del sistema carcerario.

Sappiamo anche che, qualora non si dovesse mettere in condizione lo Stato di esercitare la sua sicurezza, il sistema carcerario si trasformerebbe facilmente e diventerebbe quello che abbiamo conosciuto prima che Falcone lo analizzasse. Diventerebbe cioè un luogo dove la gerarchia mafiosa imporrebbe i suoi vincoli; diventerebbe facilmente un pezzo di territorio da controllare da parte della mafia, ed i diritti dei detenuti, soprattutto dei detenuti comuni, verrebbero compressi e facilmente fagocitati. Ecco perché è importante l'idea di personalizzazione delle modalità della pena, di differenziazione dei circuiti carcerari; ciò ci metterebbe in condizione di intervenire positivamente sul rapporto carcere e droga e di intervenire con più forza sul carattere trattamentale. Nello stesso tempo si eviterebbe che la mafia torni ad essere padrona delle carceri come lo era prima della stragi. Bisogna esercitare insieme, coralmemente, l'esercizio della sovranità democratica che la mafia cerca sempre di condizionare, di limitare e di svilire (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Palma 2.35, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	385
<i>Votanti</i>	383
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	192
<i>Voti favorevoli</i>	102
<i>Voti contrari</i>	281).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 2.36.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, vorrei soffermarmi sull'emendamento in esame (al di là della condivisione o meno dell'intero provvedimento, su cui, ripeto, vi è rispetto delle opinioni di tutti, sono comunque convinto che l'obiettivo è comune, anche se vi sono diverse proposte in merito) perché la parte del provvedimento che si intende abrogare è quella più aberrante, e vorrei ricordarla brevemente.

Il capoverso 2-ter, comma 1, dell'articolo 2 prevede che, se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento, di cui all'articolo 41-bis, l'interessato o lo stesso ministro possono chiederne la proroga.

L'ultimo periodo, di cui si chiede l'abrogazione, prevede che, in caso di mancata adozione del provvedimento (ci si riferisce al caso in cui il ministro si pronunci positivamente o negativamente alla revoca), a seguito di istanza del detenuto, la richiesta si intende non accolta, decorsi 30 giorni dalla sua presentazione. Mi sembra un'aberrazione, perché nessuno potrà decidere entro 30 giorni.

Questo silenzio-diniego non è neppure impugnabile perché nel momento in cui non vi è una motivazione, non vi è un provvedimento, non vi sono nemmeno gli elementi per dimostrare che quella motivazione è errata.

Pertanto, chiedo l'abrogazione dell'ultimo periodo del capoverso 2-ter, comma 1, dell'articolo 2, sottolineando che non si cambia nulla nella sostanza, rispetto alla finalità del provvedimento in esame. Ciò è comunque estremamente importante per attribuire a tutti la possibilità di reclamo, anche con riferimento ad un diniego che, di fatto, avviene soltanto perché è decorso il tempo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, colleghi, non mi rivolgo in questo momento ai 102 colleghi che hanno espresso un voto favorevole sull'emendamento precedente, l'emendamento Palma 2.35, ma agli altri 281 che hanno espresso un voto contrario, per le motivazioni che sono state addotte in quest'aula per respingere quell'emendamento a favore del quale, invece, abbiamo votato.

Nel capoverso 2-ter, comma 1, dell'articolo 2, che reca modifiche all'articolo 41-bis, si prevede che se prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga (...), il ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Nel suddetto si afferma anche che « il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto (...) è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. » Fin qua, nella logica che è stata sostenuta in quest'aula, vi è una certa coerenza.

Nel terzo periodo di tale capoverso, tuttavia, si aggiunge che « in caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto (...), la stessa si intende non accolta, decorsi 30 giorni dalla sua presentazione ». Viene pertanto, adottato un provvedimento ed inoltrata

una richiesta; se il ministro per 30 giorni rimane in una situazione di passività totale, senza nemmeno prendere l'iniziativa di esprimersi negativamente alla richiesta, a quel punto la medesima si intende non accolta e quindi non è neppure reclamabile. Credo che ciò sia un'aberrazione giuridica, anche all'interno della logica, che non condivido, sottesa al provvedimento in esame.

Pertanto, invito a votare, a scrutinio palese, a favore della soppressione del terzo periodo del capoverso 2-ter del comma 1 dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, credo che esprimersi contrariamente a questo emendamento non c'entri assolutamente nulla con l'obiettivo della lotta alla mafia. Si tratta, in questo caso, di ristabilire un principio minimo di garanzia rispetto ad opinioni diverse che vi possono essere in determinate situazioni.

Il ministro non può derogare a questi principi di garanzia, semplicemente senza rispettare alcun termine, vale a dire lasciando le situazioni languire, come accade molto spesso nell'ambiente delle carceri che conosciamo tutti.

Pertanto questo termine di 30 giorni impone quanto meno che vi sia una risposta rispetto a valutazioni diverse.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Craxi. Ne ha facoltà.

BOBO CRAXI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei chiedere nuovamente il parere del Governo su questo emendamento e soprattutto vorrei che si motivassero le ragioni del dissenso.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Ho già esposto le mie ragioni. Se vuole gliele ripeto.

PRESIDENTE. Onorevole Craxi, il Governo si è già espresso conformemente al relatore, all'inizio della discussione sull'articolo. È nota l'opinione del Governo.

Passiamo ai voti.

Avverto che la votazione avverrà a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.36, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	358
<i>Votanti</i>	354
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	178
<i>Hanno votato sì</i>	33
<i>Hanno votato no</i> ..	321).

Avverto che la votazione avverrà a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Buemi 2.38 e Cento 2.63, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	362
<i>Votanti</i>	356
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	179
<i>Hanno votato sì</i>	31
<i>Hanno votato no</i> ..	325).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mancini 2.39.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mancini. Ne ha facoltà.

GIACOMO MANCINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea

poc'anzi ha deciso che dovrà continuare ad essere il ministro e non il tribunale a prevedere l'applicazione del 41-*bis*.

Con questo emendamento si chiede che sia effettivamente il ministro e non, per esempio, l'incuria della sua segreteria a comminare una così grave limitazione della libertà. Oggi il ministro può anche non fornire una risposta al reclamo del detenuto senza che l'articolo 41-*bis* decada. Con questo emendamento, che introduce il cosiddetto silenzio-assenso, se il ministro non risponderà, o peggio ancora, se la sua segreteria non porrà alla sua attenzione il reclamo, il provvedimento sarà, come è giusto che sia, revocato.

Appare questa una tutela minima che ritengo opportuno prevedere e sulla quale possono essere d'accordo quei colleghi che anche in questa occasione si sono dedicati all'eroismo che non costa nulla e che i milanesi, dopo le 5 giornate, denominano gli eroi della sesta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la votazione avverrà a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mancini 2.39, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	355
<i>Votanti</i>	348
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	175
<i>Hanno votato sì</i>	34
<i>Hanno votato no</i> ..	314).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mancini 2.41.

Avverto che la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mancini 2.41 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	353
<i>Votanti</i>	351
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	176
<i>Voti favorevoli</i>	50
<i>Voti contrari</i>	301).

Avverto che la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fragalà 2.42, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	350
<i>Votanti</i>	347
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	174
<i>Voti favorevoli</i>	48
<i>Voti contrari</i>	299).

Avverto che la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fragalà 2.43, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	355
<i>Votanti</i>	353
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	177
<i>Voti favorevoli</i>	46
<i>Voti contrari</i>	307).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 2.44.

Avverto che la votazione avverrà a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 2.44, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	360
<i>Votanti</i>	353
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	177
<i>Hanno votato sì</i>	35
<i>Hanno votato no</i> ..	318).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 2.45.

Avverto che la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 2.45, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	364
<i>Votanti</i>	363
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	182
<i>Voti favorevoli</i>	51
<i>Voti contrari</i>	312).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 2.46.

Avverto che la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 2.46, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	369
<i>Votanti</i>	368
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	185
<i>Voti favorevoli</i>	46
<i>Voti contrari</i>	322).

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, può ripetere quali sono i pareri della Commissione e del Governo?

PRESIDENTE. Onorevole La Russa, i pareri della Commissione e del Governo sono contrari su tutti: lo abbiamo detto all'inizio. Se vuole, lo ripeto.

Vi è invece un parere favorevole ed un altro favorevole con riformulazione. La memoria ancora per qualche mese resisterà.

Passiamo all'emendamento Sinisi 2.47.

GIANNICOLA SINISI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fragalà 2.48. Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fragalà 2.48 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i>	374
<i>Maggioranza</i>	188
<i>Voti favorevoli</i>	54
<i>Voti contrari</i>	320).

Passiamo all'emendamento Lumia 2.49.

GIANNICOLA SINISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, la Commissione ha ritenuto di sottrarre al visto di censura la corrispondenza tra i mafiosi e gli eventuali detenuti anche per crimini eversivi e i parlamentari, nonché con tutti i magistrati. Noi abbiamo qualche perplessità su questa esclusione del visto di censura. Pur tuttavia, la Commissione giustizia sta esaminando un provvedimento che vuole ridisciplinare tutta la materia relativa all'articolo 18 e al regime di censura sulla corrispondenza. Alla luce di questa ipotetica, anzi, futura discussione, alla quale porteremo queste nostre perplessità, ritiriamo l'emendamento Lumia 2.49.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 2.52. Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 2.52, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	370
<i>Votanti</i>	367
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	184
<i>Voti favorevoli</i>	116
<i>Voti contrari</i>	251).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 2.53. Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 2.53, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	375
<i>Votanti</i>	374
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	188
<i>Voti favorevoli</i>	117
<i>Voti contrari</i>	257).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 2.54. Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 2.54, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	374
<i>Votanti</i>	373
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	187
<i>Voti favorevoli</i>	47
<i>Voti contrari</i>	326).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cento 2.64. Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cento 2.64, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i>	374
<i>Maggioranza</i>	188
<i>Voti favorevoli</i>	48
<i>Voti contrari</i>	326).

Prendo atto che l'onorevole Santori non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 2.56. Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 2.56, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	375
<i>Votanti</i>	374
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	188
<i>Voti favorevoli</i>	54
<i>Voti contrari</i>	320).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Mancini 2.57 e Buemi 2.58. Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio palese.

Indico la votazione, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Mancini 2.57 e Buemi 2.58, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	376
<i>Votanti</i>	373
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	187
<i>Voti favorevoli</i>	39
<i>Voti contrari</i>	334).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 2.59. Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio palese.

Indico la votazione, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.59, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	378
<i>Votanti</i>	372
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	187
<i>Voti favorevoli</i>	40
<i>Voti contrari</i>	332).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 2.60 sul quale la Commissione e il Governo hanno espresso parere favorevole.

Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio palese.

Indico la votazione, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.60, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	381
<i>Votanti</i>	380
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	191
<i>Voti favorevoli</i>	376
<i>Voti contrari</i>	4).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 2.61, del quale la Commissione ha proposto una riformulazione, di cui è stata data lettura all'Assemblea; tra l'altro, la riformulazione è già stata stampata ed è a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Prendo atto che il presentatore accetta la riformulazione. La votazione avverrà a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.61 *(Nuova formulazione)*, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(<i>Presenti</i>	383
<i>Votanti</i>	377
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	189
<i>Hanno votato sì</i>	375
<i>Hanno votato no</i> .	2).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

NITTO FRANCESCO PALMA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTO FRANCESCO PALMA. Signor Presidente, all'articolo 2, comma 2-*sexies*, a mio avviso, vi è un grave errore giuridico che dovrebbe essere, in qualche modo, corretto, non potendo essere oggetto di correzione in sede di coordinamento formale.

Nell'ultimo capoverso di detto comma si afferma che il potere di ricorso avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza è in capo al procuratore della Repubblica. Gli articoli 666 e seguenti del codice di procedura penale, che regolamentano la disciplina della camera di consiglio del tribunale di sorveglianza, prevedono che l'ufficio del pubblico ministero è ivi rappresentato dal procuratore generale della Repubblica, il che, evidentemente, comporta che, con il comma 2-*sexies*, si conferisce il potere di impugnazione ad un soggetto, il procuratore della Repubblica, che non ha preso parte all'udienza.

GERARDO BIANCO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, non sono un esperto, ma se la considerazione fatta dal collega Palma è quella che è, chiaramente si tratta di una problematica che non può essere assolutamente risolta attraverso il cosiddetto coordinamento. Si tratta di un problema specifico

che deve essere risolto soltanto con una decisione di carattere legislativo; forse, se è già stato approvato nell'altro ramo del Parlamento, è importante, da questo punto di vista, non ritenere di poter risolvere questi problemi attraverso pasticci di carattere procedurale.

PRESIDENTE. Il coordinamento formale ha determinati limiti. Non può essere la riscrittura delle leggi: è coordinamento formale.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Signor Presidente, credo che abbiamo davanti un'ipotesi classica di coordinamento formale. Vi è, infatti, il richiamo alla norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale che fa espresso riferimento al procuratore generale. Quindi, non può che essere il procuratore generale. Se poi questo non dovesse essere l'orientamento, possiamo, come Comitato ristretto, presentare una proposta emendativa. In tal caso, si potrebbe accantonare la votazione dell'articolo 2 al fine di presentare una proposta emendativa, ma, a mio avviso, la questione potrebbe essere superata in questo senso.

PRESIDENTE. Onorevole Vitali, deve dirlo lei. Se vuole l'accantonamento della votazione dell'articolo...

LUIGI VITALI, *Relatore*. È meglio essere precisi: accantoniamo la votazione dell'articolo. Presenteremo, in questo senso, una proposta emendativa.

PRESIDENTE. Sta bene. È, dunque, accantonata la votazione dell'articolo 2 che avverrà nel pomeriggio.

Il seguito del dibattito avrà luogo nel prosieguo della seduta.

La seduta è sospesa e riprenderà alle 15 con il sindacato ispettivo. Le votazioni avranno luogo dalle 16,30.

La seduta, sospesa alle 13,25, è ripresa alle 15.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Frattini, Paolo Russo e Valentino sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono settantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

(Nomine in ambito teatrale – nn. 3-01667 e 3-01668)

PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni Rositani nn. 3-01667 e 3-01668, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente (*vedi l'allegato A – Interrogazioni sezione 1*).

Il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, onorevole Pescante, ha facoltà di rispondere.

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, in merito alle nomine del dottor Stefano Mazzonis a sovrintendente del teatro comunale di Bologna e del signor Eric Vigiè a direttore artistico del teatro Giuseppe Verdi di Trieste, dopo avere interpellato la direzione generale per lo spettacolo dal vivo, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale – ivi compresi gli enti autonomi lirici – sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato e, come tali,

sono disciplinati, per quanto non espressamente previsto dal decreto legislativo stesso, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Tali fondazioni operano, tra l'altro, secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio. Di conseguenza, si deve ritenere che, attualmente, l'autonomia gestionale di tali teatri è ancora più garantita rispetto a quando essi rivestivano natura pubblica.

Il decreto legislativo sopra richiamato stabilisce, altresì, che lo statuto debba prevedere che le fondazioni siano gestite da un consiglio di amministrazione nel quale sia rappresentata, tra l'altro, l'autorità di Governo competente per lo spettacolo. Inoltre, lo statuto deve garantire l'autonomia degli organi della fondazione.

Il controllo sull'amministrazione della fondazione è esercitato dal collegio dei revisori, il quale deve riferire trimestralmente, con apposita relazione, sia al Ministero per i beni e le attività culturali che a quello dell'economia e delle finanze.

Ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 367 del 1996, l'azione di vigilanza esercitata da questo ministero avviene con la verifica del rispetto degli impegni « cui è subordinata la conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari », così come individuati all'articolo 17. Oltre a ciò, il medesimo articolo prevede che l'autorità di Governo ed il Ministero del tesoro ricevano dalle fondazioni informazioni, anche periodiche, da essi richieste.

Quanto sopra esposto, a proposito delle interrogazioni presentate dall'onorevole Rositani, evidenzia che il ruolo di questo ministero riguarda una funzione di vigilanza che non coincide con un controllo analitico dell'opportunità dei singoli atti, salvo che questi non siano palesemente *contra legem*, secondo i principi generali in materia. Alle stesse finalità deve ispirarsi la potestà di intervento ministeriale ai sensi dell'articolo 25 del codice civile; in ogni caso, essa non può indirizzarsi al sindacato di valutazioni prettamente a carattere tecnico-artistico.

Occorre osservare, inoltre, che l'amministrazione è tenuta ad intervenire con lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione solo nei casi previsti dall'articolo 21 del citato decreto legislativo, cioè quando « risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attività della fondazione », nonché quando « il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi ».

Ad ogni modo, ferma restando la evidente discrezionalità tecnico-artistica delle scelte effettuate dagli enti lirici, occorre precisare che l'accertamento dei requisiti non è legato ad una formale documentazione cartolare, ma ad una valutazione del *curriculum vitae*, dei titoli professionali secondo regole tecniche proprie dell'arte musicale e scenica.

La direzione generale competente rappresenta che il dottor Stefano Mazzonis è stato nominato sovrintendente al teatro comunale di Bologna con delibera del consiglio di amministrazione a maggioranza con cinque voti favorevoli ed un astenuto.

L'articolo 13 del decreto legislativo n. 367 del 1996 prescrive che il sovrintendente sia dotato di specifiche e comprovate esperienze nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili.

Al riguardo, la direzione generale rileva che il dottor Mazzonis ha gestito, sin dal 1979, numerose manifestazioni e festival di rilevanza nazionale e curato l'allestimento di opere presso teatri, quali il Maggio musicale fiorentino.

Tali esperienze professionali sono state valutate nella discussione avutasi in sede di deliberazione della nomina.

Il signor Eric Vigì è stato nominato direttore artistico del teatro G. Verdi di Trieste dal sovrintendente, sentito il consiglio di amministrazione, a maggioranza, con quattro voti favorevoli, due contrari ed un astenuto. Il medesimo ha effettuato studi di musica e di storia della musica, ha operato del settore della scenografia e

della regia lirica, realizzando anche allestimenti, sino alla nomina di coordinatore artistico del teatro Real di Madrid.

Si ritiene, pertanto, che, ferma restando la discrezionalità tecnico-artistica degli enti lirici nella scelta del direttore artistico e del sovrintendente, non sussista alcun presupposto per un intervento del ministero in tali nomine in esercizio della funzione di vigilanza che gli è attribuita.

PRESIDENTE. L'onorevole Rositani ha facoltà di replicare.

GUGLIELMO ROSITANI. Signor Presidente, non sono assolutamente soddisfatto. È come lavarsi le mani su un argomento di estrema delicatezza, che riguarda un settore importante della cultura italiana (il mondo dello spettacolo in particolar modo). Il sottosegretario di Stato si è limitato a mettere in risalto che gli enti e le fondazioni sono autonome dal punto di vista della gestione. Nessuno contesta questo, perché la legge prevede questo, ma lavarsi le mani significa non voler individuare le competenze che il Governo (in questo caso il ministero) ha sulle fondazioni. Infatti, nel momento in cui la norma più volte richiamata non prevede l'organo che deve intervenire, due sono le cose: o queste sono autonome e sono abilitate a « delinquere » oppure si deve ricorrere alla magistratura ordinaria.

Non ritengo che la risposta data dal sottosegretario di Stato sia esatta, perché ritengo che il ministero abbia competenza ad intervenire nel momento in cui è palese le illegittimità che vengono compiute da parte di questi organi preposti al controllo del ministero stesso. Nel caso particolare, la legge è chiarissima, e si tratta di norme imperative senza possibilità di deroga. Nel caso di Bologna il signor Mazzonis ha un requisito tra i due richiesti dalla legge: ha fatto esperienza organizzativa. Ce ne sono migliaia che organizzano feste, compreso me, quando mi voglio divertire, ma certamente non ho l'abilitazione per poter occupare il posto di sovrintendente di una fondazione. Quindi, la risposta data per quanto riguarda il dottor Mazzonis è as-

solutamente inesatta non risponde a verità.

Per quanto riguarda l'altra questione, quella più grave, relativa al settore artistico del teatro Verdi di Trieste, qui ci troviamo di fronte ad un falso, un falso chiarissimo. Vigìè, questo signore di Nizza, è stato nominato da un signore di Madrid; il sovrintendente è di Madrid, il direttore artistico è di Nizza, come se in Italia, tra le altre cose, non avessimo uomini capaci di dirigere un teatro importante come quello di Trieste. Ebbene, nel caso di Vigìè siamo di fronte ad una cosa gravissima e lo stesso Vigìè sul giornale locale *Il Piccolo* ha dichiarato che, in effetti, i titoli non c'erano. Guarda caso, il ministero mi risponde dicendo che questo signore i titoli ce li ha mentre non ha alcun titolo che abbia valore europeo e tanto meno italiano; ha frequentato una scuola superiore di musica, peraltro senza completarla, a Nizza, dunque questo signore riceve una nomina abusiva, illegittima. Il documento presentato dal sovrintendente madrilenò è un falso.

Allora, in questo caso, caro sottosegretario, dovete dirmi se un parlamentare per avere chiarezza, risposte e giustizia rispetto ad atti illegittimi che vengono perpetrati palesemente debba, per forza, ricorrere alla magistratura ordinaria.

Ecco i motivi per cui mi dichiaro assolutamente non soddisfatto della risposta del Governo.

(Modalità dell'applicazione dell'IVA su cessioni in ambito non comunitario - n. 3-00747)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onorevole Contento, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Delmastro Delle Vedove n. 3-00747 (vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 2).

MANLIO CONTENUTO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, in ordine alle problematiche evidenziate nell'interrogazione al nostro

esame si fa preliminarmente presente che l'operazione cui ci si riferisce è la cosiddetta esportazione congiunta, nel qual caso la bolletta doganale deve essere intestata ad entrambi gli operatori nazionali (cedente del bene e trasformatore) e riportare, rispettivamente, sia il prezzo di cessione della materia prima, risultante dalla fattura emessa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti del cliente estero, sia il costo della lavorazione, risultante dalla fattura emessa ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nei confronti dello stesso soggetto estero. Entrambi gli operatori nazionali per legittimare la mancata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e la costituzione del *plafond* regolato, come noto, dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e dalla legge 18 febbraio 1997, n. 28, devono fornire la prova della materiale uscita dei beni dal territorio comunitario. In particolare, il cedente della materia prima è tenuto ad esibire la fattura emessa nei confronti del proprio cessionario vidimata dall'ufficio doganale all'atto del compimento delle operazioni doganali di esportazione, con l'indicazione degli estremi del documento doganale emesso, in possesso del soggetto che esegue la lavorazione, integrato, successivamente, con la menzione dell'uscita dei beni dalla Unione europea, apposta, dallo stesso ufficio doganale, su presentazione dell'esemplare del documento di esportazione munito del visto della dogana di uscita. In alternativa, è data possibilità di conservare, unitamente alla fattura di cessione, una copia o fotocopia del documento doganale vistato dalla dogana di uscita, opportunamente inviatagli dal soggetto trasformatore esportatore.

È quanto mai opportuno, quindi, che i due operatori nazionali si tengano in contatto per ovviare alle situazioni incresciose rappresentate nell'interrogazione. In mancanza di tali prove documentali, l'uscita dei beni dal territorio comunitario può

essere altresì dimostrata alle condizioni stabilite dall'articolo 346 del testo unico delle leggi doganali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (condizione di reciprocità), mediante l'esibizione di attestazioni e certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche amministrazioni estere, ovvero, di idonei documenti di trasporto internazionale.

Nell'ipotesi in cui, infine, i beni non vengano esportati, resta l'obbligo per il cedente nazionale di regolarizzare l'operazione di cessione mediante emissione di fattura integrativa con l'evidenziazione della sola imposta originariamente non addebitata.

Tanto premesso, il momento in cui il bene si considera esportato non può che coincidere con quello della materiale uscita del bene dal territorio comunitario, in base alla previsione contenuta all'articolo 8 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, conforme alle disposizioni comunitarie.

È quindi evidente — mi rivolgo all'onorevole interrogante — che una modifica nel senso prospettato sarebbe in contrasto non solo con la disciplina nazionale, che si potrebbe sostenere essere tranquillamente modificabile sotto questo profilo, ma con un preciso principio di una direttiva comunitaria, alla quale è anche condizionata l'attività legislativa del nostro paese; ciò per scongiurare, tra l'altro, il pericolo di elusione di disposizioni concernenti benefici fiscali in capo al cedente dei beni, come l'acquisizione di un *plafond*, collegabili soltanto all'effettiva esportazione dei beni. Anche in base ai dati di cui disponiamo ci sono, purtroppo, segnalazioni che dimostrano come in alcuni casi, effettivamente, i beni non siano stati esportati. Ecco le ragioni che presiedono anche alla particolare attenzione dedicata alla disciplina di un settore rilevante e delicato come quello evidenziato dall'onorevole Delmastro Delle Vedove.

Inoltre, l'introduzione di alcune formalità, quale la segnalazione di operazioni agli uffici doganali, potrebbe risultare molto complessa, soprattutto nell'ipotesi

(molto frequente) in cui operino più soggetti trasformatori per l'attuazione di diverse fasi di lavorazione, con notevole appesantimento degli obblighi da parte degli operatori stessi e delle dogane interessate, le quali sarebbero costrette a seguire la merce in tutte le predette fasi. Tra l'altro, l'indicazione annuale delle quantità esportate configurerebbe un obbligo superfluo, tenuto conto che i dati necessari sono estrapolabili dalle dichiarazioni di esportazioni già in possesso degli uffici doganali.

Va infine ricordato (ciò può rassicurare l'onorevole interrogante) che la prova dell'avvenuta esportazione può essere fornita non solo con un'attestazione ufficiale apposta dall'autorità estera — si condivide la preoccupazione espressa dall'interrogante circa la difficoltà di ottenerla, in rapporto alle amministrazioni di altri paesi — ma anche (questo è il punto più importante) con dichiarazioni del cliente estero che confermi la ricezione della merce, purché accompagnata (in base alla disposizione prevista nell'articolo 346 del testo unico delle leggi doganali) da idonei documenti di trasporto internazionale come lettere di vettura e polizze di carico, anche questi in possesso del cliente estero.

Onorevole Delmastro Delle Vedove, la questione che lei ha posto è stata oggetto di una approfondita analisi, anche su suggerimento di chi sta parlando, poiché riguarda un settore importante per le nostre esportazioni. Sottolineo che gli uffici ed io stesso siamo a disposizione qualora le associazioni di categoria volessero approfondire questo tema delicato e complesso, al fine di evidenziare per il futuro modalità che possano conciliare una duplice esigenza: quella dell'interesse della nostra amministrazione pubblica ad evitare che siano dichiarate non imponibili operazioni che, in realtà, non sono indirizzate all'estero e quella degli operatori, che lo stesso onorevole ha tutelato con quest'atto di sindacato ispettivo, che vorranno proporre iniziative per rendere più semplici anche questi adempimenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Delmastro Delle Vedove ha facoltà di replicare.

SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE. Grazie, Presidente.

Onorevole sottosegretario, debbo ringraziarla in maniera esplicita per la sua risposta esaustiva, anche se non risolutiva di tutti i problemi. Sono particolarmente soddisfatto perché mi è parso che lei abbia perfettamente compreso la grande rilevanza, per un distretto industriale di eccellenza come quello del Biellese, della questione che ho ritenuto di sottoporre all'attenzione del ministero.

Il distretto biellese, normalmente, esporta verso paesi extracomunitari, soprattutto Stati Uniti, Canada ed altri: avviene sovente, come il sottosegretario ha perfettamente compreso, che il cliente straniero disponga in modo preciso di inviare i beni acquistati (nel caso del Biellese, i tessuti), presso altro soggetto italiano incaricato di compiere successive lavorazioni, ad esempio la confezione.

È chiaro che non esiste un rapporto contrattuale fra i due soggetti italiani, in quanto il primo cliente si limita a dare esecuzione ad un ordine recepito dal cliente straniero. Sicché, può accadere che, per fatti non attribuibili alla volontà del primo cliente, si possa cadere nell'inconveniente di dover subire anche sanzioni perché non si realizza l'esportazione della merce.

È anche vera la sua osservazione, secondo la quale, se non vi fosse una particolare attenzione al di là del rispetto delle norme comunitarie e nazionali, in questo caso sarebbe possibile utilizzare tale strumento per realizzare una chiara forma di elusione.

Tuttavia, ho gradito la parte finale della sua risposta, che certamente sottoporro alle associazioni di categoria e, segnatamente, all'unione industriale biellese ed ai suoi consulenti che da tempo studiano tale questione. Mi riferisco alla disponibilità sua personale e del ministero di studiare insieme meccanismi più agili e snelli, an-

che se nella parte finale della sua risposta emerge che, probabilmente, vi è qualche idea positiva.

Sicuramente, dunque, nel dichiararmi estremamente soddisfatto per la sua risposta, che una volta tanto non è formale o di stile, ma decisamente ponderata e frutto di uno studio approfondito — che, tra l'altro, conferma la sua consueta e collaudata disponibilità all'approfondimento di tutti i temi — ne prendo atto e temo che probabilmente insieme ai rappresentanti dell'unione industriale biellese verrò a disturbarla, facendo tesoro del suo invito a recarmi presso il ministero e presso la sua persona per tentare di trovare soluzioni che agevolino un settore di eccellenza, che ha un peso determinante nell'economia nazionale e che, in particolare per il Biellese, riveste una rilevanza assolutamente strategica.

La ringrazio, dunque, onorevole sottosegretario, sperando che nelle aule del Parlamento si possano sempre avere risposte indubbiamente precise e non di stile, mirate alla sostanza del problema quale quella che lei mi ha dato.

(Determinazione, ai fini ICI, del valore degli immobili ove sono situati gli impianti dell'ENEL — n. 3-01167)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onorevole Conto, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Caparini n. 3-01167 (vedi l'allegato A — Interrogazioni sezione 3).

MANLIO CONTO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, la riduzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili discende dalla presentazione agli uffici provinciali dell'agenzia del territorio da parte dell'ENEL di numerose denunce di variazione dello stato delle unità immobiliari urbane appartenenti al gruppo speciale D con le quali, nella generalità dei casi, vengono proposte rendite catastali inferiori rispetto a quelle già accertate e presenti nella banca dati.

Al riguardo, è opportuno preliminarmente ricordare che la determinazione dell'ICI relativa agli impianti produttivi posseduti dall'ENEL può essere effettuata, in via generale, seguendo le disposizioni del decreto legislativo sul riordino della finanza degli enti territoriali il quale, per la tipologia di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, stabilisce che il valore ai fini ICI è determinato in base alle scritture contabili fino all'anno nel corso del quale gli stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita (articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

Per questi fabbricati i soggetti passivi ai fini ICI hanno, inoltre, la possibilità di esperire la cosiddetta procedura Docfa prevista dal decreto ministeriale del 19 aprile 1994, n. 701, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, che comporta, nel caso di specie, l'accatastamento degli impianti produttivi con l'attribuzione di una rendita proposta dallo stesso dichiarante la quale viene assunta alla base del calcolo dell'imposta comunale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.

Pertanto, i problemi prospettati dai comuni in cui hanno sede le centrali termoelettriche dell'ENEL dipendono dal fatto che la predetta società, che aveva in precedenza assolto il tributo in base alle scritture contabili, ha successivamente presentato numerose variazioni in diminuzione delle rendite catastali incidendo in tal modo negativamente sul gettito dell'imposta comunale sugli immobili con evidenti ripercussioni sui relativi bilanci.

L'agenzia del territorio ha rappresentato che per la definizione della predetta rendita la società richiedente assume autonomamente gli elementi di natura tecnico-estimale dei singoli fattori che concorrono ordinariamente alla formazione del valore del bene oggetto di stima e, quindi, della relativa rendita catastale. La

circostanza segnalata dagli onorevoli interroganti, laddove si evidenzia che in alcuni casi l'ENEL procede alla rideterminazione nelle aree di pertinenza degli impianti industriali attribuendo al terreno una valenza prettamente agricola, dipende proprio dall'applicazione di detta procedura. In proposito, l'agenzia ha tuttavia precisato che la diversa valutazione dell'area ha, in generale, una limitata incidenza sul valore del complesso industriale in questione, che è influenzato, invece, sensibilmente dal valore del costo dei macchinari installati presso le centrali di produzione di energia elettrica che spesso vengono sottostimati o non compresi nelle dichiarazioni di parte.

Inoltre, circa l'opportunità di respingere la denuncia di variazione presentata dall'ENEL agli uffici tecnici erariali va chiarito che, in base all'attuale ordinamento normativo, gli elementi tecnico-estimale, compresa la rendita catastale, dichiarati negli atti di aggiornamento sottoscritti da tecnici abilitati tenuti ad accertare preliminarmente l'esistenza dei requisiti necessari alla presentazione possono essere modificati dall'ufficio entro un anno dalla data di presentazione degli stessi. Il combinato disposto della normativa vigente (decreto ministeriale n. 701 del 1994 e articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342) comporta, inoltre, che per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della denuncia di variazione in catasto e la data di notifica della rendita catastale modificata dall'ufficio le imposte vengano corrisposte sulla base della rendita proposta dalla parte. Pertanto, per tale periodo, i minori introiti a favore dei soggetti impositori non sono più recuperabili.

È importante, comunque, evidenziare che per compensare le minori entrate derivanti ai comuni dalla variazione delle predette rendite catastali si sono succeduti nel tempo diversi interventi normativi finalizzati ad attribuire a tali enti territoriali un contributo statale. In particolare, prima la legge finanziaria per il 1999, legge 23 dicembre 1998, n. 448, citata dagli onorevoli interroganti, poi la legge

finanziaria per il 2001, legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno previsto per gli anni dal 1998 al 2000 l'assegnazione di un contributo da parte dello Stato a favore dei comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito ICI per le ragioni suddette. La stessa legge finanziaria per il 2001 ha, inoltre, previsto all'articolo 64 che a decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D sono compensati con un corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni, pari ad euro 1.549,37, e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.

Al riguardo il Ministero dell'interno, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto 1° luglio 2002, n. 197, recante la determinazione delle rendite catastali ed i conseguenti trasferimenti erariali ai comuni che, ai sensi del citato articolo 64, disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei trasferimenti erariali aggiuntivi a favore dei comuni che subiscono minori entrate relative all'imposta comunale sugli immobili per effetto del fenomeno di cui trattasi.

Appare, pertanto, evidente come per effetto dell'intervento normativo cui si è fatto cenno lo Stato si sia fatto carico, con una norma a regime, del maggior onere corrispondente ai minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni a causa del sistema di autodeterminazione della rendita in argomento nei limiti in cui tale maggior onere non possa essere fisiologicamente sopportato dalle finanze di detti enti.

Qualora, poi, non sussistessero i presupposti per rendere operativo l'intervento finanziario da parte dell'amministrazione statale, va confermato agli onorevoli interroganti che, su sollecitazione degli uffici di collaborazione del ministro, l'agenzia del territorio ha comunque assicurato che al fine di contenere detto fenomeno provvederà a rinnovare alle strutture periferi-

che la raccomandazione di sottoporre tempestivamente a verifica, anche attraverso specifici sopralluoghi, tutte le istanze relative ad unità immobiliari appartenenti alle categorie speciali e particolari presentate con modifiche in diminuzione della rendita catastale e di provvedere contestualmente all'eventuale atto di notifica.

Ciò nondimeno, oltre a poter confermare che nel caso segnalato riguardante il comune di Sellero, come già precisato in sede di svolgimento di precedente atto di sindacato ispettivo, l'Ufficio del territorio di Brescia ha a suo tempo sottoposto a verifica il valore della rendita catastale proposta dalla società ENEL e che la vicenda è ancora al vaglio dei giudici tributari, si assicura che grazie anche alla segnalazione effettuata dagli onorevoli interroganti gli uffici dell'amministrazione verranno sollecitati affinché procedano tempestivamente ad ogni doverosa verifica per accertare in generale eventuali violazioni finalizzate ad eludere il pagamento delle imposte di cui trattasi.

PRESIDENTE. L'onorevole Caparini ha facoltà di replicare.

DAVIDE CAPARINI. Prendo atto con enorme piacere dell'intervento del Governo. Devo dire che si nota un notevole salto di qualità nell'affrontare questo annoso problema. Al riguardo, il sottosegretario Contento ha sottolineato come già nel passato si sia tentato di porre rimedio, ma oggi abbiamo finalmente una posizione chiara, volta ad evidenziare la soluzione di un problema che obiettivamente è un problema che ha attanagliato molti comuni, che hanno visto i loro bilanci immediatamente ed istantaneamente prosciugarsi per svariate centinaia di milioni di vecchie lire.

Dunque, in questo senso, finalmente si passa ad una visione che non è più « doppiopesista » (dove l'artigiano è comunque costretto a pagare l'ICI, rispettando regole ben precise e ferree, mentre alcune grandi imprese, come l'ENEL, hanno la possibilità di scorrazzare, addirittura applicando a loro stesse dei valori patrimoniali, che poi

alla resa dei conti la stessa amministrazione ha definito assolutamente inadeguati). Finalmente, vi è quindi anche un salto di qualità nell'affrontare questa grande *lobby* dell'ENEL, che abbiamo visto anche nel corso dell'esame di questa finanziaria al Senato, assestare dei colpi di coda nel tentativo di intervenire sulla decisione — presa addirittura all'unanimità da questo Parlamento — relativa ai canoni.

Pertanto il principio, più volte affermato da questa maggioranza e dall'attuale Governo, è un principio in base al quale vi deve essere una cassa di compensazione e comunque un indennizzo per lo sfruttamento delle risorse e per lo sfruttamento del territorio. In questo senso questa notevole svolta dal punto di vista culturale e dal punto di vista dell'approccio a tale problematica rappresenta una svolta che non posso che accogliere in modo più che favorevole, ringraziando il Governo per questo intervento.

(Decreto interdirigenziale sul riequilibrio finanziario e gestorio delle agenzie di scommesse ippiche e sportive — n. 3-01270)

PRESIDENTE. Il sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Contento, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Masini n. 3-01270 (*vedi l'allegato A — Interrogazioni sezione 4*).

MANLIO CONTENTO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. L'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ha introdotto disposizioni in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Con successivo decreto interdirigenziale del 6 giugno 2002, emanato ai sensi del citato articolo 8, è stato previsto, per quanto interessa ai fini dell'oggetto dell'odierna interrogazione, quanto segue: in primo luogo, la rateizzazione dei pagamenti, da parte dei concessionari della raccolta delle scom-

messe, delle quote di prelievo dovute alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ossia il 15 giugno 2002 e dei minimi garantiti dovuti per gli anni 2000 e 2001; in secondo luogo, la definizione delle condizioni per recedere dalla Convenzione da essi stipulata per l'esecuzione del servizio; in terzo luogo, la determinazione di un nuovo criterio del calcolo del minimo garantito a decorrere dal 2002, in base all'effettiva raccolta dell'anno precedente.

Come è stato segnalato dalla competente amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla formazione dei contenuti di tale provvedimento — predisposto d'intesa con l'UNIRE, il CONI, il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero per i beni e le attività culturali e le altre amministrazioni ed enti titolari a vario titolo di interessi pubblici ed economici — hanno fattivamente contribuito anche le categorie direttamente interessate dal provvedimento, partecipando a più incontri durante i lavori preparatori.

Tuttavia, avverso questo decreto interdirigenziale, sono stati presentati numerosi ricorsi giurisdizionali (oltre 700) che, sostanzialmente denunciano una serie di vizi di legittimità del provvedimento stesso tra cui, in particolare: l'omessa rideterminazione delle condizioni economiche delle convenzioni accessive alle concessioni per l'esercizio delle scommesse, essendosi l'amministrazione e gli enti concedenti limitati — secondo i ricorrenti — a stabilire soltanto modalità di pagamento; la mancata rideterminazione della misura di minimi garantiti per gli anni 2000 e 2001 nonché l'incongruità del criterio di riparametrazione delle stesse somme per gli anni 2002 e seguenti; infine, l'insufficienza del termine di 30 giorni per esprimere la volontà di aderire ovvero di recedere.

Con il nuovo decreto interdirigenziale del 2 agosto 2002, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel dare atto ai ricorrenti dell'esito favorevole di alcune ordinanze cautelari emanate dai giudici amministrativi di primo grado, nell'intento altresì di fondare la propria condotta amministrativa su canoni di impar-

zialità e buon andamento, ha apportato alcune modifiche al precedente decreto del 6 giugno, prorogando, in particolare dal 15 luglio 2002 al 15 ottobre 2002, il termine entro il quale i concessionari possono effettuare le rispettive scelte di adesione alle condizioni ridefinite ovvero di recesso alla concessione.

Anche questo nuovo decreto è stato oggetto di numerosi ricorsi giurisdizionali, presentati davanti al Tribunale amministrativo regionale (oltre 200 ricorsi), per motivi sostanzialmente analoghi rispetto a quelli contenuti nei ricorsi che hanno interessato il primo decreto interdirigenziale.

Per quanto concerne l'esito complessivo del contenzioso ancora in corso, da quanto appreso dalla competente amministrazione dei monopoli di Stato, a fronte di numerose ordinanze di sospensione dell'efficacia dei decreti emessi dai Tribunali amministrativi aditi in sede cautelare, va segnalato che il Consiglio di Stato, a più riprese, nel decidere l'appello avverso alcune delle ordinanze emesse dai vari Tribunali amministrativi regionali, ha affermato testualmente che il decreto interdirigenziale impugnato ha correttamente dato applicazione ai principi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 8, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2002, n. 16.

È significativo rappresentare che anche il TAR del Lazio, con recente ordinanza del 9 ottobre 2002, si è uniformato alle predette pronunce rese dal Consiglio di Stato. L'andamento del contenzioso, per come la situazione si è evoluta, induce a ritenere un esito favorevole dei giudizi per l'amministrazione pubblica in sede di decisione di merito.

Va altresì fatto presente, per una esauriente rappresentazione del quadro normativo, che la legge n. 265 del 22 novembre 2002, di conversione del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, concernente disposizioni urgenti in materia fiscale, ha introdotto, con l'articolo 5-bis, una disposizione con la quale, al fine di consentire una compiuta ricognizione dei punti di

raccolta delle scommesse ippiche e sportive, resi disponibili per effetto dei provvedimenti dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cessazione dei rapporti di concessione di cui trattasi, sono stati sospesi, fino al 31 gennaio 2003, gli effetti di detti provvedimenti nonché i termini per la loro impugnazione. È evidente — lo dico all'onorevole interrogante — che questa sospensione è avvenuta anche al fine di acclarare quali potranno essere gli effetti proprio in dipendenza dell'esecuzione del decreto interdirigenziale richiamato dall'interrogante.

Per completezza, in considerazione del fatto che la risposta predisposta non ne fa cenno, devo aggiungere che è pendente anche una procedura di fronte ad un collegio arbitrale, in cui buona parte di questi concessionari hanno evocato in giudizio l'amministrazione dell'economia e delle finanze insieme a quella dell'agricoltura, oltre all'amministrazione autonoma competente, chiedendo nei suoi confronti sostanzialmente la pronuncia di una condanna per un supposto danno, a fronte del quale le amministrazioni si sono già costituite nel giudizio arbitrale, chiedendo il rigetto della domanda, ritenendo la stessa completamente infondata.

L'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha segnalato che a fine novembre risultavano già sottoscritte 266 dichiarazioni di adesione e quattro atti di recesso dal rapporto concessorio. Infine, riguardo alla questione segnalata dagli onorevoli interroganti, secondo cui la mancata definizione della controversia esporrebbe il settore all'indiscriminata concorrenza illegale, occorre evidenziare come nell'attività di raccolta delle scommesse si sia registrato rispetto all'anno 2001 un incremento nel settore delle scommesse ippiche di circa il 4 per cento ed un aumento di circa il 20 per cento per quelle sportive. Tutto questo naturalmente non esclude che si possa procedere, come peraltro auspicato anche nelle premesse dello stesso decreto interdirigenziale del 6 giugno 2002, con interventi mirati ad una rivisitazione più organica della disciplina in materia di scommesse per il rilancio del

settore economico nel senso sollecitato dalle categorie interessate e quindi anche dagli onorevoli interroganti. A questo proposito, vorrei aggiungere, come sarà sicuramente noto, perché conosco l'interrogante e so che si occupa di queste vicende, che attualmente c'è un confronto che si sta svolgendo al Senato in sede di votazione della legge finanziaria su alcuni emendamenti che hanno come scopo, tra l'altro, proprio quello di rafforzare il settore delle scommesse introducendo delle modifiche normative che sono particolarmente invocate dalla categoria dei concessionari.

Con altrettanta sincerità debbo dire che alcune delle richieste che vengono avanzate, come quelle relative alla riduzione dei prelievi a favore di CONI ed UNIRE e quelle relative ad un abbassamento notevole dall'imposta che viene applicata a questo tipo di scommesse, sono di difficile accoglimento, per ovvie ragioni che riguardano il CONI e l'UNIRE, che sotto il profilo del bilancio non godono, purtroppo, di ottima salute, nonché per la situazione dei conti pubblici che non ci permette di fare di più di quello che ci stiamo attrezzando a fare. Ciononostante, noi riteniamo che anche nei confronti di questo settore debba essere al più presto, speriamo con l'ausilio anche dei concessionari interessati, posta la parola fine ad un contenzioso che, come lei sicuramente sa, è stato determinato da scelte legislative e regolamentari completamente sbagliate che hanno introdotto dei meccanismi rivelatisi poi fallimentari nell'applicazione perché non tenevano conto dell'effettiva raccolta, cioè del mercato.

PRESIDENTE. L'onorevole Masini ha facoltà di replicare.

MARIO MASINI. Signor Presidente, intendo ringraziare il sottosegretario Contento per la risposta che ritengo puntuale sotto il profilo cronologico, attenta ed esaustiva. Nondimeno non posso non sottolineare, prendendo spunto proprio dalla chiusura dell'intervento del sottosegretario, una necessità temporale improcrastinabile che chiudeva l'interrogazione pre-

sentata da me e dagli altri colleghi. Signor sottosegretario, lei sa che in Senato, come ha sottolineato, si stanno producendo degli effetti correttivi ma che sono tutti incentrati sulla parte *no cost* del riordino del sistema di raccolta di giochi e scommesse. Nondimeno, lei ha voluto ottimamente sottolineare che c'è ancora una sostanziale propensione al gioco, in aumento in questo ultimo anno del 4 per cento nel settore ippico e del 20 per cento nel settore delle scommesse in genere. Questo significa che l'ente di riferimento, come lei sa, non potendo riscuotere non solo i minimi garantiti, ma neanche la parte di prelievo dovuto al settore, è in grosse difficoltà economiche. Nell'assestamento di bilancio l'ente UNIRE vede un bilancio previsionale in chiusura con 100 miliardi di lire di debito per la prima volta ed una propensione ad ulteriori 70 miliardi di lire in negativo per l'inizio del prossimo anno. Questo non permette di garantire non solo la corretta gestione dell'ente, ma certamente neanche il sostentamento al piano allevatorio e al programma di premi e provvidenze, che poi reggono tutto il sistema della raccolta delle scommesse perché senza spettacolo e senza corse, soprattutto nel settore ippico, la raccolta verrebbe a diminuire.

Ed ecco perché le ripeto che è urgente un incontro con i concessionari della raccolta per tentare di dirimere definitivamente il problema del contenzioso legato ai minimi ed ai prelievi. Bisogna permettere all'UNIRE, non soltanto di chiudere il bilancio del 2002, ma anche di programmare e manifestare a tutte le categorie del settore un possibile bilancio di previsione per il 2003.

Comunque, signor sottosegretario, la ringrazio ritenendo più che esauriente la sua risposta.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 16,30 con immediate votazioni nominali.

La seduta, sospesa alle 15,45, è ripresa alle 16,30.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 3288 ed abbinata.

**(Ripresa esame dell'articolo 2
— A.C. 3288)**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 3288, in materia di trattamento penitenziario.

Ricordo che questa mattina è stata accantonata la votazione dell'articolo 2.

Avverto che la Commissione ha presentato l'emendamento 2.70 (*vedi l'allegato A — A.C. 3288 sezione 4*) del quale do lettura: al comma 1, capoverso 2-*sexies*, secondo periodo, le parole: « Il procuratore della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Il procuratore generale presso la Corte d'appello ».

Qual è il parere del Governo sul suddetto emendamento ?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 2.70 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.70 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palma. Ne ha facoltà.

NITTO FRANCESCO PALMA. Signor Presidente, si tratta dell'emendamento che sostituisce la figura del procuratore della Repubblica con quella del procuratore generale presso la corte d'appello. Credo, tuttavia, che il suddetto emendamento non sia ancora sufficiente per una corretta formulazione della norma.

Vorrei segnalare che nel capoverso 2-*sexies*, comma 1, dell'articolo 2, nel quale si propone di inserire il testo oggetto dell'emendamento, si prevede che il tribunale decide in camera di consiglio nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del

codice di procedura penale, il che significa che la decisione viene assunta con ordinanza. Il tribunale decide, inoltre, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento (è un chiaro riferimento al provvedimento del ministro). Si prevede poi che il procuratore generale presso la corte d'appello (se viene approvato l'emendamento in questione), il detenuto o l'internato possono proporre, entro dieci giorni, ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa dal tribunale di sorveglianza. Il ricorso, inoltre, non sospende, così come previsto dal suddetto capoverso, l'esecuzione del provvedimento.

Signor Presidente, il problema che mi permetto di segnalare alla Commissione è il seguente...

PRESIDENTE. Prego il Comitato dei nove di seguire.

Prego, onorevole Palma.

NITTO FRANCESCO PALMA. Poiché nell'articolo 666, comma 7, si afferma che il ricorso non sospende l'ordinanza, salvo che il giudice disponga altrimenti, è chiaro che l'espressione: « Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento », sarebbe di per sé ultronea, in quanto vigerebbe la disciplina generale di cui all'articolo 666.

Poiché nel testo del capoverso 2-*sexies* si parla di provvedimento, con riferimento alle determinazioni del ministro, e di ordinanza, con riferimento alle determinazioni del tribunale di sorveglianza, sembrerebbe, in linea interpretativa, che il provvedimento, la cui esecuzione non è sospesa da ricorso, sia il provvedimento del ministro. Ciò sembra in via di interpretazione.

Se ciò fosse vero, ci troveremmo di fronte ad una singolare situazione: essendo la normativa in questione speciale rispetto alla legge generale, dovrebbe avere maggior valore questa disciplina, in quanto speciale. Pertanto, il ricorso non sospenderebbe l'esecuzione del provvedimento del ministro anche quando l'ordinanza del tribunale di sorveglianza avesse accolto il reclamo presentato dall'internato

o dal detenuto, con l'ulteriore aggravante che ci troveremo, *rara avis*, nel nostro ordinamento di fronte all'unico caso in cui un provvedimento che accoglie il reclamo che proviene dall'imputato, dal detenuto o dall'internato e che restaura una situazione di diritto non avrebbe alcuna forma di esecuzione, con conseguente incostituzionalità della norma.

Per questa ragione, mi permetto di proporre, signor Presidente, non essendo membro della Commissione giustizia e non avendo potuto seguire i lavori, che la Commissione provveda ad un'ulteriore modifica emendativa, sostituendo il termine « provvedimento » con « ordinanza » ed il ricorso non sospenderebbe l'esecuzione dell'ordinanza — che sarebbe sicuramente più chiaro, ma del tutto inutile perché la disciplina generale, quella prevista nell'articolo 666, comma 7 già lo prevede —, ovvero, se così dovesse restare la norma, avrei forti dubbi, anche sotto il profilo della costituzionalità, e con il consenso dei presidenti di gruppo sarò costretto quanto meno ad astenermi dalla votazione dell'articolo 2.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo non vi sia bisogno di alcun « ritocco »; anche prendendo atto della dotta disquisizione del collega Palma, ritengo che la norma vada interpretata così com'è e ricordo che anche i lavori preparatori, nonché il dibattito in Assemblea, rappresentano elementi che la giurisprudenza tiene in considerazione ai fini dell'interpretazione.

Reputo pertanto che anche all'esito di questo chiarimento, che sottoscrivo per conto del Comitato ristretto e credo anche a nome della Commissione giustizia, il provvedimento non sia del ministro, bensì del tribunale di sorveglianza.

Credo pertanto che non sia necessario alcun ulteriore intervento su questo

comma e chiedo pertanto di procedere con la votazione dell'emendamento 2.70 della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra che, sia pure nella totale disattenzione dell'Assemblea su una materia di questa rilevanza, il rilievo tecnico-giuridico che il collega Palma ha sollevato, ulteriore rispetto al rilievo fondato, sollevato stamani, sia parimenti fondato, forse in misura ancora maggiore.

Pertanto, vorrei anch'io richiamare l'attenzione del relatore Vitali e del presidente Pecorella, dal momento che vi è stato un primo momento in cui il collega Palma, *in extremis*, prima del voto finale sull'articolo, ha sollevato una questione che successivamente ha portato ad un emendamento della Commissione. Adesso a me sembra che ci si trovi nella stessa situazione: non credo che si possa, collega Vitali, far riferimento alle dichiarazioni. C'è infatti un testo di legge che, sia pure senza il nostro voto, vi accingete ad approvare.

Il testo di legge, al primo comma, avendo come soggetto giuridico il tribunale, afferma che, entro dieci giorni, si pronuncia sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. È quindi chiarissimo che il provvedimento, come è giusto — l'espressione non è sbagliata — sia quello del ministro della giustizia, mentre — sostiene il relatore Vitali in risposta all'obiezione del collega Palma — si dovrebbe leggere l'ultimo periodo, che afferma che il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, come se significasse che il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. Qui stiamo parlando di un'ordinanza che interviene entro dieci giorni per dire se sussistano o meno i presupposti per il provvedimento del ministro. Noi non possiamo approvare una norma di questa rilevanza lasciando questa ambiguità!

L'intero testo della legge, in particolare l'articolo 41-*bis*, fa riferimento al provvedimento dell'autorità politica, ovvero del ministro. Il termine tecnico « ordinanza » riguarda il provvedimento adottato dal tribunale il quale, a sua volta è ricorribile, come abbiamo visto, dal procuratore generale presso la corte d'appello, dal detenuto e quant'altro.

Quindi, a me pare che non si possa dire « alla luce del dibattito è emerso chiaramente », perché la norma di legge è chiarissima, ma è sbagliata (e ringrazio il collega Palma di averlo fatto rilevare)! Mi pare che il Comitato dei nove, come ha provveduto con il nuovo emendamento, potrebbe, nel giro di trenta secondi o cinque minuti di sospensione, provvedere anche a modificare questo svarione tecnico; nelle leggi questo può sempre accadere, ma quando ci si accorge in tempo, bisogna rimediare in tempo!

Quindi, suggerirei alla Commissione e, in modo particolare, al presidente Pecorella — perché è lui il presidente del Comitato dei nove, essendo il presidente della Commissione —, di chiedere cinque minuti di sospensione e varare la rettifica tecnico-giuridica che è stata proposta, in modo che poi si possa votare. Noi non voteremo questo testo, ma chiediamo che almeno il testo che esce da quest'aula non contenga uno svarione di questo tipo!

GAETANO PECORELLA, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, credo francamente che stiamo discutendo sul nulla, perché il termine « provvedimento », che viene utilizzato due volte nel testo, fa riferimento a due tempi completamente diversi: il provvedimento iniziale, che è quello del ministro, e il provvedimento del tribunale di sorveglianza; ma tra il provvedimento iniziale e il ricorso vi è il provvedimento del tribunale di sorveglianza; quindi, credo che chiunque legga « il ricorso non sospende l'esecuzione del

provvedimento » pensi e faccia riferimento alla frase immediatamente precedente, dove si parla del provvedimento del tribunale di sorveglianza. Una interpretazione letterale e logica non può che portare a questo risultato. Non mi pare assolutamente necessario modificare il testo della norma.

PRESIDENTE. Sostituire la parola « provvedimento » con la parola « ordinanza » sarebbe sufficiente ad accogliere le obiezioni?

GAETANO PECORELLA, *Presidente della II Commissione*. Sarebbe sufficiente, ma inutile. Se vogliamo sospendere per cinque minuti per consentire di modificare il testo, sostituendo la parola « ordinanza » alla parola « provvedimento », per carità, non abbiamo nulla in contrario; ma è chiarissimo che il ricorso non può che sospendere l'esecuzione del provvedimento rispetto al quale si fa ricorso e non l'esecuzione di un altro provvedimento. Però...

PRESIDENTE. Non è necessario neanche sospendere la seduta. Se c'è accordo nel sostituire alla parola « provvedimento » la parola « ordinanza »...

GAETANO PECORELLA, *Presidente della II Commissione*. Per quel che riguarda il presidente, ma credo anche la Commissione, vi è accordo, anche perché riteniamo non cambi nulla.

GIANNICOLA SINISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, si tratta di un raffinato sofisma, perché le parole « provvedimento » e « ordinanza », nel codice, sono espressioni che coincidono, una più precisa e l'altra più generica. La sequenza logica e letterale è quella descritta dal presidente Pecorella. Se si vuole fare una sostituzione *ex officio*, non abbiamo nulla in contrario, ma ci

sembra che la questione non debba neanche essere posta in termini emendativi, quanto nel senso di una maggiore chiarezza espositiva.

PRESIDENTE. Però, siccome qualche riga sopra si dice « provvedimento », riferendosi ad un altro provvedimento, quello del ministro, che non è l'ordinanza (*Applausi del deputato Boato*), se siete d'accordo, nell'ultimo periodo dell'articolo 2 la parola « provvedimento » è sostituita dalla parola « ordinanza ». Onorevole Vitali, c'è bisogno di cinque minuti di sospensione?

LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, riteniamo che la formulazione debba rimanere quella attuale.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.70 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	333
<i>Votanti</i>	330
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	166
<i>Hanno votato sì</i>	327
<i>Hanno votato no</i> ..	3).

Prendo atto che l'onorevole Santulli non è riuscito a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	344
<i>Votanti</i>	333
<i>Astenuti</i>	11
<i>Maggioranza</i>	167
<i>Hanno votato sì</i>	322
<i>Hanno votato no</i> ..	11).

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 3288)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 3288 sezione 5*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

GIANNICOLA SINISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, intervengo per ritirare l'emendamento Lumia 3.5, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 3.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, mi sembra un punto importante, soprattutto dopo che l'Assemblea ha respinto la previsione di giurisdizionalizzare l'applicazione dell'articolo 41-*bis*.

Con l'emendamento al nostro esame, si chiede che l'articolo 41-*bis* non venga messo a regime. Non si prevede - com'è successo finora - una proroga annuale, ma una proroga fino al 31 dicembre 2006.

Quindi, si va oltre i termini previsti dal Governo nel suo disegno di legge che conteneva una richiesta di proroga al 31 dicembre 2005.

Credo che, nel momento in cui l'Assemblea ha scelto di lasciare la competenza dell'applicazione dell'articolo 41-*bis* ad un organo politico come il ministro, proprio per evitare censure di incostituzionalità, bisogna mettere un limite temporale ad una norma che sicuramente è eccezionale, di emergenza, e che contrasta — come dicevo precedentemente — con i principi direttivi della legge Gozzini che disciplina l'ordinamento penitenziario di cui l'articolo 41-*bis* fa parte.

Vorrei ricordare, ancora una volta — scusate se lo ripeto — che la Corte costituzionale, in più occasioni, ha ribadito che le norme di emergenza e quelle eccezionali, che pure possono essere necessarie in momenti particolari, sono, tuttavia, conciliabili con i principi costituzionali solo se e in quanto sono limitate nel tempo. Chiedo, dunque, l'approvazione dell'emendamento al nostro esame che concede un ampio spazio rispetto all'applicazione dell'articolo 41-*bis* ma, almeno, non lo pone definitivamente nel nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia firma all'emendamento al nostro esame e al successivo Mancini 3.1. Condivido il richiamo del collega Pisapia alla giurisprudenza della Corte costituzionale riguardo alla temporaneità di questo tipo di norme, visto che l'Assemblea ha respinto tutte le altre proposte emendative riguardanti il vaglio giurisdizionale di queste norme.

Annuncio il voto favorevole sull'emendamento in esame e sul successivo Mancini 3.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che la votazione avverrà a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	365
<i>Votanti</i>	360
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	181
<i>Hanno votato sì</i>	38
<i>Hanno votato no</i> ..	322).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mancini 3.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mancini. Ne ha facoltà.

GIACOMO MANCINI. Signor Presidente, ringrazio l'onorevole Boato per il sostegno al mio emendamento e per la battaglia comune che egli intende condurre contro questo provvedimento.

Questo emendamento ha due finalità: la prima è quella di rendere stabile e definitiva la regolamentazione delle videoconferenze; la seconda è quella di confermare all'articolo 41-*bis* il carattere di norma temporanea ed emergenziale.

Il carcere duro rimarrebbe, così, uno strumento utilizzato, nella lotta alla mafia, per un certo numero di anni (precisamente fino al 31 dicembre 2005), trascorsi i quali si dovranno tirare le somme e si dovranno valutare i risultati ottenuti, considerando: quanti detenuti si saranno pentiti; quanti avranno fornito informazioni utili per sconfiggere il crimine organizzato; quanti avranno reciso i legami con le loro organizzazioni. Quella sarà anche l'occasione per valutare quanti, approfittando dei benefici concessi ai pentiti, sono tornati in libertà pur essendo pluriomicidi (lo ricordo ai colleghi che hanno a cuore la salvaguardia dell'ordine pubblico); quanti, pur essendo pagati profumatamente dallo

Stato, hanno continuato a delinquere e quanti, con le loro accuse false, hanno contribuito alla tortura di innocenti.

Insomma, alla scadenza del termine, si dovrà fare un monitoraggio, né più né meno, del tipo di quello che è stato fatto, tempo fa, per le sentenze emesse dalla prima sezione della Corte di Cassazione, il cui presidente è stato assolto con sentenza passata in giudicato dalle infamanti accuse mosse a suo carico.

Soltanto dopo quest'attenta analisi sarà possibile valutare,...

PRESIDENTE. Onorevole Mancini...

GIACOMO MANCINI. ...scevro da ogni condizionamento esterno, con serenità, se continuare con provvedimenti di tale tipo o se imboccare un'altra direzione più rispettosa delle libertà individuali di ogni cittadino. Grazie.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mancini 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	384
<i>Votanti</i>	380
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	191
<i>Hanno votato sì</i>	31
<i>Hanno votato no</i> ..	349).

Anche la prossima votazione avrà luogo a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	384
<i>Votanti</i>	381
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	191
<i>Hanno votato sì</i>	355
<i>Hanno votato no</i> ..	26).

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 3288)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A - A.C. 3288 sezione 6)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Signor Presidente, il parere della Commissione è contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 4, ad eccezione dell'emendamento Pisapia 4.2 ove riformulato nel modo seguente: « per delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale ovvero per delitti posti in essere per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico commessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Taormina 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	388
Votanti	386
Astenuti	2
Maggioranza	194
Voti favorevoli	59
Voti contrari	327).

Prendo atto che l'onorevole Cozzi non è riuscito a votare.

Passiamo all'emendamento Pisapia 4.2.

Prendo atto che l'onorevole Pisapia accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 4.2, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	387
Votanti	386
Astenuti	1
Maggioranza	194
Voti favorevoli	352
Voti contrari	34).

Prendo atto che l'onorevole Cozzi non è riuscito a votare.

Avverto che l'emendamento Buemi 4.4 è precluso a seguito dell'approvazione dell'articolo 2 e che la votazione dell'articolo 4 avrà luogo a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	384
Votanti	372
Astenuti	12
Maggioranza	187
Hanno votato sì	359
Hanno votato no ..	13).

Prendo atto che l'onorevole Cozzi non è riuscito a votare.

(*Esame dell'articolo 5 – A.C. 3288*)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (*vedi l'allegato A – A.C. 3288 sezione 7*).

GIANNICOLA SINISI. Ritiro il mio emendamento 5.1, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Avverto che la votazione dell'articolo avrà luogo a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	393
Votanti	386
Astenuti	7
Maggioranza	194
Hanno votato sì	384
Hanno votato no ..	2).

Prendo atto che l'onorevole Cozzi non è riuscito a votare.

(*Esame dell'articolo 6 – A.C. 3288*)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 (*vedi l'allegato A – A.C. 3288 sezione 8*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	395
<i>Votanti</i>	383
<i>Astenuti</i>	12
<i>Maggioranza</i>	192
<i>Hanno votato sì</i>	370
<i>Hanno votato no</i> ..	13).

(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 3288)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, brevemente volevo puntualizzare che questo è un provvedimento, al di là dei momenti di contrasto che sono emersi nella discussione in Assemblea, che il gruppo dell'UDC condivide. Esso interviene modificando due norme della legge n. 354 del 1975, recante la disciplina dell'ordinamento penitenziario, in particolare l'articolo 4-*bis* e 41-*bis*, secondo comma, che sono specificamente mirate a disciplinare il trattamento penitenziario.

La proposta in esame recepisce le indicazioni formulate dalla Commissione di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata nonché l'orientamento espresso a più riprese dalla Corte costituzionale e interviene sulla materia dando in particolare risposta all'esigenza, emersa largamente, di inserire in maniera stabile nel nostro ordinamento le misure previste dall'articolo 41-*bis*.

Rispetto alla stabilizzazione di queste misure previste dal 41-*bis*, devo precisare che in realtà la proposta del Governo prevedeva ancora una volta una proroga, che quindi lasciava alla misura un carattere temporaneo. Questa stabilizzazione è

stata operata grazie al passaggio al Senato ed è stata condivisa dai lavori della Commissione giustizia della Camera; quindi viene condivisa anche da questa Assemblea. L'intervento fondamentalmente mira ad aggiungere anche alla disciplina un adeguamento storico, inserendo anche la previsione di illeciti di più recente emersione, quali i reati di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico mediante atti di violenza, di tratta delle persone, di riduzione in schiavitù.

L'articolo 4-*bis* in particolare viene modificato e riformulato attraverso l'esplicita individuazione delle regole di trattamento penitenziario che dalla normativa attualmente vigente vengono lasciate alla decretazione. Quindi, viene operata anche una attenuazione del carattere afflittivo delle misure previste dall'articolo 41-*bis* e dall'articolo 4-*bis* e questa attenuazione è avvenuta anche grazie al contributo dato all'interno della Commissione.

Un elemento sul quale ritengo di dover soffermare l'attenzione è in particolare quello relativo alle collaborazioni. La formulazione iniziale lasciava delle difficoltà di interpretazione; con la nuova formulazione si ha una modulazione del carattere del collegamento all'attività di collaborazione dei detenuti, per cui con il testo riformulato, che noi andiamo a votare, i benefici vengono concessi anche in assenza di una collaborazione, purché si accentui la mancanza del collegamento con organizzazioni criminali. Questo è un dato particolarmente importante perché collegare la concessione del beneficio alla collaborazione alle indagini sicuramente avviava un circolo vizioso consistente nell'indurre alla collaborazione, arrecando sicuramente un danno non da poco alla volontarietà della collaborazione da parte dei detenuti, verso la quale lo Stato e la magistratura che indaga devono sicuramente tendere.

Complessivamente, il testo è condivisibile; riteniamo sia un notevole passo in avanti adottare un provvedimento di questa natura ed inserire stabilmente nel nostro ordinamento le misure previste dall'articolo 41-*bis*, cosa che fino ad oggi non

si è avuto il coraggio di realizzare. Infatti, ci si era sempre affidati ad una proroga che, automaticamente, rappresentava una scarsa capacità di assumere responsabilmente una posizione netta nei confronti di misure indubbiamente coercitive, indubbiamente limitative della libertà personale, ma senza dubbio capaci di dare dei colpi efficaci alla criminalità organizzata. In questa ottica annuncio il voto favorevole dell'UDC (CCD-CDU) al disegno di legge in esame (*Applausi dei deputati del gruppo dell'UDC (CCD-CDU)*).

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Serena, che aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto: s'intende che vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, non è possibile affrontare e confrontarsi su una questione così delicata come quella riguardante le modifiche alla legge Gozzini prescindendo dai principi costituzionali secondo i quali la pena deve tendere anche alla rieducazione del condannato e non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. È stato già detto nel corso della discussione sulle linee generali e nelle dichiarazioni di voto sugli emendamenti ma è doveroso ribadirlo: questo provvedimento, in particolare l'articolo 1, non solo lede i principi base di uno Stato di diritto ma determinerà effetti ben diversi da quelli auspicati.

La nostra volontà e la nostra costante ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza della collettività, tutela dei diritti individuali e interesse dello Stato al reinserimento dei detenuti, anche al fine di limitare per quanto umanamente possibile la recidiva, non hanno trovato e non trovano, in questo provvedimento, una risposta convincente. Anzi, forte è il rischio di effetti opposti a quelli voluti, cioè, fare di tutto affinché chi ha commesso un reato, anche grave, esca definitivamente dal circuito perverso della criminalità quale premessa per contrastare, debellare e sconfiggere definitivamente la mafia e la

criminalità organizzata. Sarebbe stato possibile ottenere questo risultato se solo si fosse tenuto conto degli insegnamenti della Corte costituzionale, delle motivazioni con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha, più volte, condannato il nostro paese, nonché del rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, che ha ritenuto quello previsto dall'articolo 41-*bis* un trattamento tra i più duri finora osservati. Invece, si è andati in senso opposto e ne è scaturito un testo che potrà, forse, dare una risposta all'opinione pubblica, come del resto ammesso dallo stesso rappresentante del Governo nella discussione sulle linee generali, ma che, certamente, non sarà tale da incidere efficacemente nella lotta al contropotere mafioso, con il rischio, come bene hanno evidenziato tanti colleghi, che si salvino le apparenze e forse si appaghino le coscienze ma che si finisca anche con il procrastinare a chissà quando gli altri e ben diversi interventi necessari e concretamente efficaci per contrastare la criminalità.

Una seria analisi della lotta alla mafia in questi ultimi anni dimostra che ben altri e ben diversi erano, sono, saranno e dovranno essere i provvedimenti indispensabili e prioritari, non solo sul piano giudiziario ma, soprattutto, su quello sociale. Solo risolvendo i problemi del lavoro, della disoccupazione tristemente dilagante, della mancanza di acqua in vaste zone del nostro paese, di un effettivo controllo sugli appalti, sarà possibile impedire che il contropotere mafioso sia più credibile dello Stato e, conseguentemente, sconfiggere definitivamente chi continua ad imperare con l'intimidazione e la violenza in intere regioni d'Italia.

Ebbene, invece di intervenire su tali problemi che riguardano la vita quotidiana e la sopravvivenza di tanti cittadini, il Governo ha proposto, e sono state anche approvate, nella legge finanziaria, norme vergognose che favoriscono e premiano l'illegalità. Nel contempo, con questo provvedimento, si demolisce ulteriormente la legge Gozzini che, invece, ha lo scopo ed ha avuto l'effetto di reinserire nella società

e nella convivenza civile chi, dopo aver fatto parte di associazioni illegali, ha fatto una scelta definitiva di legalità.

Quale collegamento, colleghi, può esservi se non in presenza di una concezione inaccettabile dello Stato di diritto, tra la lotta alla criminalità e l'articolo 1 del provvedimento al nostro esame (che fra poco voteremo) che restringe ulteriormente gli ambiti di applicazione delle misure alternative al carcere anche nei confronti di chi ne è pienamente meritevole?

La lotta al crimine è tanto più efficace quanto più rispetta i principi di uno Stato di diritto e quanto più si combatte l'ingiustizia sociale. È inaccettabile che in uno Stato democratico per tutelare la non discussa esigenza di sicurezza dei cittadini si decida di adottare misure vessatorie ed inique che contrastano col senso di umanità ed i diritti costituzionali. Il dettato costituzionale non viene certo rispettato — e mi limito solo a fare un esempio — quando si fa diventare definitiva una norma eccezionale ed emergenziale senza neppure le garanzie di una sua giurisdizionalizzazione.

A ingiustizia, purtroppo, si aggiunge altra ingiustizia. Il contenuto — è già stato ricordato, ma giova ripeterlo — dell'articolo 1 della legge sull'ordinamento penitenziario, che ne indica i principi direttivi, è preciso e tassativo: il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona; il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli fino alla condanna definitiva; nei confronti del condannato deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al loro reinserimento sociale; non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze necessarie per mantenere l'ordine e la disciplina. Si tratta di precetti la cui finalità, giova ricordarlo, è quella, come ci ha insegnato la Consulta, di dare attuazione all'articolo 27 della Carta costituzionale, per cui l'imputato

non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva e le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

Alessandro Margara, con l'intelligenza, la sensibilità e l'autorevolezza che gli derivano dal fatto di essersi occupato da decenni, come magistrato e studioso, del rapporto tra carcere e società (è il più autorevole esperto della materia), ha recentemente sottolineato come il nuovo articolo 41-bis e, ancor più, le modifiche all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, non rispettino le indicazioni della Corte costituzionale e snaturino la funzione della pena.

Nel nostro sforzo di modifica del testo approvato dal Senato ci siamo rifatti proprio alle direttive della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo: abbiamo tenuto conto delle preziose indicazioni di associazioni, da Antigone all'Unione delle camere penali, che da sempre si battono per il rispetto dei diritti e delle garanzie individuali in un'ottica di efficace lotta al crimine. Abbiamo fatto di tutto per modificare un testo che continuiamo, malgrado i limitati miglioramenti approvati in sede di Commissione giustizia e di Assemblea, a ritenere foriero di conseguenze negative sotto diversi profili.

Siamo ben consapevoli del fatto che nel tentativo di modificare il testo approvato dal Senato, senza stravolgerne le finalità, abbiamo portato avanti, con pochi altri in Parlamento e nel paese, una battaglia non certo popolare per chi non ne conosce i contenuti, ma di certo coerente per chi si è sempre battuto per il rispetto delle garanzie, per una diversa concezione della pena, per la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, per un carcere che sappia coniugare umanità, tutela dei diritti individuali, dovere di dare una risposta alle esigenze di sicurezza della collettività; siamo abituati a batterci per obiettivi giusti anche quando questi sono difficili.

Come dimenticare, del resto, i danni creati allo Stato di diritto dalle leggi emergenziali a cui non molti si sono opposti anche nei momenti più difficili,

nonché il fatto, dalla stessa Corte costituzionale ribadito in più occasioni, che le leggi eccezionali, dovute a situazioni di particolare emergenza, si conciliano con il dettato costituzionale solo se limitate nel tempo?

Sovvengono, in momenti come questi, le parole di Leonardo Sciascia quando, spesso isolato, si batteva contro leggi inique e per questo veniva attaccato da fronti politici opposti. Egli scriveva in quegli anni, con l'amarezza nel cuore: sono stanco di essere frainteso, di essere accusato di alleanze oggettive con questi o con quelli. È il caso di dire, qui ed ora, che la trovata delle alleanze oggettive, mossa in accusa a chi difende certi diritti civili che si vogliono dimenticare o a chi discorda da opinioni che si vogliono totalitarie, è uno dei ricatti che più pesano nella vita italiana, che di ricatti non si può dire povera.

Leonardo Sciascia, ne sono convinto, sarebbe accanto a noi in momenti come questi, pur nel rispetto che abbiamo di opinioni diverse dalle nostre.

Ci siamo sempre battuti, con tutte le nostre forze e senza tentennamenti, contro la mafia e siamo profondamente convinti che è un dovere impedire che chi è detenuto possa avere contatti con le organizzazioni criminali, ma nel contempo intendiamo essere coerenti e non accettare che, alla limitazione della libertà personale e a quelle misure necessarie per evitare che un detenuto possa continuare ad avere rapporti illeciti con l'esterno, si aggiungano restrizioni inutilmente afflittive e, quindi, a nostro avviso, anche incostituzionali.

Le limitazioni ai benefici della cosiddetta legge Gozzini, la messa a regime dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, la mancanza di un controllo giurisdizionale sulla sua applicazione, il continuare, in generale, in un'ottica emergenziale, non possono trovare il nostro consenso.

Il gruppo di Rifondazione comunista voterà, quindi, contro il provvedimento. Continuiamo ad essere convinti, infatti, che ogni detenuto recuperato è un pericolo in meno per la collettività e che dovere

giuridico, politico e morale di uno Stato di diritto sia quello di garantire contemporaneamente il diritto alla sicurezza e la sicurezza dei diritti (*Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo e del deputato Biondi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CARBONI. Signor Presidente, il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo esprimerà un voto favorevole sul disegno di legge in esame, condividendo l'impianto con riferimento a tutti i tre punti che riteniamo essenziali: la modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario ed il sistema delle videoconferenze. Dovevamo affrontare due questioni politiche di fondo e, a mio avviso, lo abbiamo fatto in maniera giusta: mi riferisco alla stabilizzazione del provvedimento ed alla giurisdizionalizzazione.

Quanto alla stabilizzazione, a nostro avviso, la stessa si rendeva necessaria per due ragioni: intanto, per i problemi che la Corte costituzionale ha posto con numerose sentenze, soprattutto in riferimento alla temporaneità (che, peraltro era solo formale, dal momento che il provvedimento veniva reiterato da circa dieci anni) e perché si tratta di un provvedimento giusto, che ha prodotto risultati positivi nella lotta contro la criminalità organizzata e, in particolare, nei confronti della mafia.

Per quanto riguarda la seconda questione, ossia la giurisdizionalizzazione, abbiamo ritenuto — come d'altronde la maggioranza del Parlamento — che la responsabilità della gestione di questo particolare settore dovesse essere attribuita essenzialmente alla sfera politica e non a quella giurisdizionale e che, quindi, l'iniziativa per l'applicazione della norma di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, dovesse rimanere in capo al ministro della giustizia.

In sostanza, il Senato ha svolto un buon lavoro che la Commissione giustizia

della Camera ha recepito e che ci auguriamo l'Assemblea confermi. Con la stabilizzazione è stato varato un nuovo impianto normativo; si è ritenuto, infatti, che le norme che oggi vengono esaminate siano uno strumento positivo del nostro ordinamento, avendo svolto un'azione significativa nella lotta alla criminalità organizzata e, in particolare, alla mafia.

Oggi il provvedimento viene liberato da tutta una serie di limiti negativi che le sentenze della Corte costituzionale e della Corte europea avevano in qualche modo segnalato e, quindi, risponde appieno a quelle esigenze sia di lotta alla mafia ed alla criminalità organizzata (che è la finalità che il provvedimento si pone) sia di rispetto delle garanzie costituzionali e delle garanzie che il cittadino detenuto deve avere nel corso dell'espiazione della pena.

Riteniamo, quindi, che oggi il testo, rispetto al precedente impianto, sia notevolmente migliorato. È evidente che la prima applicazione ci dirà, anche attraverso il vaglio dei giudici di merito, della Cassazione e, se del caso, della Corte costituzionale, se la disciplina che abbiamo proposto sia quella migliore. Certamente, vi saranno le condizioni per migliorarla ulteriormente se ciò sarà necessario, ma oggi riteniamo che tale provvedimento costituisca un notevole passo in avanti nella lotta nei confronti della criminalità organizzata.

Per queste ragioni, esprimeremo senz'altro un voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Craxi. Ne ha facoltà.

Ricordo all'onorevole Craxi che ha due minuti di tempo a disposizione.

BOBO CRAXI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo anche a nome del collega Milioto. Avevamo promesso per la fine dell'anno un provvedimento di clemenza e di perdono, invece questo Parlamento introduce definitivamente misure restrittive ed un trattamento penitenziario vessatorio, ai confini della tortura.

Si fa ciò, probabilmente violando anche norme di carattere internazionale che regolano i diritti umani e, quindi, in qualche modo, stravolgendo l'impostazione anche perdonista che il dibattito politico nel nostro paese aveva in qualche modo fatto intendere, comprendere e capire.

Nessuno intende essere associato alla presupposta complicità di coloro che sono gli oggetti del trattamento penitenziario. Sta di fatto, però, che tali misure sono — lo ripeto — inutilmente peggiorative ed indicano una tendenza di carattere politico che non può non apparire a tutti noi molto chiara.

Resta naturalmente la Corte, e la capacità che avrà di esprimere un senso di giustizia più compiuto e correggere, diversamente da quanto siamo stati capaci di fare in sede parlamentare, questo disegno di legge.

Resta l'amaro in bocca per chi ha condotto una battaglia aperta e lo ha fatto da un punto di vista garantista e facendo convergere su tali orientamenti di giustizia un'area politica i cui valori socialisti si sono uniti a difesa di quelli che consideriamo principi fondamentali dell'umanità. Una lotta contro la criminalità è tanto più convincente quando essa sa essere anche giusta (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà. Onorevole Cento, mi permetto di ricordarle che il suo gruppo ha abbondantemente consumato il tempo a disposizione, dunque mi rimetto al suo buon cuore.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, sarò brevissimo. Intervengo solo per dire che i deputati Verdi voteranno contro questo provvedimento riportandomi alle ragioni che negli interventi del sottoscritto e del collega Boato hanno motivato il sostegno agli emendamenti presentati ed il giudizio sui singoli articoli.

Il nostro, ovviamente, è un « no » forte alla lotta contro la mafia e la criminalità

organizzata. Tuttavia, vi è la necessità di segnalare un impegno che rispetti i diritti delle persone anche nel momento in cui si affrontano questioni così importanti come quella di oggi (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Moroni, alla quale ricordo che ha un minuto a disposizione. Ne ha facoltà.

CHIARA MORONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo solo per annunciare la mia astensione su questo provvedimento. Il voto di oggi non ha solo una valenza tecnica, non riguarda soltanto l'organizzazione del trattamento penitenziario: è un voto che coinvolge profondamente la coscienza e la civiltà del nostro paese.

Personalmente non credo si possa correre il rischio di abolire definitivamente l'articolo 41-*bis*. Non voterò, dunque, contro il provvedimento all'esame dell'Assemblea. Ritengo, però, ingiusto che si possa avanzare il sospetto di volerlo abolire o, ancor peggio, l'accusa di eventuali collusioni nei confronti di chi ha espresso legittimamente dubbi circa il merito di tale provvedimento. Al tempo stesso, la mia cultura e la mia volontà garantista mi impediscono di votare a favore. Sarebbe grave, infatti, se uno strumento di emergenza venisse elevato al rango di legislazione definitiva. Vorrebbe dire consacrare definitivamente la legislazione di emergenza e riconoscerle, così, una dimensione permanente. Ritengo che questo sia un controsenso che può provocare ambigui precedenti. Per questo mi asterrò.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, i Socialisti democratici italiani confermano il loro impegno più determinato e convinto alla lotta alla mafia che negli anni ci ha visti sempre in prima fila pagando anche

prezzi altissimi come la morte di sindacalisti socialisti generosi quali Placido Rizzotto, Salvatore Carnevale ed altri ancora.

Dunque, il giudizio negativo che esprimiamo rispetto a questo provvedimento deve tenere conto del nostro passato ed anche del nostro presente che è convinto di una lotta senza quartiere alla mafia. Tale lotta, però, non può far venir meno il rispetto di principi fondamentali del nostro diritto costituzionale. Inoltre, qualsiasi iniziativa di carattere giudiziario non può far venir meno i principi di garanzia per tutti coloro che si trovano in una situazione di verifica da parte dell'autorità inquirente.

I provvedimenti di ulteriore restringimento delle libertà individuali necessari a fronte di rischi di permeabilità tra l'interno e l'esterno del carcere non possono essere assunti semplicemente dall'autorità politico-amministrativa senza alcun tipo di verifica.

Riteniamo che l'abbandono del regime transitorio dell'articolo 41-*bis*, senza l'affidamento alla magistratura della valutazione più generale rispetto alla necessità di applicazione di questa norma, sia un errore che incide fortemente sui principi di garanzia generali, che devono essere assicurati a tutti i cittadini (detenuti e non). Pertanto la nostra non è una posizione contraria all'articolo 41-*bis*, ma alle modalità ed alla negazione dei principi di garanzia, che invece avrebbero dovuto essere garantiti a tutti coloro che si trovano — per ragioni anche connesse alla loro responsabilità — a doverne subire le conseguenze.

I Socialisti democratici italiani pertanto riconfermano la loro contrarietà all'applicazione in questi termini del provvedimento e non al provvedimento in sé stesso, che ha le sue ragioni e la sua necessità, in un momento particolare come quello attuale (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Cercherò in questo mio breve intervento di portare in quest'aula, come contributo, le ragioni di fondo che hanno ispirato e che ispirano il gruppo della Margherita nel sostenere questo provvedimento. Ragioni di fondo che sono assai diverse da quelle enunciate in quest'aula e che fanno riferimento a principi di libertà, così come al trattamento umanitario delle persone detenute, per le quali non mettiamo assolutamente in dubbio, anzi ne siamo certissimi, che questi debbano essere capisaldi del nostro ordinamento.

Ma più semplicemente riteniamo non sia questa la sede, né la materia, perché qui non si sta discutendo se un cittadino debba essere più o meno libero, così come non si sta discutendo se una persona detenuta debba essere trattata più o meno umanitariamente. Si sta invece discutendo di un altro fatto, assai diverso ed assai più preoccupante: se persone che sono coinvolte in crimini mafiosi (o crimini di natura associativa) possano, nonostante la condizione di detenuti, continuare a comandare ed a perpetrare orribili delitti dalla condizione carceraria. Questa è la questione per la quale stiamo discutendo e la ragione per la quale abbiamo sostenuto e sosteniamo l'articolo 41-*bis*.

Infine, signor Presidente, vorrei dire a tutti i colleghi — che pure hanno voluto discutere della questione relativa all'articolo 4-*bis* e anche delle altre questioni ad esso collegate, annunciando in qualche misura che si sta compiendo una colossale ingiustizia — che mi è stato insegnato che la peggiore delle ingiustizie è trattare situazioni differenti in modo eguale. Ma ritenete davvero che la condizione di un piccolo scippatore sia la stessa di quella di un grande boss mafioso? Ritenete che la loro pericolosità e che il trattamento rieducativo carcerario debba essere lo stesso? Vi sembra che ciò sia normale e giusto?

Questa è la ragione per la quale l'articolo 41-*bis* è stato introdotto nel nostro ordinamento: per la semplice e banale considerazione che un conto è partecipare di crimini individuali, un altro è parteci-

pare di crimini organizzati attraverso associazioni che hanno una radicata e storica presenza sul nostro territorio.

Due questioni abbiamo discusso in maniera specifica. La prima relativa alla stabilizzazione di queste misure nel nostro ordinamento. Al riguardo, signor Presidente, onorevoli colleghi, sappiamo che con queste disposizioni si aprirà una nuova stagione di verifiche costituzionali. Ma, come ho detto, certamente non ci possono preoccupare le verifiche costituzionali; ci deve preoccupare piuttosto una battuta di arresto nella lotta alla mafia. A questa stagione di nuove verifiche noi andiamo con cuore assolutamente fiducioso, nella convinzione di aver fatto fino in fondo il nostro dovere. Vi erano alcune ragioni che militavano a favore di questa scelta. La prima ragione è che a ogni scadenza del termine previsto dalla legge si affacciava un nuovo fermento all'interno delle carceri: una nuova stagione di provocazioni; una nuova stagione di minacce. A queste stagioni ricorrenti occorre mettere la parola fine e credo che ciò sia stato fatto opportunamente con questo provvedimento.

La seconda questione — signor Presidente, onorevoli colleghi — è che noi abbiamo voluto questa stabilizzazione, pur con tutte le perplessità e con tutte le preoccupazioni esistenti, in quanto riteniamo che questa misura, nei dieci anni passati, abbia dato buona prova di sé e che non riguardi affatto una stagione emergenziale, ma un trattamento rieducativo diverso, misure di sicurezza diverse, per persone diverse all'interno del carcere.

Non sfuggirà a nessuno che vi è stata una tipizzazione di tutto il trattamento all'interno della struttura penitenziaria, che oggi non è più affidato ad un decreto del ministro, essendo ormai previsto per legge. Vorrei precisare, con chiarezza, che una delle poche sentenze che hanno posto questioni in maniera assai determinata, come limiti all'articolo 41-*bis*, vuole che l'osservazione del trattamento rieducativo continui e non venga sospeso.

È sbagliato affermare che non vi è alcun controllo giurisdizionale. Reputiamo

che la politica della sicurezza compete allo Stato e per esso al Governo e che ai giudici competano le verifiche. Voglio ricordare, tra l'altro, che esiste un potere di reclamo affidato agli interessati e che può essere esercitato entro dieci giorni dalla data del provvedimento.

Non ritenevamo e non riteniamo che debba essere caricata sui giudici la responsabilità per la lotta alla mafia nel nostro paese. Abbiamo anche detto che questa osservazione e questo trattamento rieducativo devono continuare nel tempo. Il ministro, in ogni momento, può revocare il provvedimento, oltre ai poteri di reclamo attribuiti al tribunale di sorveglianza. Crediamo che, nel loro insieme, tutte queste misure siano giuste.

Tuttavia, voglio concludere con una sola osservazione: la legge Gozzini, qui invocata, è ormai remota nel tempo. Nel 1989, è entrato a far parte del nostro ordinamento il nuovo codice di procedura penale e non credo sia uno scandalo se, alla luce del nuovo processo, che vuole che la prova si formi nel contraddittorio delle parti, oralmente e nella pienezza della possibilità di esercizio dei diritti di difesa, si apporta qualche ritocco alla legge Gozzini. Non è uno scandalo in quanto quella legge fu emanata e fu voluta quando il nostro era un sistema inquisitorio, nel quale la prova veniva formata dalla polizia e dall'autorità giudiziaria.

Oggi, il sistema è diverso e dobbiamo prendere atto di questa diversità. Infatti, dobbiamo coniugare i diritti di difesa dell'imputato con le garanzie di sicurezza dei cittadini. Entrambi sono valori costituzionali e crediamo che, con questa legge, entrambi vengano finalmente rispettati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Per la verità, avremmo desiderato non discutere affatto questo disegno di legge; il desiderio è rimasto non esaudito perché, purtroppo, la mafia costituisce ancora un pericolo e va contrastata, perché purtroppo esistono altri fe-

nomeni allarmanti di cui, a dire il vero, non ho sentito parlare in questa sede se non *per incidens*, mi riferisco innanzitutto al terrorismo. Ricordiamoci quanto è avvenuto l'11 settembre dello scorso anno e non dimentichiamoci quello che è successo a Bali nonché quello che, recentemente, è successo a Mombasa. Si tratta di un fenomeno che interessa particolarmente l'Italia, che è al centro del Mediterraneo e che, purtroppo, costituisce la tappa quasi obbligata dei terroristi. Dunque, l'esigenza di tutelarsi anche da questo fenomeno ha avuto una parte non irrilevante nell'approvazione di questo disegno di legge.

A tutto ciò occorre aggiungere anche un altro elemento, approvato quasi all'unanimità, vale a dire la riduzione in schiavitù.

Ritengo che questi due fenomeni siano stati troppo trascurati nell'ambito della discussione del provvedimento in esame, che abbiamo ritenuto opportuno modificare, con grande decisione e fermezza, rispetto al testo approvato dal Senato della Repubblica e rispetto all'intendimento del Governo, tant'è che abbiamo regimentato l'articolo 41-*bis*.

E non è senza significato il fatto che questo disegno di legge, almeno per quanto concerne gli emendamenti e tutti e 6 gli articoli, sia stato approvato con una maggioranza strepitosa, nella peggiore delle ipotesi dei quattro quinti (l'emendamento Palma ha ottenuto, infatti, 105 voti favorevoli).

Però, non si può assolutamente dire che questo provvedimento non ponesse alcuni problemi, nel momento in cui si sono messe a regime le previsioni dell'articolo 41-*bis*. Indubbiamente, si tratta di problemi di rilevanza costituzionale, connessi alla necessità, che alcuni hanno avvertito, di giurisdizionalizzare il provvedimento applicativo. Quando è in ballo la libertà di un individuo, ancorché già ristretto in una struttura carceraria, i provvedimenti applicativi peggiorativi del regime di libertà non possono assolutamente sottrarsi ad un provvedimento giurisdizionale. Ma, due anni fa circa, abbiamo approvato la modifica dell'articolo 111

della Costituzione, inserendo il principio del giusto processo e la necessità di un contraddittorio delle parti. Allora, sarebbe stato preferibile — visto che la proposta è stata approvata — che questo provvedimento venisse emesso in sede giurisdizionale e nell'ambito del contraddittorio delle parti. Molte volte dimentichiamo questi argomenti che ritengo essenziali.

Intendo svolgere un'altra considerazione. Con l'irregimentazione delle previsioni dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, si è raggiunto anche un altro risultato: bisogna dimostrare la certezza dei collegamenti con l'esterno. Ritengo, inoltre, che un'interpretazione corretta di questa norma debba indurre a tener presente, soprattutto nell'ambito delle proroghe, il comportamento tenuto da colui che è sottoposto al regime previsto dall'articolo 41-bis.

Esisteva un'altra problematica, che è stata affrontata, benché, per la verità, non sia stata riformata nel senso desiderato. Non si è affatto parlato dell'argomento. Intendo riferirmi al trattamento umanitario connesso, a mio avviso, più che alle sentenze della Corte costituzionale, all'orientamento costante ed uniforme dell'Alta Corte di giustizia e della Corte per la tutela della Convenzione dei diritti dell'uomo che, purtroppo, in parecchie occasioni ha condannato lo Stato italiano per violazione degli articoli 5, 8 e 13 della Convenzione dei diritti dell'uomo. Per la verità, abbiamo introdotto qualche miglioramento. Lo abbiamo fatto in tema di socialità: infatti, le ore di permanenza all'aperto passano da due a quattro; la dimensione massima del gruppo passa da tre a cinque persone. Abbiamo introdotto un miglioramento anche in relazione al numero dei colloqui che, passando da uno a due, è stato raddoppiato, benché la concessione sia di carattere discrezionale. Abbiamo innovato anche in tema di corrispondenza, prevedendo esclusioni dalla censura.

Purtroppo, non abbiamo innovato — non so per quale ragione — in tema di pacchi: non so per quale motivo per una persona sottoposta al regime dell'articolo

41-bis siano previsti soltanto cinque chili, invece che dieci. Non capisco cosa abbia a che fare tutto questo con la sicurezza. Ma, anche in questo caso, ci sarà la possibilità di introdurre alcune modifiche. Qualche sforzo è stato fatto e ritengo che, a livello interpretativo, questo aspetto possa essere ulteriormente migliorato.

Ripeto che, alla fine, la *ratio* di questo provvedimento è la tutela della sicurezza nazionale, sia sotto il profilo del contrasto alla mafia sia sotto il profilo del contrasto al terrorismo e alla riduzione in schiavitù. Ritengo che il provvedimento in esame sia nella condizione di poter raggiungere questi obiettivi. Ed è per questa ragione che i deputati del gruppo parlamentare di Alleanza nazionale voteranno decisamente a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, i deputati del gruppo parlamentare della Lega nord Padania voteranno con convinzione a favore di questo provvedimento, apprezzando anche l'importante lavoro di approfondimento e di perfezionamento del testo che ha visto il contributo e la condivisione quasi unanime delle forze politiche presenti nei due rami del Parlamento.

Credo che il voto di oggi sia la migliore risposta alle incomprensibili esternazioni dei giorni scorsi da parte del procuratore Caselli, il quale ha accusato questo Governo di aver abbassato la guardia nella lotta alla mafia. Le modifiche che ci accingiamo ad approvare ottemperano, invece, all'esigenza di puntualizzare l'applicazione dell'articolo 41-bis, venendo incontro anche ai rilievi della Corte costituzionale e all'esperienza acquisita, negli ultimi anni, nell'adozione di questo tipo di provvedimento, come abbiamo anche avuto modo di leggere dalla relazione della Commissione antimafia.

Dall'altro, le modifiche introdotte aumentano l'efficacia preventiva del regime del carcere duro, perché — è bene ricor-

darlo subito — l'adozione del 41-*bis* non costituisce una recrudescenza immotivata del regime penitenziario, ma corrisponde a un'esigenza e a una finalità essenzialmente preventiva, ossia quella di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, ma soprattutto di interrompere il collegamento o il pericolo di collegamento concreto ed attuale tra il criminale e l'organizzazione criminale esterna.

Per questo, noi cogliamo con grande favore il fatto che, ad esempio, si sia riusciti a mettere a regime il 41-*bis* che, finalmente, entra a far parte in modo stabile del nostro ordinamento penitenziario, ponendo fine a quella serie di proroghe che, fino ad oggi, si erano avute e che nascondevano l'ipocrisia — magari perché si temeva di incorrere in alcuni rilievi di costituzionalità — che il fenomeno mafioso si potesse ragionevolmente considerare estinto o estinguibile nell'arco di sei mesi, un anno o, al massimo, due anni. Ebbene, noi riteniamo che, comunque, la messa a regime del 41-*bis* non comporti nessuna eccezione di costituzionalità. Io ritengo che i colleghi che si sono spinti in valutazioni di questo genere siano andati al di là di quelle che saranno poi le conseguenze sotto il profilo costituzionale. Del resto, la Corte costituzionale stessa aveva mosso dei rilievi che non andavano assolutamente in questa direzione. Pertanto, il collegare la messa a regime del 41-*bis* a un suo profilo di incostituzionalità e la richiesta di giurisdizionalizzare il provvedimento sicuramente corrispondono ad una strada errata.

Vorrei ricordarlo. Il 41-*bis* non è la determinazione di una sanzione: questa spetta al potere giudiziario. La fase giurisdizionale, però, si esaurisce con la pronuncia della sentenza di condanna ed il suo passaggio in giudicato, mentre per quanto riguarda i provvedimenti di esecuzione e la loro assunzione in carico o comunque l'applicazione del trattamento penitenziario interviene, a ragione, il potere amministrativo. Quindi, il 41-*bis* non è una sanzione — ne abbiamo discusso molto in Commissione — ma una misura di carattere preventivo e, soprattutto, attiene

alle modalità di esecuzione del regime penitenziario, sia nella sua forma di custodia cautelare, sia nella forma di esecuzione della pena. Per questo, come avevo detto anche in un intervento precedente, esso rientra ampiamente nel potere amministrativo, ossia, in questo caso, nel potere massimo del ministro di giustizia che agisce e che applicherà questo tipo di provvedimento sicuramente non in modo arbitrario, ma con tutta una serie di approfondimenti e valutazioni, fornitigli dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dai dati in suo possesso e dai limiti stessi previsti dalla legge. Infatti, con le modifiche che andiamo ad introdurre ottemperiamo anche all'esigenza di una maggiore definizione dei provvedimenti che si potranno adottare, limitando la discrezionalità che fino ad oggi aveva contraddistinto il regime del 41-*bis*. Quindi, non ci sono assolutamente rischi e non c'è alcuna violazione dei diritti umani di questi detenuti condannati.

Altri aspetti positivi che volevo sottolineare riguardano il fatto che, comunque, il carcere duro, ad esempio, potrà essere applicato per non meno di un anno e non più di due anni e che per applicarlo dovranno essere fatte valutazioni più approfondite. È quanto dicevo prima: non c'è assolutamente arbitrarietà. Si tratta di valutazioni frutto di un continuo monitoraggio dell'ambiente carcerario, decise per la loro delicatezza dal ministro coadiuvato dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; quindi, si tratta di una decisione in capo al ministro. Come dicevo prima, vengono maggiormente tipizzate le misure restrittive adottabili per evitare così imprecisioni e diseguaglianze, spesso decise dei tribunali di sorveglianza sui reclami dei detenuti, da cui derivavano confusione, disordine e malcontento. Inoltre, viene precisato che il controllo dell'organo giurisdizionale sui reclami riguarda la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'adozione del provvedimento in questione e la congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze tutelate dalle leggi.

Altre importanti modifiche riguardano dei profili che consentiranno di superare alcune eccezioni che erano state sollevate dalla stessa Corte costituzionale. Ad esempio, si ancora il regime del carcere duro a precise condizioni che, sicuramente, serviranno a garantire una puntuale applicazione della misura mitigandone anche la severità. Inoltre, tali condizioni consentiranno anche il recupero della persona ridotta in detenzione. Ho sentito dagli interventi dei colleghi che si imputava a questo regime di non avere alcuna finalità di recupero. Noi riteniamo che questo tipo di affermazione non corrisponda assolutamente al vero. Ad esempio, è stata sottolineata la precisa finalità a cui viene sempre collegato il trattamento: si tratta di recidere il contatto fra il detenuto e l'organizzazione mafiosa. Ciò rappresenta il presupposto indispensabile per derogare ai normali trattamenti penitenziari e su cui anche la Corte costituzionale ha espresso parere favorevole. Non è più sufficiente la condanna per un certo delitto, ma è necessario motivare specificamente le ragioni di particolare pericolosità e di presunto collegamento con le organizzazioni criminali. Siamo di fronte ad un provvedimento che potremmo definire motivato e *ad personam*, con tutte le garanzie del caso.

Lo ribadisco, non si tratta di un provvedimento di natura afflittiva proprio perché è stata effettuata anche una modulazione relativa all'articolo 41-bis, con un trattamento che si diversifica a seconda del comportamento, della pericolosità dei detenuti e delle situazioni specifiche che si possono determinare in carcere.

Esprimiamo, inoltre, grande apprezzamento per l'ampliamento delle fattispecie criminose a cui l'articolo 41-bis si potrà applicare, tenuto conto di quello che è il necessario adeguamento con i tempi. Come ricordavano i colleghi il terrorismo, come la tratta di persone, sono crimini nei confronti dei quali lo Stato deve reagire con forza, determinazione e con una grande ed efficace azione di prevenzione.

Per tutti questi motivi il nostro voto sarà favorevole al provvedimento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

PRESIDENTE. Passiamo ora ad una serie di interventi a titolo personale per i quali ciascun oratore ha a disposizione un minuto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Chiaromonte. Ne ha facoltà.

FRANCA CHIAROMONTE. Signor Presidente, voterò contro questo provvedimento perché ho sempre considerato odiose le condizioni materiali e psicologiche cui il regime dell'articolo 41-bis costringeva i detenuti. Riconosco — è naturale — la necessità di rompere i legami tra il detenuto e le organizzazioni criminali di cui è parte. Ho sempre creduto, però, che lo Stato abbia il dovere — la missione sarei tentata di dire — di garantire il rispetto della dignità umana ovunque e a chiunque: ne va della barriera tra lo Stato e chi delinque, tra civiltà e barbarie.

Tutto ciò per riaffermare i dubbi che avevo anche prima, quando l'articolo 41-bis era formalmente transitorio: stiamo parlando di diritto, cioè di una materia in cui la forma è sostanza. Infatti, le misure emergenziali rappresentano comunque un *vulnus* nello Stato di diritto. Ora quel *vulnus* diventa definitivo, perenne. È stato sostenuto autorevolmente che l'articolo 41-bis cambia natura. Per me si tratta di una lesione inaccettabile e seria nel nostro Stato di diritto. A favore di questo provvedimento si è pronunciata e si pronuncerà tra breve una larghissima maggioranza di parlamentari. Con tutto il rispetto per le colleghe ed i colleghi che ne fanno parte, non mi sento in coscienza di appartenere a questa maggioranza (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale l'onorevole Bandoli. Ne ha facoltà.

FULVIA BANDOLI. Signor Presidente, anch'io voterò contro questo provvedi-

mento perché condivido molte delle ragioni che hanno sostenuto adesso l'onorevole Chiaromonte e, prima di lei, gli onorevoli Pisapia, Boato, Cento. Vi deve pur essere qualcosa che non funziona se persone tanto diverse tra loro, facenti parte anche di diversi schieramenti nutrono serissimi e motivati dubbi su questo provvedimento. Si tratta di misure peggiorative del regime carcerario; inoltre, nutro dubbi molto seri sulla loro efficacia nella lotta alla mafia.

L'articolo 41-*bis* cambia natura ed è proprio su questo che non sono d'accordo. Vorrei che venissero rispettate le garanzie, che vi fosse una diversa concezione della pena ed una giustizia più giusta di quella attuale. È molto difficile mettere insieme questi principi — me ne rendo conto — mentre è più facile, a volte, urlare sempre contro i giudici o nascondersi spesso dietro di essi.

Credo che un garantismo vero, uno Stato di diritto efficace, non abbia bisogno di provvedimenti come questo (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mancini. Ne ha facoltà.

GIACOMO MANCINI. Signor Presidente, prendo con dispiacere la parola, in dissenso rispetto al mio gruppo, per preannunciare il voto contrario sul provvedimento in esame. Parlo con dispiacere perché, molto sommessamente, ritengo che tutti noi avremmo potuto percepire che l'articolo 41-*bis* rappresenta il fallimento evidente della Casa delle libertà la quale non perde occasione per sbandierare il proprio impegno a vantaggio delle libertà di tutti, ma che, invece, alla prova dei fatti, tutela unicamente la libertà o meglio l'impunità dei più illustri tra i suoi iscritti.

Forse, questa poteva essere anche l'occasione giusta per evidenziare, con una forte carica critica, che l'articolo 41-*bis* è l'unico provvedimento previsto dalla Casa delle libertà per il Mezzogiorno che viene dipinto come schiacciato dalla criminalità organizzata. Al contrario, ritengo che, se si vuole sconfiggere la mafia e nello stesso

tempo far rinascere il Mezzogiorno, occorra abbandonare definitivamente le teorie di qualche sociologo d'accatto che hanno reso famoso e fatto la fortuna di qualche professionista dell'antimafia. Sarà, inoltre, necessario puntare sull'istruzione, sulla cultura, sulla creazione di nuovi posti di lavoro, sugli incentivi ai giovani meridionali che vogliono fare impresa e su un'attenta politica infrastrutturale.

Su tutto questo il Governo ha fallito. Sta a noi essere in grado di approfittarne, riappropriandoci del concetto di libertà che appartiene alla storia della sinistra italiana (*Applausi* — *Commenti del deputato Angela Napoli*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lumia. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE LUMIA. Signor Presidente, l'articolo 41-*bis* è necessario ed indispensabile; non lede i diritti fondamentali dei detenuti e non è incostituzionale. La sua stabilità è una buona risposta al tentativo di Bagarella e degli altri boss di imporre il proprio dominio e la logica dell'impunità. Saremo chiamati presto ad altre sfide, al tentativo dei boss di condizionare il Parlamento sulla revisione dei processi, sulla confisca dei beni di mafia e sulle intercettazioni telefoniche. Certo, l'articolo 41-*bis* è solo una via, forse piccola, ma necessaria, della lotta alla mafia.

Altre vie sono necessarie, come quella culturale, sociale, politica ed economica. È stato un cammino in salita. Potevamo fare meglio, seguendo pienamente le indicazioni sostanzialmente unanimi della Commissione antimafia, come ha fatto il Senato.

Il gruppo dei Democratici di sinistra ha fatto bene a sostenere l'articolo 41-*bis* perché, per noi, la lotta alle mafie richiede impegno, coraggio e capacità di colpire i boss sempre, anche quando vogliono farsi beffa dal carcere della democrazia e della convivenza civile (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, voterò in dissenso dal mio gruppo perché considero la lacerazione che si compie, rendendo definitivo un istituto eccezionale e transitorio, grave ed irreversibile.

Quanto più le condizioni dei detenuti negli istituti penitenziari sono distruttive, in termini psicologico, morale, affettivo e sociale, tanto più non è credibile uno Stato che voglia prevenire e contrastare la criminalità mafiosa e organizzata.

Spezzare i collegamenti fra i detenuti della criminalità organizzata e le cosche, le mafie e le organizzazioni criminose sul territorio è un dovere sacrosanto dello Stato; distruggere l'umanità che deve guidare l'azione dello Stato è altro.

In questo provvedimento l'aspetto ancor più grave è contenuto nell'articolo 1, laddove si negano i benefici della legge Gozzini a quei detenuti che, pur avendone tutti i requisiti, non abbiano inteso percorrere la strada del cosiddetto pentimento o della cosiddetta collaborazione.

È stata evocata più volte in quest'aula la figura del giudice Falcone..

PRESIDENTE. Onorevole Soda...

ANTONIO SODA. ...a mio avviso con grave fraintendimento. Il giudice Falcone ha considerato la collaborazione come uno strumento sul quale costruire le indagini e ricercare la prova, non come una prova dei reati.

Ampliare e rendere diffusivo nell'ordinamento penitenziario questo istituto, in sé ambiguo e pericoloso, è un'altra di quelle gravi lacerazioni che sconvolge il nostro Stato di diritto (*Applausi*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Nicolosi. Ne ha facoltà.

NICOLÒ NICOLOSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo soddisfazione e consenso anche nella mia qualità di sindaco di Corleone per il provvedimento che la Camera si accinge a licenziare. Permangono, malgrado i risultati raggiunti negli ultimi dieci anni per l'impegno delle forze

dell'ordine e della magistratura, la presenza e la forza della mafia, rispetto alla quale sarebbe grave non soltanto abbassare la guardia, ma anche solo darne la sensazione.

Condivisibile, quindi, è la decisione del Governo che la Camera si accinge a fare propria, nel senso di mantenere, rafforzandole, le previsioni dell'articolo 41-bis. Lo sviluppo, il lavoro, la crescita culturale, insieme con l'abbandono dell'uso politico della lotta alla mafia, che purtroppo è ancora praticato, anche se per fortuna da pochi ben individuati ambienti politici, di cui alcuni rappresentanti siedono in quest'aula, costituiscono il necessario ed indispensabile complemento perché si raggiunga la progressiva e definitiva sconfitta della mafia nel nostro paese.

È questo l'obiettivo che dobbiamo perseguire con tutte le nostre forze, con l'impegno massimo della politica attiva, delle istituzioni e della società. In questa direzione va il presente disegno di legge e per questa ragione, insieme all'onorevole Michele Cossa, esprimo voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo a titolo fortemente personale, conoscendo l'opinione diffusa del mio gruppo, e non soltanto dichiaro di esprimere voto contrario su questo provvedimento, ma faccio mie le dichiarazioni svolte dal collega Pisapia e da altri colleghi.

Non vi sembra strano che un liberale di vecchio stampo possa votare fondandosi sugli stessi argomenti, attraverso i quali si è espresso un giovane comunista. Credo, infatti, che certi valori non abbiano necessità di una verifica di confini e credo di poter dire che non ho bisogno di certificazioni antimafia perché sono stato difensore di parte civile, con indosso la toga, e con il ruolo di segretario del partito liberale, nel maxiprocesso, difendendo il generale Dalla Chiesa ed i suoi eredi.

Non ho bisogno di sentire soggetti che della mafia fanno opuscoli o dichiarazioni sulla stampa.

Credo di poter dire che una visione di recrudescenza, come quella che questa legge prevede e una previsione in negativo rispetto non soltanto ad una presunzione di non colpevolezza, ma ai principi costituzionali di recupero del reo, sia una misura che va contro la storia, contro i principi di diritto e contro la civiltà di questo paese. Per questa ragione, esprimo voto contrario su questo provvedimento (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Romano. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAVERIO ROMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono molto dispiaciuto di dover esprimere un voto in dissenso rispetto al mio gruppo, che tra l'altro aveva sostenuto la proposta dell'onorevole Palma, che introduce un principio per rendere minimamente accettabile questa norma.

Devo dire tuttavia che oggi abbiamo preso lezioni di diritto dall'onorevole Pisapia e sono pronto a sottoscrivere tutti i suoi interventi (ho anche votato diversi emendamenti da lui presentati).

È vero: dobbiamo denunciare che la Casa delle libertà, sui temi della giustizia, non ha una politica, non ha una politica coerente, perché, con provvedimenti di volta in volta contraddittori, non sta indicando nulla ai cittadini. Allora mi chiedo: può un parlamentare, per ragioni di opportunità, tradire la sua cultura giuridica e, soprattutto, la sua coscienza? Può farsi soggiogare nello stato d'animo da colleghi che annunciano concessioni di « patenti di antimafiosità » a seconda del voto su questo provvedimento? Accetto la lezione di stile da parte dell'onorevole Pisapia; non accetto ricatti da parte di nessuno. Poiché tuttavia ritengo che questo provvedimento sia utile ed indispensabile e debba avere al Senato il suo corso migliorativo, mi asterrò dal voto (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, parlo a titolo strettamente personale, in dissenso dal mio gruppo. È una delle poche volte che ciò accade e lo faccio con fatica, perché credo che il lavoro svolto da tutti coloro che nel mio gruppo hanno seguito questo provvedimento, insieme a tutti gli altri componenti della Camera, sia stato portato avanti sicuramente con le migliori intenzioni.

Io sono nato politicamente con la raccolta delle firme contro la legge Cossiga e la legge Reale, e sono sempre stato convinto — e rimango convinto — che le leggi speciali non servono a risolvere i problemi. Sono ben altre le questioni che andrebbero affrontate probabilmente con maggiore attenzione, come, ad esempio, i problemi della giustizia, i fondi destinati a questo settore, la lentezza che lo affligge. Credo che con le norme ordinarie — e non con le norme speciali — noi siamo nelle condizioni, come spesso è accaduto, di battere la mafia come il terrorismo.

Per queste ragioni, signor Presidente, io voterò contro l'articolo 41-bis, non solo per una contrarietà nei confronti del provvedimento che giunge dal Senato, ma per una personale contrarietà nei confronti della norma speciale prevista dal 41-bis (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, vorrei preannunciare il mio voto convintamente contrario alla modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Signor Presidente, ci apprestiamo a votare la stabilizzazione del regime penitenziario previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Credo che questo Parlamento lo faccia non a cuor leggero, ma avendo preso atto che esiste un fenomeno pernicioso, violento e sanguinario che si pone in contrapposizione allo Stato civile e democratico. Lo fa nella consapevolezza che è necessario assicurare, in stato di custodia cautelare come in stato di detenzione definitiva, che alcuni soggetti non continuino ad ordinare stragi, omicidi ed ogni genere di crimini e non continuino soprattutto a mantenere contatti con le cosche di appartenenza.

Questo provvedimento è il frutto dell'esperienza decennale della sua attuazione che ha permesso significativi risultati. È l'adesione alle indicazioni di quanti hanno fatto dell'antimafia la loro missione di vita, è il segnale che lo Stato non ha dimenticato quanti hanno sacrificato la loro vita per difendere le istituzioni e la legalità. È — se mi si consente — anche un segnale forte alla mafia, da una parte, e a tante vedove ed orfani, dall'altra, vedove ed orfani non qualunque, ma di servitori dello Stato.

La Commissione ha modificato il provvedimento eliminando alcune statuizioni, come la lettera *g*) dell'articolo 2, e sopprimendo la retroattività della norma. Nella sostanza il disegno di legge rimane intatto nelle sue prerogative ed ha il merito, dopo dieci anni — va riconosciuto a questo Governo —, di uscire dall'equivo e dall'ipocrisia.

Il dibattito sulla giurisdizionalizzazione ci ha impegnato a lungo e, anche se è prevalsa l'impostazione data dal Governo e votata dal Senato, sicuramente la discussione non è stata inutile. In ogni caso, ci sembra che non sia stato sottolineato abbastanza che il Parlamento — oggi la Camera, successivamente il Senato — ha

compiuto una scelta politica: ha ritenuto che il segnale della lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo e agli altri reati ai quali si applica questa norma, sia un dovere ed una prerogativa istituzionale dello Stato. È questa la motivazione che vince e che supera le osservazioni di diritto che sono state fatte, nella consapevolezza che un controllo giurisdizionale esiste, è rapido e veloce. E sono in capo al ministro, non a questo ministro, ma al ministro della Repubblica, al ministro della giustizia, l'onere ed il compito di garantire l'applicazione di questo provvedimento in maniera uniforme ed oggettiva, senza disparità e senza diversità di forma a seconda dei tribunali di sorveglianza o di altri giudici che avrebbero dovuto applicarlo!

Ritengo che quello al nostro esame sia un provvedimento importante e, anche a nome del gruppo di Forza Italia, dichiaro che esprimeremo su di esso con convinzione un voto favorevole, consapevoli di non essere approdati ad una conquista ma di aver dovuto seguire una necessità (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega nord Padania*)!

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

(Coordinamento — A.C. 3288)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale e approvazione — A.C. 3288)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3288, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

« S. 1487 – Modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario »
(Approvato dal Senato) (3288):

Presenti	421
Votanti	395
Astenuti	26
Maggioranza	198
Hanno votato <i>sì</i>	351
Hanno votato <i>no</i> ..	44.

(La Camera approva – Vedi votazioni).

Dichiaro così assorbite le proposte di legge n. 3313 e 3415.

Prendo atto che l'onorevole Marinello non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Sull'ordine dei lavori *(ore 18,03).*

FRANCESCO GIORDANO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIORDANO. Signor Presidente, vorrei segnalare all'Assemblea che sono apparse in notizie da agenzie di stampa dichiarazioni del ministro Martino il quale afferma di aver già dato la disponibilità di basi e spazio aereo ad un eventuale...

IGNAZIO LA RUSSA. A fine seduta!

DANIELE FRANZ. C'è il regolamento!

FRANCESCO GIORDANO... di aver già dato disponibilità di basi e spazio aereo nel nostro paese. Secondo noi, un'operazione di questo tipo significa il coinvolgi-

mento nei fatti del nostro paese in un possibile conflitto. Ciò è inaccettabile! Aggiungiamo che, in questa maniera, si esautorava il Parlamento perché questa decisione non può che essere presa dal Parlamento stesso!

Penso che, a questo punto, sia indispensabile che il ministro – il Governo – venga in aula per comunicarci se il nostro paese sia già coinvolto in tale vicenda bellica. La nostra contrarietà a qualunque coinvolgimento bellico del nostro paese è radicale e totale *(Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista)*.

LUIGI RAMPONI, *Presidente della IV Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Con riferimento a questioni di particolare rilievo, vi sono parecchi precedenti anche di un breve « giro » di interventi tra un provvedimento e l'altro. Ha facoltà di parlare, onorevole Ramponi.

LUIGI RAMPONI, *Presidente della IV Commissione*. Signor Presidente, vorrei tranquillizzare il collega che, non avendo assistito ai lavori in Commissione, si preoccupa per un'affermazione che non è stata fatta. Il ministro della difesa, alla domanda se gli americani avessero chiesto la disponibilità italiana per forze navali, aeree o terrestri per un eventuale intervento in Iraq, ha risposto: no, la richiesta ha riguardato soltanto lo spazio aereo e l'eventuale utilizzazione di basi. Non ha affatto dichiarato di aver già dato questa disponibilità, anzi ha precisato che qualsiasi intervento sarà preceduto da un'informazione al Parlamento e dalla conseguente decisione di quest'ultimo. Quindi, calma.

MARCO MINNITI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, onorevole Minniti, do prima la parola all'onorevole La Russa per un richiamo al regolamento. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, la ringrazio per aver dato la parola anche ad un esponente del mio gruppo; non potrò lamentarmi, dunque, se darà la parola a qualcuno che esprimerà un'opinione diversa. Tuttavia, non credo che questo dibattito — che potrebbe svolgersi, semmai, al termine della seduta — possa bloccare i lavori per il tempo necessario ad un giro di opinioni dei rappresentanti di tutti i gruppi. Questo, è davvero un fuor d'opera peraltro non supportato da precedenti in materia!

PRESIDENTE. Onorevole La Russa, il parere della Giunta per il regolamento del 24 ottobre 1996 è nel senso seguente: ogni altro richiamo o intervento andrà collocato al termine della seduta ovvero, in casi di particolare importanza e urgenza...

DANIELE FRANZ. Ma dov'è l'urgenza?

PRESIDENTE. ...quando si è esaurita la trattazione del punto all'ordine del giorno o prima che si passi ad un nuovo punto del medesimo. Ora, questo è, appunto, un caso di particolare importanza.

Prego coloro che vorranno far conoscere la loro opinione al riguardo di limitarsi a brevi interventi.

Prego, onorevole Minniti.

MARCO MINNITI. Signor Presidente, penso anch'io che la rilevanza del tema abbisogni di un rapido giro di valutazioni in Parlamento. Sinceramente, non posso non notare la clamorosa contraddizione tra le affermazioni fatte dal ministro nella seduta delle Commissioni congiunte non più di un'ora fa (ce ne ha sostanzialmente riferito il tenore il presidente Ramponi) e le dichiarazioni da lui rese in seguito. Infatti, al termine di quella seduta, il ministro ha dichiarato che l'Italia avrebbe già dato la disponibilità al sorvolo dello spazio aereo ed all'utilizzo di basi nazionali.

Il collega Giordano ha sollevato la questione in maniera del tutto corretta perché, com'è noto, le decisioni in materia

non spettano né ad un singolo ministro né ad un singolo Governo, ma all'intero Parlamento.

MARIO LANDOLFI. D'Alema ha fatto bombardare!

MARCO MINNITI. Da questo punto di vista, ritengo che un chiarimento sia assolutamente necessario e vada fatto il più rapidamente possibile.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, stando a ciò che è stato detto in quest'aula ed alle notizie diffuse dalle agenzie di stampa, la questione ha un fondamento, anche se non ho alcun motivo per ritenere sbagliata la precisazione del presidente Ramponi, il quale gode della mia stima e della mia fiducia. Mi pare stia emergendo che, resa in sede parlamentare una certa dichiarazione, all'opinione pubblica, tramite dichiarazioni rese all'esterno, sarebbe stata fatta (uso il condizionale) una dichiarazione diversa.

Dunque, signor Presidente, mentre è stato sicuramente opportuno il richiamo del collega Giordano — tutti sappiamo che questa è materia di grande rilevanza, che chiama, sì, in causa la responsabilità del Governo, ma rispetto alle eventuali deliberazioni della Camera —, si impone con forza la necessità di un tempestivo chiarimento del Governo di fronte al Parlamento.

LAPO PISTELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAPO PISTELLI. Signor Presidente, vogliamo associarci alle richieste fatte da altri colleghi circa la necessità che il Governo chiarisca se sia buona la versione fornita alle Commissioni congiunte o quella fornita all'uscita ai giornalisti, anche perché, questa è la prima sede per ricordarlo, si sta facendo un gioco peri-

coloso: si continua a parlare sempre dell'ipotesi subordinata (nel caso in cui) sia pure avendo cura di usare l'aggettivo eventuale; ciò ci sta facendo perdere di vista che è stato intrapreso un percorso delicatissimo, relativo al mandato dell'ONU ed al lavoro degli ispettori, sul quale la comunità internazionale ha scommesso.

Considerare questa fase delicata come una sorta di copertura o di carosello di intrattenimento presenta il rischio di far diffondere notizie pericolose ed assolutamente gratuite di cui non sentiamo il bisogno. Allora, diamo fiducia al lavoro in corso in Iraq, evitiamo di dire cosa faremmo se e non perdiamo mai di vista l'ipotesi principale, vale a dire che questo conflitto è da evitare ed è evitabile.

Invitiamo il ministro ed il Governo ad utilizzare parole più prudenti e, soprattutto, ad avviare un confronto vero con il Parlamento, rendendo, in questa sede, dichiarazioni coincidenti con quelle che vengono offerte in pasto all'opinione pubblica (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

CESARE RIZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESARE RIZZI. Signor Presidente, concordo con il presidente Ramponi. Giustamente il ministro ha detto che eventualmente potrà concedere le basi. In questa Assemblea si stigmatizza troppo; non dimentichiamoci che qui si fanno delle puntualizzazioni su frasi come « eventualmente », « si vedrà », mentre la sinistra non solo ha concesso le basi senza chiederlo al Parlamento ma — non dimentichiamolo — il Governo D'Alema ha fatto addirittura una guerra senza chiederlo al Parlamento (*Applausi dei deputati dei gruppi della Lega nord Padania, di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

IGNAZIO LA RUSSA. Bravo !

GIUSEPPE COSSIGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE COSSIGA. Signor Presidente, sarò estremamente breve. Io volevo sottolineare il fatto che il ministro Martino oggi, nelle Commissioni riunite della Camera e del Senato, ha tenuto una relazione su alcuni eventi. Stimo l'onorevole Giordano e la sua intenzione di difendere le prerogative del Parlamento, però per difenderle sarebbe forse opportuno iniziare a cambiare atteggiamento. Qui ogni volta che un'agenzia ed un giornale riportano qualche notizia, in particolare attribuendo al ministro determinate dichiarazioni, sembra che qualcuno stia attendendo al Parlamento.

FRANCESCO GIORDANO. Stiamo parlando della guerra ! È il massimo !

PRESIDENTE. Onorevole Giordano, la prego. Onorevole Cossiga, vada avanti.

GIUSEPPE COSSIGA. Ebbene, è un attentato al Parlamento e alla sua dignità ritenere che voci, dichiarazioni non confermate o comunque chiacchiere, se vogliamo usare questo termine, abbiano più valore di dichiarazioni rilasciate in Commissione. Il ministro Martino si è sempre dimostrato estremamente disponibile a venire in Assemblea e in Commissione. Si rispetta il Parlamento nel momento in cui si fa riferimento ad atti formali e non a chiacchiere (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega nord Padania*).

UGO INTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UGO INTINI. Signor Presidente, su questo tema occorre grande prudenza e pragmatismo. Io credo che il Parlamento debba rimanere fermo sulla strada già intrapresa con larga maggioranza, cioè quella di seguire con sostegno l'attività degli ispettori delle Nazioni Unite e di individuare nelle Nazioni Unite il solo

strumento per risolvere la crisi. In questo modo è ancora possibile evitare il conflitto, che è assolutamente evitabile.

Il ministro e il Governo vengano a riferire in Parlamento e ci sia un confronto, perché a questo punto è inutile parlare di voci e di supposizioni, ma si deve sentire esattamente cosa dice il Governo. Il Parlamento in questo momento può trovare la più larga unità possibile su una posizione equilibrata, che è quella di insistere sul ruolo delle Nazioni Unite e di insistere sulla posizione che oggi è largamente prevalente in Europa (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Socialisti democratici italiani*).

PRESIDENTE. Colleghi, le cose stanno così. Mi pare che tutti i colleghi presenti abbiano perfettamente confermato l'informazione che qui ci ha dato l'onorevole Ramponi sulle dichiarazioni rese dal ministro nelle Commissioni difesa della Camera e del Senato. Ci sono poi altre dichiarazioni che sarebbero state rese fuori da quella sede, riportate dalle agenzie. Ora, l'argomento è sicuramente rilevante, non c'è dubbio che si tratta di materia su cui il potere di decisione spetta al Parlamento. La Presidenza della Camera provvederà ad informare il Governo di questo rapido giro di opinioni, affinché il Governo chiarisca esattamente le sue dichiarazioni.

IGNAZIO LA RUSSA. Presidente, lei ha fatto fare un dibattito su un'agenzia ANSA!

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1805 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza (approvato dal Senato) (3450) (ore 18,13).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.

Ricordo che nella seduta del 12 dicembre scorso sono state respinte le proposte emendative fino agli identici articoli aggiuntivi Turco 4.05 e Bindi 4.06.

**(Ripresa esame dell'articolo unico
– A.C. 3450)**

PRESIDENTE. Riprendiamo, dunque, l'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (*vedi l'allegato A – A.C. 3450 sezione 1*), nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato (*vedi l'allegato A – A.C. 3450 sezione 2*).

Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato (*vedi l'allegato A – A.C. 3450 sezione 3*).

Avverto, altresì, che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici articoli aggiuntivi Turco 4.05 e Bindi 4.06, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti e Votanti</i>	<i>381</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>191</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>162</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>219).</i>

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Boato 4.08, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e Votanti* 389
Maggioranza 195
Hanno votato sì 164
Hanno votato no .. 225).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Alfonso Gianni 4.012, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e Votanti* 393
Maggioranza 197
Hanno votato sì 168
Hanno votato no .. 225).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Alfonso Gianni 4.014.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, nonostante il voto precedente vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sull'importanza di questo emendamento ed in particolare sul fatto che non è prevista la modifica dell'importo per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento. Noi chiediamo semplicemente che questo venga incrementato rispetto al tasso di inflazione reale e che, di conseguenza, venga incrementato il fondo per le politiche sociali.

Se vogliamo portare a termine questa sperimentazione, riteniamo che almeno adeguarla al tasso di inflazione reale sia una minima misura di equità.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo ag-

giuntivo Alfonso Gianni 4.014, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e Votanti* 398
Maggioranza 200
Hanno votato sì 164
Hanno votato no .. 234).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Battaglia 4.07, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e Votanti* 403
Maggioranza 202
Hanno votato sì 169
Hanno votato no .. 234).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Bindi 4.09, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e Votanti* 398
Maggioranza 200
Hanno votato sì 169
Hanno votato no .. 229).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Battaglia 4.010.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lolli. Ne ha facoltà.

GIOVANNI LOLLI. Signor Presidente, se la discussione su questo punto è stata così lunga e tormentata, spero che tutti quanti vogliamo considerarlo non come un fatto dovuto al puntiglio di qualcuno bensì alla consapevolezza della serietà del problema che stiamo trattando ed alle conseguenze drammatiche che questo problema può causare a tante famiglie italiane. Migliaia di famiglie che finora hanno percepito il reddito minimo di inserimento non lo avranno più, ed altre migliaia di famiglie che aspettavano di averlo per la prima volta non potranno costruire un progetto di vita su questa speranza. Temo che le conseguenze possano essere pesanti — ovviamente, mi auguro di no — perfino sul piano dell'ordine pubblico.

Mi permetterei di fare un ultimo appello ai colleghi della maggioranza perché ho sentito portare anche argomenti seri e solidi da parte vostra. Tralascio considerazioni meno importanti ma mi sembra che due siano gli argomenti che vi fanno propendere per l'abolizione di questo strumento. Il primo è che voi ritenete che il reddito minimo di inserimento possa avere, diciamo così, un esito assistenziale e, pertanto, non sarebbe utile prolungarlo; il secondo è che avete firmato il patto per l'Italia, il Governo lo ha firmato, e per coerenza con quel patto, che prevede l'abolizione del reddito minimo di inserimento, non vi è consentito portarlo avanti. Ebbene, mi sembrano argomenti che meritano risposte serie.

Mi permetto, sommessamente, di farvi notare due considerazioni. In primo luogo, per quanto riguarda l'efficacia, ci sono qui colleghi anche di maggioranza che sono stati eletti in città in cui il reddito minimo di inserimento è stato sperimentato e sanno come sono andate le cose. Ma siete veramente convinti che si sia trattato soltanto di assistenza? Ho sentito citare il caso di Napoli. Ma avete riflettuto, cari colleghi, sul fatto che a Napoli il reddito minimo d'inserimento è stato legato all'obbligo di mandare i figli a scuola e che

ciò ha fatto calare significativamente l'evasione dell'obbligo scolastico in quella città?

Mi permetto di far notare inoltre, per quanto riguarda la coerenza con il Patto per l'Italia, che anche Pezzotta, che ne è firmatario, ha dichiarato che non si tratta di sopprimere (non è scritto questo nel Patto per l'Italia), ma di sostituire il reddito minimo di inserimento con un altro istituto, ad esempio il reddito di ultima istanza, per chiamarlo con un altro nome, che è anche vagamente « iettatorio ». Pezzotta afferma una cosa di puro buonsenso, cioè che è possibile abolire il reddito minimo di inserimento quando entrerà in vigore il nuovo istituto. Con l'articolo aggiuntivo Battaglia 4.010, si ottiene, almeno, il risultato che l'istituto del reddito minimo di inserimento non venga cancellato, ma rimanga in vita, in modo che i comuni che dispongono di fondi residui siano in condizione di spenderli.

Apprezzo questo passo in avanti, tuttavia, cari colleghi, se, come credo e spero, voterete a favore dell'articolo aggiuntivo, decidendo che questo istituto resti in vita, vi prego di pensarci ancora: non vale la pena di finanziarlo almeno per il prossimo anno? Si tratta di somme relativamente elevate, dalle quali andrebbero sottratti i residui di cui dispongono molti comuni. Faccio infine notare che 24 comuni della provincia di Matera, governati da maggioranze politiche diverse, hanno fatto giungere al Parlamento un estremo appello.

Chiedo, ancora una volta, di finanziare nuovamente l'istituto del reddito minimo di inserimento, prorogandolo per un altro anno, per il bene non di una parte politica, ma di tanti cittadini che lo attendono (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Battaglia 4.010, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	401
Votanti	396
Astenuti	5
Maggioranza	199
Hanno votato sì	381
Hanno votato no ..	15).

Prendo atto che l'onorevole Cialente si è erroneamente astenuto, mentre avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Duca 4.011.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Duca. Ne ha facoltà.

EUGENIO DUCA. Grazie, Presidente. L'articolo aggiuntivo si propone di prorogare per un breve periodo la validità dell'articolo 2 della legge n. 88 del 2001, riguardante la cantieristica e l'armatoria.

L'articolo 2 della legge citata stabilisce finanziamenti mediante credito di imposta, mentre l'articolo 3 prevede un contributo a fondo perduto pari al 9 per cento o al 4,5 per cento delle costruzioni navali più piccole. Per quanto riguarda il meccanismo previsto dall'articolo 2, non sono state presentate domande ed il termine è già scaduto. In relazione all'articolo 3, sono state presentate così tante domande che la possibilità di accoglimento è legata esclusivamente al 60 per cento delle costruzioni che sono in corso, quindi con rischi gravissimi di fallimento per i cantieri che, sulla base della legge, hanno determinato i contratti a certi costi: vi sono già gravi avvisaglie nel settore della cantieristica privata e pubblica, in quanto le commesse di lavoro terminano a giugno 2003 e, in alcuni casi, a dicembre 2003.

Si tratta di un articolo aggiuntivo che non presuppone costi ulteriori, ma può rappresentare un aiuto per il settore della cantieristica e della flotta privata; in questi giorni, gli onorevoli colleghi hanno ricevuto appelli dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da quelle degli imprenditori, poiché la crisi che si sta paventando

adombra il rischio di una vera e propria fuoriuscita dell'Italia dal settore navale, di cui abbiamo, invece, bisogno perché rappresenta una grande possibilità di sviluppo.

Invito, dunque, i colleghi ad esprimere un voto favorevole sul mio articolo aggiuntivo 4.011.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Duca 4.011, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	391
Votanti	389
Astenuti	2
Maggioranza	195
Hanno votato sì	158
Hanno votato no ..	231).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bressa 6-bis.1.

ANTONIO ORICCHIO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO ORICCHIO, *Relatore*. Signor Presidente, stiamo esaminando l'emendamento Bressa 6-bis.1 completamente soppressivo dell'articolo 6-bis del provvedimento, che si riferisce alla proroga del collegio dei revisori dell'istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Ritengo che questa proroga prevista dal testo del decreto-legge fino all'insediamento del nuovo collegio costituito secondo il nuovo ordinamento (ossia quello che verrebbe istituito in seguito al riordino del medesimo istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla

montagna) potrebbe intendersi, effettivamente, come una proroga, in un certo senso, indeterminata.

L'emendamento Bressa 6-bis.1 è integralmente soppressivo dell'articolo 6-bis. Tuttavia, inviterei il collega a ritirare tale emendamento e proporrei di sostituire, all'articolo 6-bis, l'espressione « fino all'insediamento del nuovo collegio costituito secondo il nuovo ordinamento » con le parole « fino al termine del 30 giugno 2003 ».

PRESIDENTE. Onorevole Bressa, concorda con tale riformulazione?

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, per la logica della riduzione del danno sono disposto a ritirare il mio emendamento 6-bis.1 e vorrei spiegarne anche il motivo: si elimina, infatti, una proroga *sine die*. Tuttavia, va sottolineata la scorrettezza di commissariare un ente attraverso un provvedimento di proroga dei termini. Tuttavia — lo ripeto —, per ridurre il danno, accetto l'invito al ritiro formulato dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Bressa, non si tratta di un ritiro, ma è una riformulazione del suo emendamento 6-bis.1. Pertanto, il suo emendamento verrà posto in votazione nel testo riformulato con il parere favorevole del relatore e del Governo.

GIANCLAUDIO BRESSA. Sta bene, signor Presidente, concordo con tale riformulazione.

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sì, signor Presidente, il Governo concorda.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bressa 6-bis.1, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	395
Votanti	390
Astenuti	5
Maggioranza	196
Hanno votato sì	387
Hanno votato no ..	3).

Passiamo all'emendamento Parolo 7.1.

UGO PAROLO. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Lion 7-bis.1 e Realacci 7-bis.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, intervengo brevemente solo per sottolineare che si continua con la logica — se tale è — delle proroghe dei testi unici in materie molto importanti. Nel caso specifico, si parla del testo unico in materia edilizia e anche del collegato testo unico sulle espropriazioni.

Obiettivamente, non basta prorogare i termini, ma occorre anche che la maggioranza ed il Governo facciano intendere e, in primo luogo, comprendano che occorrono modifiche a queste normative. Occorre che il testo unico sulle espropriazioni sia adeguato alla cosiddetta nuova legge obiettivo (la legge n. 443 del 2001), perché qui si inseriscono nuove figure di opere soggette ad espropriazione. Riteniamo che con riferimento agli interventi privati di interesse strategico e in materia edilizia vi siano una serie di altri aspetti che sono stati modificati, incluso il fatto che le potestà legislative delle regioni comprendono anche, ai sensi del nuovo titolo V della Costituzione, una piena potestà regolamentare sulla materia urbanistica.

Dunque, la tecnica del rinvio e della proroga dei termini non fa altro che differire i problemi senza risolverli, com-

plicando molto un assetto ordinato di queste materie, a grave discapito della funzionalità economica, della comprensione da parte dei soggetti interessati e anche dello sviluppo del paese.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lion 7-bis.1 e Realacci 7-bis.5, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	400
<i>Maggioranza</i>	201
<i>Hanno votato sì</i>	166
<i>Hanno votato no ..</i>	234).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lion 7-bis.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	396
<i>Maggioranza</i>	199
<i>Hanno votato sì</i>	167
<i>Hanno votato no ..</i>	229).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Lion 7-bis.3 e Gambini 7-bis.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole su questi emendamenti per le motivazioni già esposte poco fa dal collega Mantini.

Con l'occasione, però, signor Presidente, vorrei ricordare a lei come Presidente in questa fase della seduta ed all'Assemblea che l'articolo aggiuntivo

7-bis.01 è stato dichiarato inammissibile dalla Presidenza. Tale articolo aggiuntivo riguarda l'anticipazione del termine previsto per l'adeguamento degli edifici scolastici agli interventi di sicurezza: la stessa materia fu dichiarata ammissibile al Senato.

Tra poco discuteremo un nuovo emendamento del Governo, presentato pochi minuti fa, che riguarda una materia completamente diversa. Allora, tramite lei, vorrei richiamare la Presidenza sul fatto che i criteri di ammissibilità o inammissibilità dovrebbero essere omogenei. Infatti, non vedo perché l'anticipazione di un termine previsto per l'adeguamento degli edifici scolastici agli interventi di sicurezza possa essere considerato materia estranea ad un decreto-legge che contiene tutte norme riguardanti proroghe o anticipazioni di termini. Tra l'altro, si tratta di una materia estremamente rilevante dopo il terremoto ed il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia.

Detto questo, prendo atto della dichiarazione di inammissibilità ma, tramite lei, inviterei ad usare criteri omogenei.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, lei sa che vi è un certo campo di controvertibilità – l'esattezza non è sempre garantita – spero che la Presidenza non ne abbia abusato dichiarando inammissibile la sua proposta emendativa.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lion 7-bis.3 e Gambini 7-bis.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	409
<i>Votanti</i>	408
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	205
<i>Hanno votato sì</i>	171
<i>Hanno votato no ..</i>	237).

Avverto che della serie di emendamenti a scalare dall'emendamento Raffaldini 9.1 all'emendamento Raffaldini 9.3 porrò in votazione il primo e l'ultimo.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Raffaldini 9.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	402
<i>Votanti</i>	401
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	201
<i>Hanno votato sì</i>	169
<i>Hanno votato no</i> ..	232).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Raffaldini 9.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i>	402
<i>Maggioranza</i>	202
<i>Hanno votato sì</i>	172
<i>Hanno votato no</i> ..	230).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Raffaldini 10.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	401
<i>Votanti</i>	400
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	201
<i>Hanno votato sì</i>	170
<i>Hanno votato no</i> ..	230).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Raffaldini 10.2 accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	408
<i>Votanti</i>	406
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	204
<i>Hanno votato sì</i>	171
<i>Hanno votato no</i> ..	235).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Raffaldini 10.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Intervengo solo per annunciare il voto favorevole sull'emendamento in esame e per riproporre la stessa questione di poco fa per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi 10-bis.01 e 10-bis.02 in materia di proroga del termine per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia. Anche queste due proposte emendative sono state dichiarate inammissibili, dunque pongo nuovamente la suddetta questione sulla quale, comunque, non chiedo una risposta in questo momento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Raffaldini 10.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i>	409
<i>Maggioranza</i>	205
<i>Hanno votato sì</i>	170
<i>Hanno votato no</i> ..	239).

Passiamo all'emendamento Parolo 11.1.

UGO PAROLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UGO PAROLO. Signor Presidente, conformemente a quanto già fatto con riguardo al precedente emendamento 7.1 ritiriamo anche questa proposta emendativa. Vorrei, però, che restasse agli atti in modo inequivocabile la posizione del gruppo della Lega nord.

Stiamo parlando di questioni molto delicate in riferimento alle quali vi è stato purtroppo, un utilizzo certamente non edificante del denaro pubblico e per le quali non vorremmo avere responsabilità in futuro.

Per questi motivi, preso atto dei chiarimenti fornitici dal Governo, ritiriamo l'emendamento 11.1, ma vorrei fosse chiaro, ad ogni modo, il motivo del contendere. Sia l'articolo 7, sia l'articolo 11, affrontano questioni che riguardano la ricostruzione *post* terremoto. In particolare l'articolo 7 fa riferimento al programma di ricostruzione di circa 20 mila alloggi nell'area di Napoli e dintorni; si tratta di alloggi che sono stati costruiti, distrutti e « vandalizzati » e poi ricostruiti e « vandalizzati » nuovamente, nella più totale incuria, con riferimento ai quali oggi risultano aperti una serie di contenziosi, soprattutto per l'inefficienza degli organi dello Stato, centrali e periferici, che non hanno mai concluso le procedure di occupazione di urgenza. Per questa inefficienza sono stati appunto avviati una serie di contenziosi, che nel 1996 il funzionario delegato dal CIPE aveva già stimato in 2.250 miliardi e che oggi sono aumentati a dismisura, a causa dell'ulteriore apertura dei termini. Nel 1999, con la legge n. 144, sono stati stanziati 1.500 miliardi, per far fronte a tali contenziosi. Ad oggi, tuttavia, non si sa a quanto ammontano effettivamente le cifre totali e non si sa neanche come si potrà far fronte alla necessità di risorse. Prendiamo dunque atto che la volontà di prorogare la scadenza dei ter-

mini di occupazione di urgenza va nella direzione di evitare ulteriori guai amministrativi a carico dello Stato.

L'articolo 11 affronta invece una questione ancora più grave e delicata: si tratta di tutte le controversie aperte a seguito della scandalosa gestione dell'ex Cassa del Mezzogiorno, poi ex Agensud, che prudenzialmente sono stimate in 30 mila miliardi. Al riguardo abbiamo avuto conferma di questa cifra proprio questa mattina dai funzionari del ministero; tuttavia, secondo stime forse meno prudenti, esse ammonterebbero ad un valore pari a oltre 50 mila miliardi.

Ebbene, di fronte a cifre di questo genere, vorrei chiarire che la posizione di prudenza della Lega nord ci pare più che giustificata. Con due leggi emanate successivamente alla chiusura dell'ex Agensud (la legge n. 341 del 1995 e la legge n. 166 del 2002) è stata introdotta la procedura obbligatoria transattiva in via amministrativa, con l'esplicita volontà di arrivare a chiudere queste controversie, facendo risparmiare, se possibile, soldi allo Stato.

Prendiamo atto delle dichiarazioni rese dal Governo in seguito all'incontro e ai chiarimenti richiesti, così come prendiamo atto che la volontà di prorogare al 31 dicembre 2003 va semplicemente in questa direzione. Al riguardo, ripetiamo comunque questo termine eccessivamente ampio, ma ascoltate le rassicurazioni ci adeguiamo. Presenteremo comunque un ordine del giorno per chiarire in modo inequivocabile che questo lasso di tempo così lungo per la presentazione delle domande non deve costituire un'occasione per l'apertura di nuovi contenziosi, ad oggi non ancora instaurati. Ci attiveremo soprattutto per chiedere verifiche puntuali nei prossimi mesi, per capire quali benefici abbia portato questa procedura transattiva e quali siano le modalità con le quali il Governo sta seguendo la vicenda (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

PRESIDENTE. Allora, l'emendamento Parolo 11.1 è stato ritirato, con motivazione agli atti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 12.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Vorrei brevemente sottolineare che con questo articolo siamo di fronte alla seconda proroga del termine per bandire il concorso per uditori giudiziari, cioè per l'immissione in ruolo di nuovi magistrati. Si tratta di un concorso bandito dal Governo dell'Ulivo già nel 2001, che ha subito una prima proroga e che adesso ne subisce una seconda, fino al 2004.

Se consideriamo anche le misure che stiamo per varare — per quanto è noto, allo stato dell'arte — con la finanziaria, che stabiliscono un decremento dello 0,61 per cento delle risorse con riferimento al bilancio della giustizia, devo dire che, con questi provvedimenti, è davvero difficile immaginare l'apertura di una stagione di riforma per la ripresa dell'efficienza del settore giustizia.

La giustizia non vive solo di leggi Cirami e lo dico ai colleghi della maggioranza e al Governo, in quanto vorremmo segni concreti e diversi nei confronti dell'efficienza della giustizia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 12.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	399
<i>Votanti</i>	397
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	199
<i>Hanno votato sì</i>	171
<i>Hanno votato no</i> ..	226).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Zanella 13-bis.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	403
<i>Maggioranza</i>	202
<i>Hanno votato sì</i>	170
<i>Hanno votato no</i> ..	233).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanella 13-bis.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	413
<i>Votanti</i>	407
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	204
<i>Hanno votato sì</i>	21
<i>Hanno votato no</i> ..	386).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zanella 13-bis.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	409
<i>Votanti</i>	406
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	204
<i>Hanno votato sì</i>	11
<i>Hanno votato no</i> ..	395).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Quartiani 13-quater.1 *(Nuova formulazione)*.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Quartiani. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, chiederei al relatore e al Governo di considerare attentamente la proposta contenuta in questo emendamento.

L'articolo, nel testo attuale, proroga i termini entro i quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas deve definire le modalità di formazione della tariffa del servizio del gas nei mesi invernali. Si tratta di un riferimento in parte inesatto, rispetto a quanto il Governo ha già accettato al Senato. Infatti, al Senato, l'introduzione dell'articolo 13-*quater* era riferita, anche in base alla motivazione dei proponenti, all'articolo 21 e non all'articolo 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000.

L'articolo 21 di tale provvedimento intende favorire la separazione societaria, che costituisce un obbligo di legge per tutti i comuni da ottenere entro il 1° gennaio. I piccoli comuni chiedono una proroga, in quanto non sono in grado di tenere fede a questo obbligo entro tale data.

Da qui la presentazione di un emendamento in grado di introdurre l'articolo esatto di riferimento, per ottenere l'obiettivo per il quale lo stesso Governo al Senato ha dichiarato la propria disponibilità, anche attraverso l'introduzione dell'articolo 13-*quater*.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Quartiani 13-*quater*.1 (*Nuova formulazione*), non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e Votanti	400
Maggioranza	201
Hanno votato sì	172
Hanno votato no ..	228).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Lucchese 13-*undecies*.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucchese. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo aggiuntivo tende a prorogare il termine del 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2003 con riferimento ad un provvedimento inserito con la legge n. 166 del 1° agosto 2001, diretta ad eliminare una discriminazione nei confronti del Belice, creatasi rispetto ad altri territori colpiti dal sisma.

Questa norma prevede l'esenzione di imposta per quanto riguarda la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal terremoto. Poiché il termine da agosto fino a dicembre di quest'anno è molto breve, non si è riusciti a sanare completamente questa discrasia che si era creata. Quindi, si chiede che la proroga sia fino al 31 dicembre 2003.

Su questa proposta emendativa vi è il parere contrario della Commissione e del Governo; dunque, se il parere resta contrario, posso anche ritirare l'emendamento, impegnandomi a presentare un ordine del giorno di analogo contenuto se il Governo è disponibile ad accettarlo.

PRESIDENTE. Il Governo?

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Lucchese, ritira il suo articolo aggiuntivo 13-*undecies*.01?

FRANCESCO PAOLO LUCCHESI. Signor Presidente, lo ritiro. Presenterò un ordine del giorno, sperando che il Governo lo accetti.

PRESIDENTE. Sta bene.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-TONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Signor Presidente, intervengo per fare mio l'articolo aggiuntivo del collega Lucchese.

PRESIDENTE. Onorevole Burtone, non credo che lei possa.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, lo faccio mio.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, lei può (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Lucchese 13.undecies.01, ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'onorevole Boccia, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	404
Votanti	402
Astenuti	2
Maggioranza	202
Hanno votato sì	179
Hanno votato no ..	223).

DONATO BRUNO, *Presidente della I Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, dovremmo passare all'esame dell'articolo aggiuntivo 13.undecies.06 del Governo, presentato oggi. La Presidenza ha fissato il termine delle ore 18,30 per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Pertanto, le chiederei di sospendere i lavori per due minuti - due minuti, ma

rimaniamo in aula -, per dare la possibilità al Comitato dei nove di esprimersi sull'articolo aggiuntivo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Va bene, abbondiamo, sospendiamo per cinque minuti.

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,45, è ripresa alle 18,55.

PRESIDENTE. Chiedo ora al relatore di esprimere il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 13-undecies.06 presentato dal Governo.

ANTONIO ORICCHIO, *Relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, intervengo brevissimamente per dire che all'epoca in cui fu approvata la legge (allora vi era la maggioranza di centrosinistra) ebbi molte riserve su quel provvedimento e le espressi, pur essendo membro della maggioranza. Ritengo che questo tipo di misure, anche se vengono dichiarate a tutela dei piccoli editori - e le intenzioni, forse, sono le migliori -, non possono essere condivisibili.

Inoltre, rinnovo la riserva alla Presidenza sul fatto che materia completamente estranea venga dichiarata ammissibile, in un caso, e materia forse non estranea venga dichiarata inammissibile, in altri casi. Spero che per il futuro si usino criteri più rigorosi.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, è un'opera buona, perché evitiamo la necessità di un decreto-legge in settimana. Vi è una considerazione politica...

MARCO BOATO. Pragmatica.

PRESIDENTE. ...pragmatico-politica, che credo sovrasti il resto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Titti De Simone. Ne ha facoltà.

TITTI DE SIMONE. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto contrario sull'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, che dispone la proroga fino al 30 settembre 2003 riguardo alla sperimentazione sul prezzo del libro. Già nel decreto-legge approvato nel mese di settembre, che disponeva la proroga al 31 dicembre, manifestammo un voto di astensione che dimostrava la nostra critica rispetto ad un vuoto legislativo e di intervento da parte del Parlamento e dell'iniziativa del Governo per quanto concerne una politica organica di sostegno, di sviluppo e di intervento sul libro. Anche in questo modo, soprattutto in questo modo, cioè attraverso una proroga che si continua a ripetere di anno in anno sul prezzo del libro, noi crediamo non si faccia altro che mantenere un vuoto legislativo francamente inaccettabile, che rischia di peggiorare una situazione, già profondamente provata dalle regole di un mercato ingiusto, che mette sia la distribuzione che la vendita nelle condizioni di essere concentrate nelle mani di pochi colossi dell'editoria.

Quindi, noi siamo naturalmente molto preoccupati della mancanza di un intervento corretto che possa sostenere le piccole e medie case editrici per la produzione e distribuzione del libro. Inoltre, crediamo fermamente che questa politica di proroghe non faccia che peggiorare la condizione di questo segmento della produzione, in un settore che già versa in una condizione di crisi. Per queste ragioni, rinnovando una richiesta di impegno del Governo e del Parlamento sulla questione

di una organica politica del libro, della lettura e della diffusione dell'editoria libraria nel nostro paese, noi esprimiamo su questo articolo aggiuntivo presentato dal Governo un voto contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Colasio. Ne ha facoltà.

ANDREA COLASIO. Signor Presidente, innanzitutto dichiaro il voto favorevole del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo anche in considerazione del fatto che in sede di conversione del decreto-legge n. 192 del 2002 noi avevamo sollecitato un'ulteriore proroga, motivandola pure in virtù del fatto che la *prorogatio* era insufficiente a verificare gli effetti della sperimentazione.

Gli anni 2001 e 2002 hanno prodotto troppi effetti di turbolenza perché fosse possibile verificare se il prezzo fisso, che, in realtà, rappresenta la politica dello sconto fisso sul libro, aveva prodotto effetti di calmieramento. È estremamente importante — l'abbiamo ribadito con forza nei confronti dell'associazione italiana editori — che questa proroga sia effettivamente portata a settembre.

Signor sottosegretario, anche se è stata tardivamente recepita un'indicazione del gruppo della Margherita e di altri colleghi dell'Ulivo — penso al collega Giulietti — il nostro giudizio è positivo. Infatti, si tratta del solo modo con cui si può garantire il pluralismo dell'offerta culturale nel nostro paese favorendo la piccola e media editoria che, diversamente, sarebbero fortemente penalizzate.

Signor Presidente, concludo il mio intervento con la considerazione che si tratta di una scelta importante e qualificata che noi ritenevamo assolutamente necessaria. Comunque, resta — ahimè — disatteso tutto ciò che attiene alla domanda e all'offerta del segmento dell'editoria. Non siamo intervenuti sull'IVA, sulle librerie e, soprattutto, sulla domanda. Il problema relativo ad una legge quadro sul libro resta una questione che verrà — mi auguro — risolta con modalità diverse dalla fretta con cui oggi si affronta questa

tematica così importante (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giulietti. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GIULIETTI. Signor Presidente, noi voteremo a favore, tuttavia relativamente al tema del libro debbo ricordare — e su questo ha ragione l'onorevole Titti De Simone — che quando arrivò quella proroga di pochi giorni — poiché si sapeva da tempo che quel comitato non si era riunito — facemmo presente che quest'ultima sarebbe stata insufficiente. In ogni caso, ci fu detto che non si poteva votare una proroga più ampia e ci venne chiesto del tempo affinché ne potesse essere presentata un'altra attraverso la nuova legge sul libro. A questo punto la proroga è inevitabile; in caso contrario, vi sarebbe un danno per la piccola e media editoria e per moltissimi librai italiani, che rappresentano la spina dorsale della proposta e dell'offerta culturale. Tuttavia, ancora una volta il settore del libro e dell'editoria vivono di proroga e di una disattenzione che mi preoccupa. Non vi è stata alcuna risposta, non vi è stato alcun impegno per quanto riguarda la nuova legge sul libro. Noi siamo favorevoli, ma mi permetto di far rilevare al Governo che, poiché è in discussione al Senato il disegno di legge finanziaria, sono stati respinti in quest'aula degli emendamenti presentati da colleghi di tutti gli schieramenti che facevano riferimento ad una politica non clientelare a sostegno dell'editoria (giornali, quotidiani, periodici e case editrici). Per quanto riguarda le case editrici di libri, esistono differenze persino sulla forfettizzazione, sull'IVA, su questioni elementari di funzionamento industriale di moltissime imprese italiane a cui, non solo non è arrivata risposta, ma gli impegni sono stati disattesi.

Quindi, votando a favore vi chiediamo il rispetto dell'ordine del giorno che chiedeva la presentazione di un disegno di legge, ma anche — mi rivolgo al Governo

— un voto favorevole al Senato. Vorrei che la stessa attenzione che vi è nei confronti del *Corriere della Sera*, affinché quest'ultimo cessi ogni funzione svolta come rappresentante della grande borghesia italiana, vi fosse anche nei confronti dei problemi industriali dell'editoria e del libro. Credo che ve ne sarebbero grati molti italiani ed anche molte case editrici (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 13-undecies.06 del Governo, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti e Votanti	372
Maggioranza	187
Hanno votato sì	361
Hanno votato no ..	11).

Poiché il disegno di legge consiste in un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

**(Esame degli ordini del giorno
— A.C. 3450)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (*vedi l'allegato A — A.C. 3450 sezione 4*).

Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibile, in quanto assolutamente estraneo al contenuto del decreto-legge in esame, l'ordine del giorno Ranieli n. 9/3450/9, concernente la riapertura dei termini previsti per l'iscrizione ai corsi universitari dell'anno accademico 2001/2002.

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo accoglie come raccomandazione

l'ordine del giorno Arnoldi n. 9/3450/1, mentre l'ordine del giorno Saponara n. 9/3450/2 è stato assorbito da un emendamento approvato.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno Zanettin n. 9/3450/3?

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, si tratta anche in questo caso di un ordine del giorno che è superato, in seguito alla modifica dell'articolo 6 del provvedimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sui successivi ordini del giorno?

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Il Governo accetta gli ordini del giorno Verdini n. 9/3450/4, Di Luca n. 9/3450/5, Patria n. 9/3450/7, Volontè n. 9/3450/8, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Lucchese n. 9/3450/6. Il Governo accetta l'ordine del giorno Mantini n. 9/3450/10, a condizione che vengano soppresse le parole: « e comunque non oltre il 30 giugno 2003 ».

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato *in extremis* l'ordine del giorno Parolo n. 9/3450/11.

Chiedo al Governo di esaminarlo rapidamente (sono poche righe) in modo che possa esprimere un parere sul medesimo. Nel frattempo, chiederò ai presentatori degli ordini del giorno presentati se insistano per la votazione.

Onorevole Arnoldi, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3450/1, accolto come raccomandazione?

GIANANTONIO ARNOLDI. No, signor Presidente, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno Verdini n. 9/3450/4 e Di Luca n. 9/3450/5, accettati dal Governo, non insistono per la votazione. Prendo, altresì, atto che i pre-

sentatori degli ordini del giorno Lucchese n. 9/3450/6, accolto dal Governo come raccomandazione, Patria n. 9/3450/7 e Volontè n. 9/4050/8, accettati dal Governo, non insistono per la votazione.

Chiedo all'onorevole Mantini se accetti la proposta di riformulazione del suo ordine del giorno n. 9/3450/10, formulata dal Governo. Le ricordo che il suddetto ha proposto di espungere dal testo del suo ordine del giorno l'ultima frase.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, ho ascoltato il parere formulato dal Governo, ma insisto per la votazione del mio ordine del giorno senza la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo perché il mio ordine del giorno si propone la finalità di impegnare il Governo, entro una certa data, a bandire il concorso per la magistratura. È una data congrua, è un termine anche esso di rinvio, ma è pur sempre un orizzonte che vorremmo conoscere. Pertanto, è bene che vi sia un impegno e, quindi, un voto al riguardo.

PRESIDENTE. Il Governo non modifica il parere precedentemente espresso sul suddetto ordine del giorno nel quale si fa riferimento a quella data?

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. No, signor Presidente. Il Governo non lo accetta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Mantini n. 9/3450/10, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	381
<i>Votanti</i>	380
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	191

Hanno votato sì 160
Hanno votato no .. 220).

Chiedo adesso al Governo di esprimere il parere sull'ordine del giorno Parolo n. 9/3450/11.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Parolo non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3450/11, accettato dal Governo.

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno presentati.

(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 3450)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Giandomenico. Ne ha facoltà.

REMO DI GIANDOMENICO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge all'esame di questa Assemblea non sarà sicuramente un modello di tecnica legislativa sopraffina. Considerando la disomogeneità delle materie trattate, non è una buona abitudine da perseguire anche nel futuro, ma consideriamo pur tuttavia necessaria la sua conversione per corrispondere a reali ed urgenti esigenze sociali ed organizzative degli enti interessati.

Nel merito del provvedimento, vorrei brevemente svolgere due considerazioni: la prima riguarda la proroga della durata del fondo per lo sviluppo delle meccanizzazioni agricole, che hanno consentito nel tempo al sistema produttivo agricolo italiano di raggiungere standard europei. Bene quindi ha fatto il Governo a prorogare al 31 dicembre 2005 la durata del fondo.

Molto si è discusso e molto si è polemizzato poi sulla soppressione, nel corso dell'iter del provvedimento al Senato, del-

l'articolo 5 che disponeva la proroga dell'attuazione dell'istituto del reddito minimo. La decisione del Governo di accogliere l'emendamento che consente di portare a completamento l'iniziativa in corso di attuazione non solo stempera la polemica innestata, ma sta a significare comunque la volontà di affrontare in termini nuovi il problema cui sta lavorando il gruppo dell'UDC per predisporre una proposta di legge adeguata, anche sulla scorta dell'esperienza e delle legislazioni presenti in altri paesi europei.

Concludo esprimendo il voto favorevole del gruppo dell'UDC sul provvedimento di conversione in legge del decreto-legge (*Applausi dei deputati del gruppo dell'UDC (CCD-CDU)*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è uno dei rari casi in cui il provvedimento risulta migliorato rispetto all'inizio del suo iter. Aver accolto l'articolo aggiuntivo Battaglia 4.010 che ripristina il testo che il Governo aveva presentato al Senato, con la previsione di prorogare la sperimentazione del reddito minimo di inserimento, è sicuramente un risultato molto positivo che il dibattito in questa Camera è riuscito a garantire rispetto a questo provvedimento.

Allo stesso modo, possiamo valutare positivamente la presentazione dell'emendamento sul differimento della disciplina dei prezzi dei libri. Tutti questi elementi positivi non cambiano il nostro giudizio sul provvedimento stesso e questo per una serie di ragioni che succintamente cercherò di illustrare all'Assemblea. È il secondo anno consecutivo che il Governo presenta un provvedimento largamente disomogeneo che, sotto l'alibi della proroga dei termini, contiene invece norme che hanno in qualche modo effetti di una certa rilevanza nei settori più svariati. È questo un modo di operare sicuramente non corretto. Ci auguriamo che non sia ripetuto al termine del prossimo anno.

Nel corso della passata legislatura, in molte occasioni si è fatto ricorso allo strumento della proroga dei termini. Si trattava tuttavia sempre di interventi specifici che riguardavano un settore definito ed omogeneo e non questa assurda ed in qualche modo scomposta macedonia che anche quest'anno il Governo ci ha presentato.

Accanto ai problemi che norme non coordinate fra di sé comportano, vi è da rilevare come, anche in questo caso, il Governo abbia ancora una volta perso l'occasione di affrontare temi che l'attenzione del paese reclama da tempo.

Riprendo un esempio svolto durante il mio intervento in sede di discussione sul complesso degli emendamenti: è il secondo provvedimento legislativo che il Governo porta all'esame dell'Assemblea e per ben due volte non vi è traccia di un intervento assolutamente importante ed atteso quale è la proroga dell'esercizio della delega di cui all'articolo 7 della legge n. 86 del 29 marzo del 2001: quella che volgarmente viene definita la riparametrazione degli stipendi delle forze del comparto sicurezza.

Abbiamo assistito anche oggi ad una conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei ministri nella quale si avanza l'idea dei poliziotti di quartiere: 500 poliziotti di quartiere, quando nella realtà delle nostre città non si è in grado di coprire 24 ore su 24 il territorio delle grandi città. E noi ci inventiamo questa favola dei 500 poliziotti di quartiere!

Vedete, le forze di polizia sono stufe di queste favole: la realtà è che voi sviate sempre l'attenzione, creando enormi bolle di sapone. Avevate la possibilità, oggi, di dare una risposta normativa alle forze di polizia, prevedendo una riproposizione dell'articolo 7 della legge n. 86. Avete perso anche questa occasione!

Con la finanziaria non mettete i soldi, avete fatto scadere quella delega da oltre due mesi, e ancora oggi non avete politicamente voluto mettere mano a questa grave stortura! Così come avete presentato — e a questo siamo favorevoli — l'emendamento per il differimento del termine

per la disciplina del prezzo dei libri, potevate farlo anche per la delega sulla riparametrazione. Non lo avete voluto fare!

Quindi, questo provvedimento è due volte negativo: per quello che contiene, perché politicamente non è accettabile, sul piano del metodo del confronto parlamentare, ma anche e soprattutto per quello che non contiene, perché dimostra che l'attenzione del Governo è concentrata esclusivamente su alcune questioni molto particolari, mentre per gli interessi forti del paese non vi è mai alcuna attenzione. Questo è un atteggiamento che non siamo disposti ad accettare.

Vorrei anche far notare come, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Battaglia 4.010, il nostro sia stato un atteggiamento collaborativo con il Governo e vorrei che quest'Assemblea ne tenesse memoria. Vorrei altresì fosse fatta memoria, da parte del Governo e degli altri colleghi della maggioranza, di come, accogliendo l'emendamento sul differimento del termine per la disciplina del prezzo dei libri, abbiamo risparmiato al Governo il disagio di presentare, nella settimana di Natale, un ulteriore decreto-legge.

Vorremmo che queste dimostrazioni di correttezza parlamentare, nei rapporti tra opposizione, maggioranza e Governo, costituissero in qualche modo un esempio affinché anche da parte del Governo e della maggioranza eguale correttezza venisse riservata alle nostre prese di posizione che, nella stragrande maggioranza dei casi, sono frutto non di atteggiamenti ostruzionistici, ma di atteggiamenti collaborativi, che tendono a migliorare il contenuto dei provvedimenti sottoposti a quest'Assemblea.

Credo che, con questo provvedimento, non scriviamo una pagina parlamentare da ricordare. Anzi, spero che, dopo le vicende avvenute lo scorso anno e ripetutesi quest'anno, il 2003 non debba più vedere un analogo provvedimento, che assomma materie disparate, disomogenee, confuse e, soprattutto, contiene, dietro l'alibi del differimento dei termini, cose che nulla c'entrano con il differimento dei

termini: scelte di politica vera, sulle quali il Parlamento dovrebbe confrontarsi, che dovrebbero essere discusse in Commissione e votate non di nascosto come, con questo provvedimento, il Governo ancora una volta ha tentato di fare. La nostra vigilanza, la nostra correttezza hanno in qualche modo consentito di cancellare alcune di queste distorsioni e di migliorare alcuni passaggi, ma siamo ancora lontani da un corretto rapporto tra Governo e opposizione. Speriamo che questa nostra disponibilità, dimostrata anche questa sera, possa essere di buon auspicio per i lavori parlamentari del prossimo anno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, noi voteremo contro il disegno di legge di conversione di questo decreto-legge. Si tratta di un decreto-legge pasticciato, confuso, disomogeneo, eterogeneo, in palese contrasto con i requisiti costituzionali previsti per la decretazione d'urgenza, la cui eterogeneità è stata accentuata ulteriormente dagli interventi che la maggioranza ha proposto al Senato.

Per far capire come questa iniziativa legislativa interferisca malamente anche con i provvedimenti che già sono all'esame di questo Parlamento, basta ricordare, in riferimento all'articolo 10, attualmente all'esame della Commissione trasporti della Camera, il disegno di legge n. 2851 che reca modifiche alla legge n. 85 del 2001 (disposizioni per la revisione del nuovo codice della strada) il cui testo, come risulta a seguito dell'esame degli emendamenti, prevede all'articolo 4 già una proroga riferita al medesimo termine di entrata in vigore del decreto legislativo n. 9 del 2002. Per quanto riguarda l'articolo 13-ter, che fa riferimento indirettamente alla firma digitale, basta ricordare che, su tale materia, intervengono già il disegno di legge di semplificazione del 2001, che abbiamo esaminato pochi giorni fa, il disegno di legge finanziaria per il 2003, che è in discussione al Senato, nonché il

disegno di legge recante disposizioni ordinarie sulla pubblica amministrazione.

È un modo confuso, pasticciato di legiferare. Ci sono articoli, come il 13-bis ed il 13-ter introdotti al Senato, che recano non soltanto disposizioni di proroga di termini ma anche disposizioni innovative sotto il profilo ordinamentale. Ci sono disposizioni, come l'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, o come l'articolo 13-sexies, comma 2, nelle quali il decreto-legge dispone l'abrogazione o la modifica di norme di rango regolamentare per modificare le quali basterebbero regolamenti e non norme legislative, o addirittura ci sono disposizioni, come l'articolo 13-bis, comma 2, e l'articolo 13-undecies che prorogano termini previsti da decreti ministeriali per modificare i quali basterebbero altri decreti ministeriali. Quindi, siamo tornati alla rilegificazione di materie di carattere regolamentare o addirittura di decreti ministeriali.

Basta fare l'elenco delle materie che sono contenute in questo decreto-legge e nel disegno di legge di conversione dello stesso per capire la natura di questo provvedimento: fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura; collocamento obbligatorio; edilizia universitaria; trasformazione di enti pubblici; occupazione d'urgenza; insediamenti produttivi; rappresentanza diplomatica all'estero; servizio ferroviario di interesse regionale e locale; impianti a fune in relazione alle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali Torino 2006; codice della strada (che ho già citato); testo unico in materia di tutela della minoranza linguistica slovena; controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud; reclutamento di uditori giudiziari; durata delle indagini preliminari per i delitti di strage; opere fognarie a Venezia; strumenti di pubblicità; vendita e trasporto del gas naturale; tariffe postali agevolate; prescrizioni antincendio; onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione; valutazione annuale dei dirigenti pubblici; attuazione della legge comunitaria con riferimento ad una direttiva in materia ambientale; docenti della scuola

superiore della pubblica amministrazione; codice a barre per medicinali veterinari. In questo elenco, l'unica cosa che avevate espunto era quella forse di maggiore rilevanza sociale che abbiamo reintrodotta con l'articolo aggiuntivo Battaglia 4.010, firmato da tutti i gruppi dell'Ulivo, in materia di sperimentazione del reddito minimo di inserimento. L'averlo reintrodotta è l'unico segnale positivo, ma soltanto gli aspetti tecnici che ho cercato, in modo quasi asettico, di mettere in evidenza fanno capire che questo modo di legiferare non ha futuro; è quasi una dichiarazione di bancarotta della credibilità dell'ordinamento del nostro paese. Per questo motivo esprimeremo un voto contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, vorrei innanzitutto tranquillizzare l'onorevole Bressa il quale temeva che l'attuale Governo non istituisse il poliziotto di quartiere. A Napoli è stato dato un grande annuncio: si prevedono ben 24 poliziotti di quartiere. Poiché i quartieri a Napoli sono 21, abbiamo scoperto che, in realtà, il Governo Berlusconi voleva istituire, non il poliziotto di quartiere, ma un poliziotto per quartiere; è un concetto un po' diverso. Comunque, lo ha fatto e ne siamo tutti veramente soddisfatti.

Detto questo, ovviamente non possiamo che dichiararci soddisfatti della nostra battaglia per la reintroduzione dell'articolo 5 soppresso durante l'esame al Senato. Per la verità, avevamo segnalato l'importanza di altre proposte emendative più incisive ma abbiamo trovato di fronte il muro del Governo, oltretutto anche abbastanza inspiegabile. Infatti, durante l'esame, in prima lettura alla Camera, del disegno di legge finanziaria, era stata dichiarata la volontà di rinviare il problema all'esame della finanziaria al Senato. Sembrava che il discorso relativo al reddito minimo di inserimento fosse ancora aperto e che vi fosse la possibilità di rifinanziare ciò.

Ci siamo trovati di fronte, invece, un decreto-legge che chiude questa partita senza sostituzioni. Questo è grave. Con la proposta emendativa che abbiamo voluto fortemente, perlomeno consentiamo di prorogare di qualche mese l'istituto, nell'attesa di questo nuovo istituto che vorrà realizzare il Governo e che il ministro Maroni ci sta promettendo. Lo aspettiamo, ma non comprendiamo per quale motivo dobbiamo avere fede nel ministro ed attendere il suo provvedimento. Logica avrebbe voluto — come del resto era stato detto in Commissione — che, nell'attesa del nuovo provvedimento, si prorogasse il vecchio.

Il Governo non lo ha voluto fare, crediamo — anzi, ne siamo certi — per l'atteggiamento preconcepito della Lega nord Padania; ciò nonostante, con la nostra battaglia, siamo riusciti ad ottenere, quanto meno, il risultato consistente nella possibilità di utilizzare i fondi per i prossimi mesi.

Vi è un paradosso in questo provvedimento: non vengono prorogati soltanto vecchi termini, perché, in molti casi, il Governo proroga i termini che si era dato per esercitare alcune deleghe. Ma è ovvio: in quest'anno e mezzo, il Governo si è dato tante di quelle deleghe che non poteva riuscire ad emanare i relativi decreti delegati (e perciò ha cominciato a prorogare i termini)! Noi l'avevamo detto in tutte le sedi, così come avevano fatto altri, ben più autorevoli di noi; ma il Governo ha continuato, imperterrita, ad attribuirsi deleghe, con la conseguenza che, oggi, in più punti di questo provvedimento, vengono prorogati termini per l'esercizio di deleghe che il Governo medesimo non è stato in grado di rispettare. Ciò ci sembra grave perché crea un elemento di incertezza nella politica legislativa del Governo che noi troviamo inaccettabile.

Ovviamente, noi voteremo contro il provvedimento e contro le proroghe affastellate senza alcuna logica. Più specificamente, troviamo grave il ritardo nell'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 2: la normativa riguardante il collocamento obbligatorio è stata fortemente vo-

luta, in quanto attesa da molte categorie e, in particolare, da quella dei portatori di handicap. Ribadiamo, pertanto, il nostro voto contrario sul provvedimento (*Applausi del deputato Innocenti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marcora. Ne ha facoltà.

LUCA MARCORA. Signor Presidente, il mio intervento è diretto a motivare il voto contrario del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo con particolare riferimento ad una situazione che sta molto a cuore all'agricoltura italiana. Mi riferisco alla soppressione dell'articolo 3 del decreto-legge del Governo operata dal Senato.

Tale articolo prorogava l'articolo 122 della legge n. 388 del 2000, che consente ai coltivatori diretti iscritti alle gestioni previdenziali di avvalersi, per la raccolta dei prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini, per un periodo sperimentale che scadrà il 31 dicembre prossimo.

Si tratta di una disposizione che, riguardando figure professionali che, più delle altre, incontrano difficoltà a reperire manodopera nei momenti di maggiore sforzo produttivo (anche tenendo conto delle limitazioni poste all'utilizzo di lavoratori extracomunitari) ha trovato largo consenso. Con il decreto-legge n. 236, il Governo aveva disposto la prosecuzione della sperimentazione per altri due anni proprio in considerazione della particolare efficacia dell'intervento (come si può leggere nella relazione al disegno di legge di conversione). Peraltro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne ha favorito l'applicazione sia fornendo chiarimenti all'INPS ed all'INAIL sia affermando, in una circolare, che le collaborazioni occasionali, ove rese a titolo gratuito, non configurano un rapporto di lavoro subordinato o autonomo e, pertanto, non possono dar luogo all'insorgenza di obbligazioni contributive (è sempre il Governo che parla).

L'interpretazione ministeriale risponde alla logica dell'intervento ed alla volontà del legislatore che, al momento dell'appro-

vazione del citato articolo 122, non ha indicato alcuna copertura finanziaria, sul presupposto che non viene a determinarsi l'insorgenza di alcun rapporto previdenziale ed assistenziale. Diventa incomprensibile, perciò, la soppressione disposta dal Senato, la quale è motivata dalla mancata indicazione dei mezzi finanziari per far fronte alla prosecuzione della sperimentazione.

Siamo di fronte ad una norma che è molto utile per il comparto agricolo, in particolare per risolvere problemi di eccesso della domanda di manodopera per la raccolta dei prodotti, e che non costa niente (sono state diramate circolari che lo spiegano). Non capiamo proprio per quale motivo il Senato abbia voluto sopprimere il predetto articolo 3!

In Commissione agricoltura abbiamo condotto una battaglia su questo articolo e il sottosegretario di Stato Saporito ci disse che sarebbe stato inserito in finanziaria. Noi abbiamo notizie di un emendamento presentato in sede di finanziaria che rende però questa norma quasi inapplicabile. Innanzitutto, si parla di cause di forza maggiore, in secondo luogo, i parenti sono limitati al secondo grado; infine, soprattutto, viene comunque prevista l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Praticamente, in questa maniera svuotiamo di contenuto la norma, rendendola quindi quasi inapplicabile. Aver soppresso questo articolo 3 e quindi aver impedito che si prorogasse il periodo di sperimentazione all'articolo 122 della finanziaria del 2001 causerà il prossimo anno, nei periodi di raccolta, delle gravi difficoltà per le imprese agricole. Per questo motivo, oltre a tutti gli altri che ha illustrato il collega Bressa, voteremo contro questo provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

ANTONIO ORICCHIO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO ORICCHIO, *Relatore*. Signor Presidente, nel preannunciare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, vorrei molto in breve, con parsimonia e nei tempi che ho a disposizione, fare alcune precisazioni e dare alcuni chiarimenti. Si sa che è difficile portare in porto, specie nel mese di dicembre, con la sessione di approvazione della legge di bilancio, un provvedimento di proroga dei termini. Non è la prima volta che nella storia della legislazione del nostro paese c'è un decreto di questo tipo. Sicuramente l'affaticamento, la difficoltà che è insita in tutti questi provvedimenti di fine anno lascia la sua traccia, ma io penso che nessuno possa ritenersi esente da imperfezioni, se è vero come è vero che, proprio nelle ultime settimane, spesso si è assistito anche ad alcuni errori, ad alcune imprecisioni sull'ammissione o meno di alcuni emendamenti. Tuttavia, sono qui per soffermarmi in particolar modo su quello che è stato detto da coloro che mi hanno preceduto, sulle affermazioni secondo le quali, nel corso dei lavori per l'approvazione di questo disegno di legge di conversione del decreto-legge, c'è stato un muro contro muro e una disponibilità costruttiva della minoranza. Non sono di questo avviso, non è un caso che il parere favorevole all'emendamento che reintroduce il reddito minimo di inserimento, su cui, credo, c'era stata puntuale relazione (sia pure con le doglianze della minoranza) proprio all'inizio dei nostri lavori, abbia dimostrato come questa maggioranza, il presidente, il rappresentante del Governo, lo stesso relatore, erano sensibili a questo aspetto del reddito minimo di inserimento. Lo stesso ordine del giorno Saponara di Forza Italia, in effetti, non faceva altro che ribadire, sia pure con un ordine del giorno e non con un articolo del decreto-legge, la possibilità di continuare i progetti apprestati per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento fino alla consunzione dei fondi e comunque fino al termine già previsto del 31 dicembre 2004.

Vorrei dire — è questo il dato con cui voglio concludere — che si è assistito,

specie nella giornata di mercoledì, nel Comitato ristretto di giovedì mattina alle ore 9, nello stesso Comitato ristretto svoltosi alle 13 circa del giovedì e nei successivi passaggi del dibattito, con il ritiro di vari emendamenti, con la discussione degli emendamenti, con la polemica sui termini della proroga per le controversie relative all'AGENSUD, ad una sorta di commedia dell'incomunicabilità fra alcuni settori della minoranza e alcuni settori della maggioranza.

Invece, come possono testimoniare coloro che hanno partecipato ai Comitati ristretti, proprio da parte della maggioranza, da parte del presidente, del relatore e degli stessi rappresentanti del Governo, fin dal Comitato ristretto di giovedì mattina vi erano stati contatti con il Ministero del lavoro per verificare la disponibilità relativa alla reintroduzione dell'articolo 5. È un articolo che è stato sempre vigente, ancorché soppresso in quella parte nel corso della conversione al Senato, e reintrodotta, con l'accettazione da parte della Commissione e del relatore, con l'emendamento favorevole al suo reinserimento.

Ritengo che ciò dia atto della disponibilità della maggioranza, della Commissione e del Governo e che possa segnare un nuovo modo di fare politica all'interno del Parlamento, perché in Parlamento si parla, si discute, ma si comprende e ci si comprende senza pregiudizi, con un dialogo reale tra minoranza e maggioranza.

(Coordinamento - A.C. 3450)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale e approvazione - A.C. 3450)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 3450, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(S. 1805 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza) (approvato dal Senato) (3450):

<i>(Presenti e Votanti</i>	<i>371</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>186</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>220</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>151).</i>

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 18 dicembre 2002, alle 9,30:

(ore 9,30 e p.m. dopo le deliberazioni in materia di insindacabilità).

1. – *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1811 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2002, n. 244, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale *(Approvato dal Senato) (3449).*

– *Relatore:* Muratori.

2. – *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1812 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novem-

bre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile *(Approvato dal Senato) (3464).*

– *Relatore:* Lupi.

3. – *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

S. 1032 – Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente un emendamento alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 1° ottobre 1998 *(Articolo 79, comma 15) (Approvato dal Senato) (3078-A).*

– *Relatore:* Paoletti Tangheroni.

S. 1173 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999 *(Articolo 79, comma 15) (Approvato dal Senato) (3080-A).*

– *Relatore:* Paoletti Tangheroni.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno *(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2074-C).*

– *Relatori:* Pecorella *(per la II Commissione);* Folena *(per la III Commissione).*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno *(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2412-B).*

– *Relatori:* Pecorella *(per la II Commissione);* Folena *(per la III Commissione).*

S. 1153 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (3079-A).

— *Relatore*: Malgieri.

S. 1366 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità — Ufficio Regionale per l'Europa — concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (3082-A).

— *Relatore*: Malgieri.

S. 1308 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 14 gennaio 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (3081-A).

— *Relatore*: Rizzi.

S. 1400 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Dar Es Salaam il 21 agosto 2001 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (3083-A).

— *Relatore*: Rizzi.

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998 (2989-A).

— *Relatore*: Rizzi.

S. 1502 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, fatto a Riga il 20 febbraio 1998 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (3167-A).

— *Relatore*: Rizzi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (*Articolo 79, comma 15*) (2105).

— *Relatore*: Selva.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (2810).

— *Relatore*: Rivolta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995 (3028-A).

— *Relatore*: Rivolta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999 (3029-A).

— *Relatore*: Deodato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000 (3104-A).

— *Relatore*: Amoruso.

S. 1510 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (3168-A).

— *Relatore*: Amoruso.

S. 1575 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (3257-A).

— *Relatore*: Amoruso.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000 (3234-A).

— *Relatore*: Baldi.

S. 1462 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo, fatto a Yaoundé il 29 giugno 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (3256-A).

— *Relatore*: Craxi.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1436 — Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana (*Approvato dal Senato*) (3089-A).

e dell'abbinata proposta di legge:
MALGIERI (1407).

— *Relatore*: Ricciuti.

(*ore 15*)

5. — Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

(*ore 16*)

6. — Deliberazione per l'elevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale.

7. — *Discussione dei documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Paolone. (Doc. IV-*quater*, n. 29).

— *Relatore*: Ghedini.

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Previti (Doc. IV-*quater*, n. 38).

— *Relatore*: Fragalà.

(*p.m. al termine delle votazioni*)

8. — *Discussione del disegno di legge (per la sola discussione sulle linee generali):*

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia (*Approvato dalla Camera, ove trasmesso dal Senato*) (3381).

La seduta termina alle 19,35.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 21,45.